



Matrimonio/Patrimonio

Contributo a un percorso di conoscenza del Diritto

PATRIZIA CAPOROSSI, SIUSI CASACCIA, MANUELA CAUCCI,
BARBARA FEDERICI, M. CECILIA PROFUMO, GIOIA STURBA

a cura di

MARINA TURCHETTI



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

MATRIMONIO / PATRIMONIO

Contributo a un percorso di conoscenza del Diritto

Andare all'origine delle parole e del linguaggio non è soltanto un'operazione di archeologia del sapere quanto un modo di gettare nuova luce su ciò che ci precede e in larga parte ci costituisce.

Siamo particolarmente orgogliosi di pubblicare nella collana dei "Quaderni del Consiglio" il frutto di importanti e partecipate giornate di studio, organizzate dall'Associazione Reti Culturali di Ancona e patrocinate dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e dal Comune Capoluogo.

Attraverso lo scandaglio storico e giuridico di due termini, matrimonio e patrimonio, si è andati all'origine del rapporto tra i generi, alle implicazioni sociali, economiche e culturali dell'unione tra essi, mettendo in luce l'evoluzione che tale unione ha conosciuto e soprattutto il cambiamento in senso paritario che ha riguardato la trama dei rapporti di forza, grazie all'avanzare e all'affermarsi della cultura dei diritti.

È del tutto evidente che questo processo non ha raggiunto approdi, perché è in primo luogo la storia a non averli, ma delle conquiste sicuramente sì; al contempo, quanto vediamo ancora accadere intorno a noi nel terzo millennio ci dice che molti sono i cambiamenti e le conquiste che vanno perseguite se vogliamo che la democrazia e il vivere civile siano effettivamente più paritari e rispettosi della dignità e della diversità di ciascun uomo e di ciascuna donna.

Dall'azione di scavo nella quale il libro ci guida emerge in realtà una genealogia semantica che tra storia e diritto ci fa cogliere progressi e limiti del legame tra uomo e donna e tra essi e le cose.

L'attenta lettura dei diversi interventi consegna più di un interrogativo agli uomini e alle donne di oggi e invita le Istituzioni pubbliche a rinnovare con maggiore lucidità il proprio impegno per rimuovere ostacoli, prevenire violenze e promuovere una convivenza ispirata ad un più alto grado di civiltà.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

MATRIMONIO / PATRIMONIO

Contributo a un percorso di conoscenza del Diritto

a cura di

MARINA TURCHETTI

INDICE

Presentazione	
MERI MARZIALI <i>Presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche</i>	pag. 11

Prefazione	
MARINA TURCHETTI <i>Presidente dell'Associazione Reti Culturali di Ancona</i> .	pag. 13

DIRITTO MATRIMONIALE E PATRIMONIALE

Alle origini del diritto matrimoniale nella Roma classica: <i>Ubi tu Gaius ego Gaia</i>	
MARIA CECILIA PROFUMO, Archeologa	pag. 17
Diritti matrimoniali e patrimoniali nel rapporto di coppia in Italia oggi	
MANUELA CAUCCI, Avvocata.....	pag. 39

LA DOTE

“Matrimoni per amore, matrimoni per forza”: gli sponsali ad Ancona e Fabriano prima del Concilio di Trento	
GIOIA STURBA, Archivistica di Stato	pag. 61
Dalla dote alla comunione dei beni: aspetti notarili.	
BARBARA FEDERICI, Notaia	pag. 95

IL POTERE, I DIRITTI

Patriarcato e Matriarcato: i diritti umani	
PATRIZIA CAPOROSSI, Filosofa e Storica delle Donne.....	pag. 109
Potere economico e Diritti	
SIUSI CASACCIA, Avvocata.....	pag. 135

Presentazione

Vivere nel 2018 in Europa, eredi della tradizione culturale, storica, filosofica e giuridica dell'Occidente, ci permette di beneficiare di una società evoluta e matura per quanto concerne il rispetto della dignità di ogni essere umano e la parità fra uomo e donna.

Tuttavia questo non ci mette al riparo dal perdurare di pregiudizi, luoghi comuni, discriminazioni, difformità di trattamento fra i sessi, che possono giungere talvolta a condizioni di gravi sperequazioni, prevaricazioni, sfruttamento, fino a situazioni di violenza psicologica o fisica.

È quindi nostro dovere, prima di tutto come cittadini, e poi come rappresentanti delle Istituzioni, vigilare sul reale rispetto per ogni essere umano e prevenire qualsiasi forma di ingiustizia e sopruso.

In questo compito è di fondamentale utilità studiare la nostra storia e la nostra civiltà, per andare a indagare, nelle pagine degli archivi e nei codici di giurisprudenza, i contesti dai quali dobbiamo attingere le buone pratiche di rispetto e di equità e, allo stesso modo, esaminare le situazioni storiche e sociali dalle quali sono discese tradizioni di squilibrio e sopruso, per evitare che queste possano perdurare.

In questo senso è stato di estrema utilità il ciclo di conferenze “Matrimonio/Patrimonio” organizzato dall'associazione Reti Culturali di Ancona, che, attraverso un'attenta analisi dei vari contesti storici e giurisprudenziali, è andato alla ricerca delle radici su cui si basa la nostra società, per analizzare in maniera critica i punti di forza e di debolezza. Con questa indispensabile opera di ricerca avremo strumenti più precisi per migliorare la situazione attuale e progredire verso una piena e consapevole parità fra ogni cittadino.

La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche ha, in conformità ai principi costituzionali, il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari opportunità tra i sessi; sulla base di queste competenze istituzionali ha sostenuto con convinzione questo progetto, con la consapevolezza che la piena parità si può raggiungere attraverso una seria riflessione sulla nostra società e un radicale cambiamento culturale.

Meri Marziali

*Presidente della Commissione per le pari opportunità
tra uomo e donna della Regione Marche*

Prefazione

Questo volume raccoglie le relazioni svolte nel ciclo di conferenze “*Matrimonio / Patrimonio – contributo alla conoscenza del Diritto*”, organizzato dall’Associazione Reti Culturali di Ancona in aree temporali significative (8 marzo – Giornata Internazionale della Donna; 25 novembre – Giornata contro la violenza sulle donne), nel corso di tre incontri di confronto tra passato e presente, sul tema del diritto patrimoniale applicato alle donne nel matrimonio: 5 dicembre 2017, Sala conferenze del Museo Archeologico nazionale di Ancona – Diritto matrimoniale patrimoniale; 6 marzo 2018, Sala studio dell’Archivio di Stato di Ancona – La Dote; 27 novembre 2018, Sala conferenze della Biblioteca comunale “Benincasa” di Ancona – Il Potere, i Diritti.

Il ciclo si è svolto nell’ambito di un vasto progetto dal titolo “2018, per le donne, contro la violenza”, patrocinato dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, dal Forum delle Donne e dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, con una significativa rete di partner.

Dunque, *Matrimonio / Patrimonio*: una rima casuale?

No davvero! Le due parole derivano dal Latino e sono rispettivamente formate da *mater* (madre), *pater* (padre) e *munus* (compito, dovere).

Il Diritto romano, che costituisce la base del diritto come lo conosciamo, riconosce e norma il complesso delle situazioni socio-patrimoniali in riferimento all’unione nuziale, utilizzando il termine *matrimonium* nel senso di “compito della madre”, un legame che rende legittimi i figli pro-

creati nell'unione, e *patrimonium* nel senso di “compito del padre”, che è quello di provvedere al sostentamento della famiglia con i beni di cui è l'unico legittimo possessore.

Molte situazioni, la cui lunga eco nei secoli si è trascinata sino ai tempi odierni, diventano più comprensibili se se ne conosce la genesi, e la storia delle parole è a volte illuminante.

A volte, infatti, usiamo nel linguaggio comune termini densi di significati dei quali non abbiamo piena cognizione (si pensi, ad esempio, all'espressione: chiedere la mano). La consapevolezza è sempre un elemento prezioso, la conoscenza è sempre uno strumento potente, se si vuole contrastare l'accettazione supina e fatalistica che si esprime con frasi come: non ci si può far niente, è sempre stato così.

E non si deve dimenticare che *violenza* non è soltanto quella agita, fisica o sessuale, quella che purtroppo erompe nelle cronache e viene con immediatezza riconosciuta e stigmatizzata.

È *violenza* anche quella psicologica ed economica.

Di quest'ultima si è occupata l'Associazione Reti Culturali, con l'intento di offrire un contributo di comprensione a tutti quelli che – donne e uomini – vogliono capire i meccanismi e partecipare responsabilmente ai processi di cambiamento, in riferimento ai radicati aspetti culturali che sono alla base di perduranti discriminazioni.

Un sentito ringraziamento va al Consiglio Regionale delle Marche per aver permesso la pubblicazione, e quindi la diffusione, di contenuti che hanno suscitato l'interesse di un pubblico numeroso, particolarmente attento a un tema di dolorosa attualità.

Marina Turchetti

Presidente dell'Associazione Reti Culturali di Ancona

DIRITTO MATRIMONIALE E PATRIMONIALE

Alle origini del diritto matrimoniale nella Roma classica: *Ubi tu Gaius ego Gaia*

MARIA CECILIA PROFUMO, Archeologa

Jean-François Champollion è l'egittologo che all'inizio del XIX secolo decifrò i geroglifici; egli affermò che si può valutare la civiltà di un popolo dalla condizione più o meno sopportabile della donna.

Come tutti sappiamo, il diritto romano ci ha lasciato numerosissime testimonianze dirette ed ha improntato gli ordinamenti giuridici moderni del mondo occidentale. Sappiamo anche che la fonte primaria che ci ha tramandato le leggi dell'antica Roma è il *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano (528-534).

Possediamo quindi molte informazioni che – unite alle fonti storiche ed ai dati archeologici – ci raccontano della posizione della donna nel mondo romano.

Dando un rapido sguardo alle popolazioni italiche preromane, possiamo dire che la donna etrusca godeva di notevoli libertà, non solo esteriori, come la possibilità di partecipare ai banchetti insieme al suo consorte, ma anche sostanziali, come la possibilità di intervenire più o meno direttamente nelle vicende politiche: si veda come esempio la figura di Tanaquilla di Tarquinia, moglie del futuro re di Roma Tarquinio Prisco, che spinse il marito a trasferirsi dalla città natale a Roma, ne intuì il destino di monarca e favorì poi la successione (alla morte di Tarquinio) di Servio Tullio.

Anche le donne picene avevano un prestigio sociale altissimo, come testimoniano i ricchi corredi delle loro sepolture (Fig. 1); ma la presenza

negli stessi corredi degli strumenti per tessere e filare indica chiaramente cosa soprattutto ci si aspettasse da loro.

Quale fosse lo *status* – nel bene e nel male – di cui godevano le donne romane è indicato sin dalle origini leggendarie della città dall’episodio del ratto delle Sabine (Fig. 2), avvenuto perché i compagni di Romolo scaraggiavano di donne e volevano comunque stringere legami di alleanza e di sangue con i gruppi limitrofi; ma è indicato anche dalla conclusione dell’episodio stesso, quando le fanciulle ormai legate ai Romani intervengono per sedare le guerre che si erano scatenate, ottenendo a ricompensa (secondo la testimonianza di Plutarco) che le matrone non sarebbero mai state costrette a fare alcun lavoro tranne filare e tessere la lana, avrebbero avuto diritto di precedenza nelle strade della città, in loro presenza nessuno avrebbe pronunciato parole indecenti, nessun uomo si sarebbe mostrato nudo (altrimenti sarebbe stato perseguito come omicida), i loro figli avrebbero indossato la *bullā* (una particolare collana) e un abito bordato di porpora. Simili privilegi ottennero Veturia e Cornelia, rispettivamente madre e moglie di Coriolano, e tutte le matrone che le accompagnavano quando nel 491 a.C. convinsero il proprio congiunto a desistere dal marciare su Roma alla testa dei Volsci.

Queste ed altre leggende riguardanti personaggi femminili ed anche i primordi della storia di Roma hanno portato diversi studiosi – soprattutto tra la metà del XIX sec. e la metà del XX – a supporre che la condizione della donna romana (la sua dignità, il riconoscimento del suo ruolo nella società e nella famiglia, gli onori, l’accrescersi dei suoi diritti sanciti da quelle stesse leggi in genere astrattamente severe nei suoi confronti) fosse il residuo od almeno il ricordo di un remotissimo potere femminile, fase evolutiva che tutti i popoli antichi avrebbero attraversato.

Secondo le suggestive ricostruzioni storiche dell’archeologa e linguista lituana Marija Gimbutas, tale “età dell’oro” sarebbe databile in Europa fra il 7000 e il 3500 a.C. ed avrebbe visto una società caratterizzata dalla



Fig. 1 - Ricostruzione del costume di una donna picena sulla base del corredo di una tomba di Cupra Marittima (da *Non solo frivolezze*).



Fig. 2 - Il ratto delle Sabine, di Nicolas Poussin, 1637-38. Parigi, Museo del Louvre.

parità tra i sessi, ma anche da una sorta di matriarcato, in quanto le donne avrebbero ricoperto un ruolo dominante come sacerdotesse o capiclan, mentre tutta la vita sarebbe stata governata da una Grande Dea simbolo della nascita, della morte e del continuo rinnovamento.

Ora queste teorie non sono più accettate e le leggende che ne erano sostegno sono viste piuttosto come ricordo di ancestrali riti di purificazione e di passaggio (a parte il fatto che il riconoscimento del prestigio sociale, i privilegi e la concessione di diversi diritti non equivalgono ad emancipazione e piena libertà).

Le cosiddette *leges regiae*, attribuite ai sette re, sono considerate ora come norme consuetudinarie (*mores maiorum*), ordinanze e forse sentenze emanate dal *rex* in quanto tutore dell'ordine e dell'unità sociale.

Ai primi decenni della Roma repubblicana risalgono le Leggi delle XII tavole (*duodecim tabulae; duodecim tabularum leges*), un *corpus* di leggi compilato nel 451- 450 a.C. dai *decemviri legibus scribendis*, contenenti regole di diritto privato e pubblico (Fig. 3).



Fig. 3 - Leggi delle XII Tavole, Tavola I.

Sotto l'aspetto della storia del diritto romano, le Tavole costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma. Le fonti antiche, per giustificare questa innovazione, parlano di contatti con Ermodoro di Efeso, discendente del filosofo Eraclito. In effetti proprio nel VI-V secolo a.C. il mondo greco conobbe la legislazione scritta.

Secondo la versione tradizionale, tramandata dagli storici antichi, la creazione di un codice di leggi scritte sarebbe stata voluta dai plebei nel quadro delle lotte tra patrizi e plebei che si ebbero all'inizio dell'epoca repubblicana. In particolare, i plebei chiedevano un'attenuazione delle leggi contro i debitori insolventi e leggi scritte che limitassero l'arbitrio dei patrizi nell'amministrazione della giustizia. In quell'epoca, infatti, l'interpretazione del diritto era affidata al collegio sacerdotale dei pontefici, che era di esclusiva composizione patrizia. Esse furono considerate dai Romani come fonte di tutto il diritto pubblico e privato (*fons omnis publici privatae iuris*). Secondo alcuni storici moderni i redattori delle leggi delle XII tavole non introdussero grandi novità, ma si sarebbero limitati a redigere per iscritto gli antichi costumi (*mores*).

A noi interessano in modo particolare le tavole IV (rapporto genitori-figli), V (diritto ereditario), VI (diritto di proprietà), XI quasi un primo emendamento su varie materie (matrimonio vietato fra patrizi e plebei).

TAVOLA IV

2. *Se il padre ha venduto per tre volte il figlio, il figlio sia libero dalla patria potestà.*

Il *pater familias* era l'unica persona a godere dei pieni diritti (*sui iuris*), anche sui figli maggiorenni e sulle loro mogli. Alla morte del *pater familias*, acquisivano il suo *status* i figli e i nipoti (in caso di figli premorti) e la famiglia si divideva in tanti rami, tutti legati nell'ambito della *gens*. Il *pater familias* aveva diritto di vita e di morte, diritto di esporre i figli neonati, il

diritto di vendere il figlio, il diritto di consegnare o di punire il membro della famiglia che si fosse macchiato di un delitto senza assumere nessuna responsabilità, era titolare di tutti i beni e di tutti i diritti patrimoniali senza rispondere di eventuali obblighi assunti dai sottoposti, che non possedevano nulla (*alieni iuris*).

Col tempo i poteri del *pater familias* si attenuarono notevolmente.

La triplice vendita del figlio costituiva emancipazione dello stesso, che così usciva dalla *familia*.

3. *Egli ordinò a quella sua [donna], secondo le XII Tavole, di riprendersi le sue cose, le tolse le chiavi e la cacciò di casa.*

Questo significa che la donna poteva essere ripudiata dal marito, ma non il contrario; la donna restava però proprietaria quanto meno della sua dote, visto che aveva delle cose proprie da riprendersi. Col tempo anche le donne acquisirono il diritto di divorziare grazie al venir meno dell'uso del matrimonio con la *conventio in manu*, per cui la donna non entrava nella *manus maritalis* del coniuge (e del di lui *pater familias*).

4. *Seppi che una donna aveva partorito un figlio nell'undicesimo mese dalla morte del marito e che questo fatto fosse la causa di ritenere come se avesse concepito dopo la morte del marito; infatti i decemviri nelle loro leggi hanno scritto che un uomo viene generato in dieci mesi e non nell'undicesimo.*

Secondo la *Lex Iulia et Papia* di Augusto il secondo matrimonio doveva avvenire dopo dieci mesi di lutto per evitare incertezze circa la paternità del figlio della vedova passata a nuove nozze.

TAVOLA V

1. *Gli antichi vollero che le donne, anche se di età matura, fossero soggette a tutela, eccettuate le vergini vestali, che vollero fossero libere: e ciò è stabilito anche nella legge delle XII Tavole.*

Sin dall'età più antica le donne furono sempre considerate *alieni iuris* (prima del padre, poi del marito e del suocero); a partire dall'età imperiale, col decadere dell'antica struttura familiare, si cominciò ad equiparare, in campo patrimoniale, la donna all'uomo. Le donne *sui iuris* e i minori di 25 anni non avevano comunque piena capacità di agire ed erano sottoposti a tutela. La donna poteva amministrare da sola il suo patrimonio e fare acquisti, ma per alcuni atti – come alienazioni, manomissioni, interventi a processi – era necessaria l'approvazione o l'assistenza del tutore. La *tutela mulierum* perse via via ogni importanza: il marito usava accordare alla moglie, per testamento, la possibilità di scegliere un tutore di suo gradimento in previsione della vedovanza; oppure la donna si affidava alla *manus* di una persona di sua fiducia, che la emancipava, divenendone tutore. Fu abolita da Costantino: quindi le donne rimasero sottoposte ad un curatore fino alla maggiore età (25 anni), esattamente come gli uomini.

2. *Le res Mancipi di una donna che era sotto la tutela degli agnati, non potevano essere usucapite, salvo che esse fossero state consegnate da essa stessa con il consenso del tutore; così anche era stabilito nella legge delle XII Tavole.*

Le *res Mancipi* erano i beni più importanti – immobili, schiavi, bestiame – che potevano essere trasferiti solo mediante la *mancipatio* o la *in iure cessio*, forme di vendita davanti a testimoni.

3. *Se il pater familias ha disposto circa il proprio danaro e circa la tutela delle sue cose, ciò abbia valore legale.*

La disposizione si riferiva al testamento di fronte ai comizi in caso mancassero eredi legittimi. Questa antica forma di testamento comportava l'esclusione delle donne dalla possibilità di testare, non partecipando esse ai comizi.

4. *Se chi non ha un erede muore senza testamento, abbia tutta l'eredità l'agnato prossimo.*

Gli agnati erano i parenti discendenti da un unico capostipite maschio attraverso una linea maschile; in epoca arcaica era escluso qualsiasi rilievo alla discendenza materna (*cognatio*), ma ben presto questa concezione mutò, la *cognatio* divenne impedimento per un matrimonio ma elemento preferenziale per la nomina a tutore; solo in materia successoria, allo scopo di evitare il passaggio di patrimoni da una *familia* all'altra, l'eredità fra cognati fu avversata. In epoca imperiale furono ammesse eccezioni e fu regolata la successione fra madri e figli; in epoca giustiniana la distinzione fra agnati e cognati fu abolita.

Il testo usa la formula "*suus heres*", senza distinzioni fra maschi e femmine, cioè: i figli rimasti sotto la potestà del *pater familias* fino alla sua morte, la moglie *in manu* (che era considerata *loco filiae*, cioè come una figlia), i nipoti e i pronipoti con le loro mogli che per la premorienza o la precedente emancipazione degli ascendenti intermedi diventavano *sui iuris* alla morte del *pater familias*.

I giuristi tentarono a lungo di escludere le donne da questo asse ereditario; la posizione femminile fu invece salvaguardata da numerose decisioni dei *praetores*, titolari delle procedure di diritto civile, i cui provvedimenti assumevano forza di legge.

5. *Se manca anche l'agnato, abbiano l'eredità quelli che appartenevano alla gens del defunto.*

6. *A coloro a cui nel testamento non è stato indicato un tutore, siano tutori gli agnati, secondo le XII Tavole.*
9. a) *Quei diritti che consistono in pretese, vengono divisi secondo le quote ereditarie, come disposto dalle XII Tavole.*
b) *Secondo le XII Tavole i debiti ereditari vengono suddivisi di diritto tra le singole quote ereditarie.*
10. *Questa azione (per la divisione della comunione ereditaria) deriva dalle XII Tavole.*

TAVOLA VI

1. *Quando uno faccia una solenne promessa di obbligarsi o una mancipatio, abbia valore legale ciò che è stato detto nella forma solenne.*
2. *Siccome secondo le XII Tavole era sufficiente di adempiere a ciò che era stato promesso con dichiarazione solenne ed era punito con una penale pari al doppio del dovuto chi rinnegava [la dichiarazione], i giureconsulti stabilirono una pena anche per chi semplicemente taceva.*
3. *L'efficacia dell'usucapione richiede per un terreno due anni, per tutte le restanti cose un anno.*

Alcuni leggono “*usus et auctoritas*” e riferiscono la frase alla garanzia che il venditore doveva prestare in base all'*actio auctoritatis*.

4. *In una legge delle XII Tavole è stabilito che una donna la quale non voleva venire in manus del marito [in forza dell'usucapione annuale], doveva allontanarsi ogni anno per tre notti [dalla casa del marito] e così interrompere ogni anno l'usucapione.*

La *conventio in manu* comportava per la donna la perdita di ogni legame con la famiglia di origine e la relativa perdita dei diritti di successione; contemporaneamente toglieva all'agnato prossimo la possibilità di ereditare dalla donna, di cui era anche tutore. Per evitare che questa situazione inducesse il tutore a negare il consenso alle nozze fu introdotto un nuovo tipo di unione matrimoniale, in cui la convivenza non comportava la soggezione della donna alla *manus maritalis*. A tal fine fu utilizzata la presente norma delle XII tavole, secondo la quale l'allontanamento dal tetto coniugale per tre notti interrompeva l'*usus* dell'uomo sulla moglie, che così conservava lo *status familiae* originario. Dagli ultimi secoli della Repubblica il *matrimonium sine manu* era così prevalente da poter essere considerato il matrimonio tipico del diritto romano.

Abbiamo visto diversi aspetti dell'istituto del matrimonio e del loro variare nel tempo. Però sappiamo che nel mondo romano i matrimoni erano dettati più dalla convenienza che da sentimenti di affetto; il legame era deciso dai *patres familias* ed era spesso strumento per stabilire o allargare la rete di relazioni e alleanze politiche; i rapporti fra i coniugi erano regolati dalla cortesia, o al massimo dalla stima reciproca, più che dall'amore, e gli idillici quadretti di vita familiare che ci sono pervenuti mancano in realtà di calore e di intimità. Va ricordato che la *manus*, le varie forme della sua acquisizione e i vari riti connessi al matrimonio non erano atti costitutivi dello stesso ma riguardavano rispettivamente i rapporti tra la famiglia del marito, lo sposo e la donna, ed il cerimoniale che accompagnava le nozze. Il matrimonio era fondato sul consenso iniziale e sull'*affectio maritalis*, cioè sulla volontà dei coniugi di convivere. La mancanza del primo o il venir meno della seconda comportavano la fine del vincolo matrimoniale (Fig. 4).



Fig. 4 - La *dextrarum iunctio* fra Catervio e Severina, nel retro del loro sarcofago, 390-400 d.C. Tolentino, Duomo (da *Arte romana nei musei delle Marche*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005).

Molto interessante per valutare la progressiva emancipazione, almeno in pratica, delle donne è seguire le tappe e i modi dell'acquisizione della loro capacità patrimoniale. I due cammini procedono per una concatenazione di fatti, spesso in rapporto reciproco di causa ed effetto.

In epoca arcaica le donne potevano ereditare dal *pater familias* come eredi dirette e come *adgnatae*; potevano quindi mettere insieme un patrimonio (che andava a sommarsi alla dote) ma non potevano lasciarlo in eredità ad alcuno, neppure ai propri figli, perché prevaleva la discendenza patrilineare e perché non potevano utilizzare nessun modo di fare testamento: alla loro morte il patrimonio tornava alla famiglia. Tra IV e III sec. a.C. fu introdotto un nuovo tipo di testamento accessibile anche alle donne, che consisteva in una complicata procedura attraverso una *coemptio*, una *mancipatio* ed una *manumissio* e rendeva la donna *libera e sui iuris*.

A questo punto la donna poteva fare testamento, sempre che – beninteso – ci fosse l’approvazione del tutore. Questa procedura fu abolita dall’imperatore Adriano.

Per inciso possiamo ricordare che diventavano *sui iuris* le donne ripudiate, cioè divorziate da un matrimonio *cum manu*, che quindi godevano di un regime più libero delle donne sposate.

Va detto inoltre che la tutela non aveva il compito di proteggere ed assistere persone che per età, inesperienza o non piena capacità di intendere e di volere, potevano essere vittime di raggiri (anche se si parla, per le donne, della loro leggerezza d’animo, emotività, volubilità, ecc.), ma aveva lo scopo di impedire la dispersione del patrimonio familiare. Così una donna, da sola, non poteva concludere contratti che comportassero l’assunzione di obbligazioni, non poteva partecipare ad un processo privato, non poteva compiere gli atti di alienazione delle cose di maggiore importanza sociale (le *res Mancipi*: immobili, schiavi, bestiame), ma solo di quelle di minore importanza, la cui proprietà si trasmetteva con la semplice consegna. In un certo senso, potevano disporre del reddito del patrimonio personale, ma non del patrimonio stesso (Fig. 5).



Fig. 5 - La toilette di una dama romana circondata dalle sue schiave in un monumento funerario rinvenuto a Neumagen, metà III sec. d.C. Treviri, Landesmuseum.

A partire dagli ultimi secoli della Repubblica l'espansionismo di Roma e le continue guerre (in particolare la 2^a guerra punica) avevano decimato la popolazione maschile e – per quanto riguarda la classe senatoria e i ceti più elevati – avevano concentrato gli uomini sugli affari di stato.

Questa situazione storica è coincisa cronologicamente con il diffondersi del matrimonio *sine manu*, che consentiva alle mogli di evitare la sottoposizione al potere maritale. Se al momento del matrimonio la donna era *sui iuris*, restava indipendente e padrona dei suoi beni anche dopo le nozze; se era sottoposta al potere paterno, restava tale e diventava *sui iuris* alla morte del suo *pater familias*.

Contemporaneamente una serie di provvedimenti dei pretori ha creato un nuovo sistema di successione (detta *bonorum possessio*), che consentiva alle donne di ereditare dal proprio *pater familias* anche quando erano uscite dalla propria famiglia per entrare in quella del marito, e – viceversa – di ereditare dal marito anche quando non erano entrate nella famiglia di lui.

Per illustrare questi importanti passaggi storici ecco una pagina tratta dal saggio di Eva Cantarella *Passato prossimo* (pag. 83).

«In mancanza di uomini, infatti, a ereditare erano rimasti gli orfani e le donne, nelle cui mani di conseguenza – che agli uomini piacesse o non piacesse – si era inevitabilmente concentrata una grande ricchezza. Un fenomeno importante, questo, che da un canto aveva contribuito a determinare la necessità di nuove regole, e dall'altro da queste stesse regole era stato favorito e amplificato.

A Roma, insomma, non solo vi era un certo numero di donne ricche, ma vi era un gran numero di donne, che, non importa a quanto ammontasse, erano titolari di un loro patrimonio.

Unita all'assenza fisica degli uomini dalla città, questa nuova situazione agì come moltiplicatore della libertà femminile. Da un canto, infatti, accadde che un istituto come la tutela, che impediva alle donne di disporre liberamente dei loro beni, venisse sentito sempre più fortemente come insopportabilmente anacronistico. Dall'altro, la mancanza di uomini in città fece sì che anche le donne che avevano ancora un avente potestà in vita (padre o marito che fosse)

fossero indipendenti, se non giuridicamente, quantomeno nei fatti. Impegnati nelle campagne e nelle preoccupazioni belliche, oltre che nel governo delle province, gli uomini avevano evidentemente meno possibilità di un tempo di controllarle, e forse anche meno interesse a farlo. L'imperialismo romano, insomma, ebbe effetto anche sulla condizione femminile, non solo dal punto di vista economico. L'indipendenza economica portò con sé l'autonomia psicologica e sociale.»

Per arginare questa situazione, che piaceva poco ai romani in genere e per nulla a Catone detto il Censore, nel 169 a.C. fu votata la *Lex Voconia* secondo cui le donne non potevano essere nominate eredi per testamento dagli appartenenti alla prima classe di censo (cioè di coloro che possedevano un patrimonio superiore a 200.000 assi).

Come è ovvio, le leggi non sono così semplici, ma prevedono un'ampia casistica e molte eccezioni; e come abbiamo visto, le leggi non sono neppure immutabili. In molti casi le antiche norme e le antiche usanze sopravvivono a lungo come tradizione o come rito (come ad esempio le forme di costituzione della *manus maritalis* attraverso la *confarreatio* o la *coemptio*).

Nel Tardo Impero il diffondersi del Cristianesimo contribuì ad abolire molte norme discriminatorie nei confronti delle donne e per quel che riguarda il matrimonio, parallelamente all'affermarsi della sua concezione come sacramento, fu introdotto il principio che si trattava di un negozio giuridico indissolubile fondato sul consenso iniziale degli sposi e sulla benedizione religiosa del sacerdote. Di contro, soprattutto con l'organizzarsi della Chiesa nelle sue strutture temporali, il processo di emancipazione femminile subì un'involuzione di cui ancora scontiamo le conseguenze.

La consuetudine precede sempre il mutare delle leggi e molto spesso la formulazione di una legge specifica documenta l'esistenza di un grave problema, al quale la legge stessa vuole porre rimedio.

È questo, ad esempio, il caso delle norme emanate negli ultimi decenni della Repubblica che vietavano alle donne di praticare alcune attività

considerate prettamente maschili (*virilia officia*), quali, in primo luogo, l'avvocatura oppure il ruolo di banchiere o di tutore. Un tempo non sarebbe stato necessaria un'affermazione del genere, per cui non esistevano leggi che ponessero dei divieti. I nuovi costumi estremamente liberi (per non dire licenziosi) delle donne e la comparsa in tribunale di donne pronte a sostenere come avvocati le ragioni personali o del loro gruppo (una di queste è Mesia di Sentino, che si autodifese da un'accusa criminale nella prima metà del I sec. a.C.) portarono all'emanazione di provvedimenti, soprattutto dei pretori, che «preclusero alle donne qualunque ufficio sia civile che pubblico».

Ed è anche il caso delle leggi emanate da Augusto contro l'adulterio ed in materia di matrimoni e di nascite.

Con la prima (*Lex Iulia de adulteriis coërcendis* del 17 a.C., ribadita da Tiberio ed invocata da Giovenale per la sua scarsa applicazione) veniva punito con una sanzione pecuniaria il coniuge (quindi anche il marito) che avesse causato, con il suo comportamento, il divorzio; venivano inoltre puniti con l'esilio su un'isola i colpevoli di adulterio: è questa la sorte subita dalla stessa figlia di Augusto, Giulia, relegata a Ventotene (Fig. 6).

Con la *Lex Iulia et Papia* (che costituiva una fusione della *Lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e della *Lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C.) si sancì l'obbligo per gli uomini tra i 25 e i 60 anni e per le donne tra i 20 e i 50 anni di contrarre matrimonio con persone nei rispettivi limiti di età. Tale obbligo era valido anche per i vedovi e i divorziati, con la sola eccezione per le donne, che – se rimaste vedove – dovevano rispettare il *tempus lugendi*, cioè il lutto che la Legge Papia Poppea aveva fissato a dieci mesi dalla morte del marito. Per combattere la forte denatalità dell'epoca, con le stesse leggi si cercò di favorire la procreazione colpendo i celibi e i coniugati senza prole con imposte e con limitazioni delle capacità di succedere per testamento (tali norme furono poi attenuate da Costantino e abrogate da Giustiniano); inoltre si stabilì che la donna che aveva generato tre figli se *ingenua* (cioè libera), o quattro se schiava o *liberta*, cessava di

essere soggetta alla tutela dell'agnato e conquistava la piena capacità di disporre dei propri beni per testamento.

Quello della denatalità era un problema fortemente sentito: oltre che alla forte mortalità infantile e femminile per parto, almeno nei ceti più alti era dovuto anche ad un indebolimento fisiologico per i molti matrimoni entro una cerchia tutto sommato ristretta di famiglie; inoltre bisogna ricordare il mutato modello di *familia* e i molti altri interessi che distraevano le donne dai valori più tradizionali (alcune non volevano avere figli per non perdere la linea). Tutto questo portava ad una carenza di donne fertili disposte ad affrontare la maternità, carenza testimoniata dall'oratore Quinto Ortensio Ortalo (secondo Plutarco) nell'ambito di una vicenda difficilmente comprensibile per la nostra mentalità:

«Se ci si pone dal punto di vista della natura è onorevole e bello che una giovane donna, nella sua stagione feconda, non resti inattiva, non lasci spegnersi la sua facoltà generatrice; ma non è bello neppure che ella metta in difficoltà un marito, dandogli più figli di quanti questo desideri».

Ma questo cosa significa? E cosa stava succedendo?

Quinto Ortensio Ortalo (siamo nel 56 a.C.) era così amico ed ammiratore di Catone l'Uticense da desiderare di legarsi a lui da vincoli di parentela più stretti possibile: così gli chiede in moglie la di lui consorte Marzia o Marcia (peraltro in quel momento incinta di Catone). Catone esita, poi acconsente e Marzia divorzia da lui per sposare Ortensio, al quale dà due figli (uno dei quali in realtà figlio di Catone). Alla morte di Ortensio sposa Catone, portando in dote il patrimonio dell'oratore.

Di questo ménage à trois nessuno si scandalizza: l'unica voce critica è quella di Giulio Cesare, ma l'attacco ha un significato politico neppure tanto nascosto, visto che Catone era schierato con Pompeo (e più tardi risulterà legato ai cesaricidi), ed è motivato non dal fatto di aver ceduto la moglie, bensì di averla poi ripresa mosso dall'avidità di denaro, cioè «aveva



Fig. 6 - Giulia, figlia di Augusto, e il marito Agrippa, 13-9 a.C. Roma, *Ara Pacis Augustae*.



Fig. 7 - Porzia, di Fra Bartolomeo, 1490-95. Firenze, Galleria degli Uffizi.

prestato la moglie ad Ortensio quando era ancora giovane e l'aveva ripresa quando era ricca». Ci vuole un Seneca cento anni dopo, o un Agostino quasi 500 anni dopo, per condannare il “prestito delle mogli”.

Da questo episodio traiamo spunti interessanti.

Catone, prima di concedere il divorzio a Marzia, consulta il padre di lei Lucio Marzio Filippo, che si dichiara d'accordo. Sappiamo anche da casi simili che la mano della donna divorziata era concessa al nuovo pretendente non solo dal padre, ma anche dall'ex marito.

Non viene chiesto il parere di Marzia: nessuno si preoccupa di sapere ciò che lei pensa e nessuno si preoccupa di questa mancanza di interesse e sensibilità perché rientra nel normale modo di agire.

Marzia era la seconda scelta: Ortensio aveva in un primo tempo chiesto di sposare Porzia, la figlia di Catone e della sua prima moglie, ma Catone aveva rifiutato categoricamente. Quindi la figlia contava più della moglie ed era più tutelata.

Porzia era in quel momento sposata con Marco Calpurnio Bibulo, al quale Ortensio si impegnava a restituirla dopo aver avuto un figlio da lei (una curiosità: sia Bibulo che Ortensio erano di molti anni più anziani di Catone). Porzia in realtà qualche anno dopo divorziò da Bibulo e sposò il cugino Marco Giunio Bruto, l'uccisore di Cesare. Nel 42 a.C., dopo le battaglie di Modena e di Filippi – in cui sia Antonio (allora proclamato dal Senato “nemico della patria”), sia il partito dei cesaricidi furono sgominati da Ottaviano – e dopo la morte di Bruto, Porzia era talmente disperata per la perdita dell'amatissimo marito che piangeva graffiandosi il volto, vagava come una folle e cercava in tutti i modi di suicidarsi, fino a riuscirci inghiottendo dei carboni ardenti. Aveva dimostrato nello stesso tempo il coraggio di un uomo e le massime virtù femminili, cioè castità e fedeltà, e questo era ... tanto per bene ..., così per bene che ancora nel Rinascimento Porzia era rappresentata come modello per questi valori esemplari (Fig. 7), che per i Romani erano sì virtù, ma anche e soprattutto doveri.

Per concludere possiamo dire che le donne romane, soprattutto a partire dagli ultimi decenni della Repubblica, erano persone soggette di diritto, pur non avendo la piena capacità giuridica.

Potevano rompere il fidanzamento o divorziare

Avevano diritto al rispetto da parte dei figli quanto il padre

Potevano possedere un patrimonio e degli schiavi

Potevano ereditare o lasciare in eredità

Restavano padrone della propria dote, che veniva restituita in caso di divorzio, ripudio o vedovanza

Potevano in pratica amministrare il proprio patrimonio

Dovevano dare il consenso quando lo amministrava il marito o un tutore

Potevano intentare causa

Potevano testimoniare in tribunale

Studiavano

Partecipavano ad almeno una parte del banchetto insieme al marito

Ma non potevano esercitare l'avvocatura e le altre attività prettamente maschili ed era molto malvista ogni forma di esibizione, come:

sfoggiare cultura

partecipare a discussioni

sostenere le proprie opinioni

appassionarsi alle questioni politiche o giudiziarie

frequentare ed appassionarsi ai giochi del circo

praticare sport

perché tutto questo equivaleva a voler... essere come un uomo!

Bibliografia consultata

Non solo frivolezze. Moda, Costume e Bellezza nel Piceno antico, a cura di E. PERCOSSI e N. FRAPICINI, Tecnostampa, Recanati 2004.

G.M. DELLA FINA, *Etruschi. La vita quotidiana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2005.

F. DUPONT, *La vita quotidiana nella Roma repubblicana*, Editori Laterza, Roma-Bari 2011⁶.

J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'Impero*, Editori Laterza, Roma-Bari 2001¹⁰.

E. CANTARELLA, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Feltrinelli, Milano 2001².

E. CANTARELLA, *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma*, Feltrinelli, Milano 2011.

Storia del diritto romano, Edizioni Simone, Napoli s.d. (2^a ed.).

Istituzioni di diritto romano, a cura di S. BELTRANI, Edizioni Simone, Napoli s.d. (3^a ed.).

A.D. MANFREDINI, *Istituzioni di diritto romano*, G. Giappichelli Editore, Torino 2007.

Diritti matrimoniali e patrimoniali nel rapporto di coppia in Italia oggi

MANUELA CAUCCI, avvocat

Matrimonio e Patrimonio

I due termini matrimonio e patrimonio trovano la loro genesi nel Diritto Romano: con il termine matrimonio (dal latino *matrimonium*, ossia *mater*, madre, e *munus*, dovere) si indicava il “dovere della madre”, che era il compito prettamente materno di dare legittimazione alla prole nata dall’unione biologica dei genitori; con il termine *patrimonium* (derivante due lemmi latini *pater*, padre e *munus* dovere) si indicava il “dovere del padre” e per estensione la rappresentazione di tutte le cose che appartengono al padre e quindi vengono lasciate ai figli.

Matrimonio quale unione di intenti, religiosi, economici, ma che abbisogna di regole e garanzie in una struttura statale.

Lo Stato Italiano ha dato valore e tutela costituzionale alle famiglie quali società naturali fondate sul matrimonio (articolo 29 Cost.): matrimonio quale unione di intenti, religiosi, economici, ma che abbisogna di regole e garanzie in una struttura statale.

L’evoluzione sia del costume sia della mentalità giuridica ha determinato la riforma del diritto di famiglia del 1975. Fu una svolta profonda.

Basti pensare al trattamento giuridico della donna, all’istituto della “dote” ante riforma.

Il matrimonio ha effetti sulla condizione sociale, giuridica ed economica dei figli e dei coniugi, produce un regime patrimoniale ed un’attività economica.

La Riforma del 1975

La regolamentazione dei rapporti patrimoniale della famiglia è stata profondamente modificata dalla legge n.151 del 1975, che disciplina ex novo l'istituto giuridico della famiglia:

- riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
- uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
- obbligo dei genitori di mantenimento dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
- tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio.

Tutta la disciplina degli artt. 143 e ss. (Dei diritti e doveri che nascono del matrimonio) e degli artt. 159 e ss. (Del regime patrimoniale della famiglia) viene profondamente modificata.

Art. 143

Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 144

Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 145

Intervento del giudice

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 146

Allontanamento dalla residenza familiare

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Art. 147

Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Art. 148

Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.

Art. 149

Scioglimento del matrimonio

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150

Separazione personale

È ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Seguono tutti gli articoli che richiamando la normativa sul divorzio regolamentano la fine dell'unione matrimoniale, dal 151 al 158.

Dal 159 si tratta del regime patrimoniale della famiglia.

Art. 159

Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

Art. 160

Diritti inderogabili

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

Art. 161

Riferimento generico a leggi o agli usi

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Seguono le norme che regolamentano le convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni matrimoniali

Sono Atti di autonomia privata con i quali gli sposi o i coniugi regolano il regime patrimoniale della famiglia nata dal matrimonio in modo diverso rispetto alla comunione dei beni, previsto dalla legge come modello legale ordinario:

- Separazione dei beni
- Comunione convenzionale
- Patto di famiglia
- Impresa familiare
- Fondo patrimoniale
- Il *trust*

Comunione e separazione dei beni

Con la riforma del 1975 si è affermato un principio: quello della libertà dei coniugi di scegliere e regolamentare l'assetto dei propri rapporti patrimoniali (articolo 159 del codice civile). In assenza di determinazioni esplicite dei coniugi il regime automaticamente riconosciuto dalla legge è quello della Comunione dei beni.

In qualsiasi momento, prima (alla celebrazione del rito) o dopo le nozze (con atto pubblico), i coniugi possono scegliere liberamente tra un regime di comunione o di separazione legale del patrimonio. Tale scelta risulterà nell'atto di matrimonio o presso i registri immobiliari.

Con la comunione legale dei beni le proprietà acquisite durante il matrimonio dai coniugi spettano, per legge, ad entrambi in parti uguali anche se sul titolo risulta proprietario uno solo dei coniugi.

Durante il matrimonio, con il regime di comunione, si può avere un bene in proprietà esclusiva, basta dichiarare nell'atto di acquisto che il bene è escluso dalla comunione con l'adesione dall'altro coniuge.

In alternativa, i coniugi formalizzeranno la separazione dei beni.

In questo caso ciascun coniuge conserva la titolarità e godimento esclusivi dei beni acquistati durante il matrimonio.

Come accennato, se i coniugi non hanno ritenuto di far luogo alla separazione dei beni, scegliendo quindi il regime di comunione legale, possono sempre, durante il matrimonio, passare al regime di separazione dei beni, formalizzandolo con il previsto atto pubblico.

Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, beni di cui ha il godimento e l'amministrazione esclusiva.

Nulla vieta però che uno dei coniugi possa conferire all'altro procura per l'amministrazione dei propri beni, con o senza obbligo di rendiconto dei frutti.

Se non vi è obbligo di rendiconto, il coniuge che ha l'amministrazione dei beni è tenuto, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, a consegnare i frutti esistenti e non risponde di quelli consumati.

Se però un coniuge, nonostante l'opposizione dell'altro, ne amministra i beni o compie atti ad essi relativi, risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Questo intento è perseguibile, ricordiamo, a patto che il regime di separazione dei beni sia stato annotato a margine dell'atto di matrimonio, altrimenti non è opponibile ai terzi, i quali sono peraltro sempre ammessi a dimostrare la simulazione della convenzione.

Comunione legale non significa però che un coniuge non possa acquistare in proprietà esclusiva, per esempio, un autoveicolo o un appartamento.



Matrimonio/Patrimonio

Contributo a un percorso di conoscenza del Diritto

5 dicembre 2017

Sala conferenze Museo Archeologico Nazionale delle Marche

16.00 Saluti istituzionali e introduzione - Intervengono:

Emma Capogrossi assessora Politiche Sociali e Pari Opportunità Comune di Ancona

Laura Pergolesi presidente Forum Donne Comune di Ancona

Serenella Bachiocco presidente Ordine avvocati Ancona

Meri Marziali presidente Commissione PD Marche

16.30 **Alle origini del diritto matrimoniale nella Roma classica: Ubi tu Gaius ego Gaia**

M. Cecilia Profumo Archeologa

17.30 **Diritti matrimoniali / patrimoniali nel rapporto di coppia, in Italia oggi**

Manuela Caucci Avvocata

18.30 **Il ruolo della donna nel mondo romano - visita alle testimonianze archeologiche nel Museo Archeologico Nazionale delle Marche**

Nicoletta Frapiccini Direttrice del MANaM

Presenta: **Marina Turchetti** presidente Associazione Reti Culturali di Ancona - onlus

L'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona per la formazione professionale (n. 2 crediti)

Info: reticulturali@virgilio.it



Il regime della comunione legale

In regime di comunione legale i beni inclusi sono:

gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio;

le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi;

i beni di cui nessuno dei due coniugi può dimostrare di essere proprietario; il reddito da lavoro dei coniugi, il reddito di un bene proprio di uno dei coniugi;

i frutti dei beni propri percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.

In regime di comunione legale i beni esclusi sono: i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio; beni di uso personale; i beni occorrenti all'esercizio dell'attività professionale; le pensioni di invalidità; i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di successione o donazione. In regime di separazione dei beni, ciascuno dei coniugi mantiene la proprietà esclusiva non solo dei beni acquistati prima delle nozze, ma anche di quelli acquistati durante il matrimonio.

Beni compresi nella comunione legale

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione : per es. risparmi depositati su libretti e conti correnti bancari e postali, canoni di locazione.
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati: per es. stipendi, pensioni, redditi professionali; rientra fra questi la cosiddetta indennità di accompagnamento (Cass. 27/4/2005, numero 8758); da ciò deriva che un coniuge non può vantare alcun diritto sulle somme attinte dall'altro dai proventi della sua attività (nel caso di specie artigianale) e consumati in regime di comunione legale (Cass. 16/7/2004, numero 13164).

- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

Se si tratta di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi.

Beni esclusi dalla comunione legale

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto.
- g) l'acquisto di beni immobili, o di navi, galleggianti e aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione, e di autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c), d) ed f), quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge, nel senso che questi dev'essere intervenuto all'atto e aver confermato che trattasi di bene personale dell'altro coniuge (Cass. 3/6/2004, numero 19250). Se poi un coniuge versa sul proprio conto corrente il denaro ricavato dalla vendita di un bene personale, questo importo rimane nella sua esclusiva

disponibilità (Cass. 20/1/2006, numero 1197).

Lo scioglimento della comunione legale

La comunione cessa con lo scioglimento: lo scioglimento, secondo l'articolo 191 del Codice Civile può aversi:

- per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
- per l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni;
- per il mutamento convenzionale del regime patrimoniale e per il fallimento di uno dei coniugi (per le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio lo scioglimento della comunione può essere deciso dai coniugi, pena nullità, solo con atto pubblico, che per essere opponibile ai terzi dev'essere annotato a margine dell'atto di matrimonio).

Quando può essere richiesta la separazione giudiziale dei beni

In particolare, la separazione giudiziale dei beni può essere chiesta nei seguenti casi:

- in seguito a interdizione o inabilitazione di un coniuge;
- per cattiva amministrazione della comunione;
- se il disordine degli affari di un coniuge o la sua condotta mettono in pericolo gli interessi dell'altro, della comunione o della famiglia;
- se un coniuge non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionata alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

Lo scioglimento della comunione comporta la divisione dei beni, che si effettua ripartendo fra i coniugi in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice può però, in relazione alle necessità dei figli e al loro affida-

mento, disporre l'usufrutto a favore di un coniuge su una parte dei beni spettanti all'altro.

In sede di divisione i coniugi o i loro eredi hanno il diritto di prelevare i beni mobili di cui erano proprietari prima della comunione o che erano loro pervenuti durante la medesima per donazione o successione.

Inoltre si deve far luogo, ricorrendone i presupposti, ai rimborsi e alle restituzioni. Così, se un coniuge ha prelevato dalla comunione delle somme da impiegare per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186 del codice civile, è tenuto a restituirle. Al contrario, se ha prelevato dal patrimonio personale somme da impiegare per scopi inerenti alla comunione, ne può chiedere la restituzione.

Lo scioglimento della comunione legale si verifica solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale.

Per rendere opponibile ai terzi lo scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale, con riferimento agli atti di acquisto di beni immobili (o mobili registrati) contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio status di separato, è necessaria la sola trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari, e non anche l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio.

Il fatto che all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale si sciolga la comunione non esclude che vi siano dei beni che, se esistenti a questo momento, continuano a far parte di essa: si parla in proposito di comunione residuale.

La riconciliazione dei coniugi separati determina l'automatico ripristino del regime patrimoniale di comunione legale in vigore tra gli stessi anteriormente alla separazione.

Comunione convenzionale

Una via di mezzo fra comunione legale e separazione dei beni è costituita dalla comunione convenzionale.

Con essa i coniugi stabiliscono, sempre con atto pubblico, di mettere in comune soltanto alcuni beni, fra i quali, però, non possono essere compresi i beni di cui essi erano proprietari o titolari di altro diritto reale (per es. usufrutto) prima del matrimonio, i beni occorrenti all'esercizio della professione (con la sola esclusione di quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione), quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa.

Nel dar vita al regime di comunione convenzionale i coniugi, oltre ad enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questa situazione, non possono, in ordine ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale, derogare alle norme relative all'amministrazione e all'uguaglianza delle quote.

I beni della comunione convenzionale rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che sono entrati a far parte della comunione convenzionale.

Patto di famiglia

Il patto di famiglia (articolo 768 bis del codice civile) è un contratto che realizza un patto successorio, lecito, stipulato tra l'imprenditore con i suoi discendenti.

Il titolare trasferisce in vita l'azienda o le proprie quote, in tutto o in parte, a uno o più discendenti con atto pubblico a pena di nullità, e vi devono partecipare il coniuge e i discendenti in quanto il patto incide sui diritti di legittima.

Dopo la morte dell'imprenditore i non beneficiati non possono mettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione della disposizione testamentaria.

Il patto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l'hanno concluso.

I partecipanti al patto possono impugnare lo stesso nel termine di prescrizione di 1 anno.

Il contratto, al quale devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore, dev'essere concluso per atto pubblico pena nullità.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare agli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinuncino in tutto o in parte, una somma corrispondente al valore delle quote di legittima.

I contraenti possono convenire che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti

I beneficiari liquidano gli altri con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote che avrebbero dovuto ricevere; se tale richiesta è avanzata all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della quota aumentata degli interessi legali.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma di cui sopra, aumentata degli interessi legali.

Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l'hanno concluso, in uno dei seguenti modi:

stipulando un contratto diverso dal precedente ma avente le stesse caratteristiche e gli stessi presupposti si legge;

mediante recesso, se espressamente previsto dal "patto", e, necessariamente, mediante dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Impresa familiare

L'impresa familiare non è altro che un'impresa individuale nella quale collaborano anche i familiari dell'imprenditore.

Il codice civile tuttavia richiede la presenza di requisiti ben precisi affinché sia configurabile l'ipotesi dell'impresa familiare: ciò sia in merito al tipo dell'opera prestata, sia al concetto di familiare.

Innanzitutto ricordiamo che l'istituto dell'impresa familiare è disciplinato dall'Articolo 230 bis del codice civile.

Secondo tale norma l'impresa familiare è costituita da un titolare, e da uno o più familiari (collaboratori), che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nell'impresa o nella famiglia.

E' fondamentale quindi notare come, in merito al tipo di lavoro prestato, esso debba essere non di tipo occasionale.

Quindi la collaborazione una tantum, del tutto occasionale e sporadica, non configura l'esistenza di un'impresa familiare.

Altrettanto importante è rilevare che tale opera può essere prestata non solo all'interno dell'azienda, ma anche all'interno della famiglia.

In entrambi i casi non deve essere tuttavia configurabile un diverso tipo di rapporto, quale ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto concerne il concetto di familiare il suddetto articolo precisa che si devono considerare familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (ad esempio: figli, genitori, fratelli, nonni, ecc..) e gli affini entro il secondo grado (ad esempio: suoceri, nuore, generi, cognati).

Al familiare che partecipa all'impresa familiare spettano una serie di diritti di natura economica e non.

I diritti di natura economica sono:

- il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- il diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento. Il tutto in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Fra i diritti di natura non economica ricordiamo:

- il diritto di intervenire nelle decisioni relative l'impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale;
- il diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa;
- il diritto di essere preferiti a terzi in caso di cessione dell'azienda;
- il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria.

La possibilità da parte dei familiari di intervenire su alcune decisioni inerenti la vita dell'azienda, non deve far pensare minimamente ad un'intenzione del legislatore di disciplinare un'azienda gestita da più persone.

L'impresa familiare rimane a tutti gli effetti un'impresa individuale, nella quale solo l'imprenditore è l'unico titolare del diritto di assumere decisioni in merito alla vita dell'azienda, essendo altresì l'unico che assume il rischio derivante dall'esercizio dell'impresa.

Egli, infatti, rimane l'unico responsabile di fronte ai terzi e l'unico passibile di fallimento in caso di insolvenza.

In effetti, l'Articolo 230 bis, parla esplicitamente di partecipazione agli utili, ma non prevede anche la partecipazione alle perdite.

L'impresa familiare assume valore, quindi, solo all'interno della famiglia e se il legislatore ha voluto prevedere, in alcune ipotesi, la possibilità dei familiari di intervenire nelle scelte aziendali, va ricordato che tali ipotesi sono situazioni di straordinaria amministrazione, legate a momenti particolari della vita dell'impresa e quindi della famiglia.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è l'insieme di beni mobili, immobili o titoli di credito destinato e vincolato ai bisogni familiari. Tale fondo può venire applicato sia in regime di comunione che di separazione dei beni.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, ma anche da un terzo (da quest'ultimo anche mediante testamento), per sopperire ai bisogni della famiglia.

Il fondo può essere formato sia da beni immobili che da beni mobili registrati e da titoli di credito.

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, salvo che l'atto costitutivo disponga altrimenti, spetta ad entrambi i coniugi, mentre la loro amministrazione è regolata dalle norme che regolano quella della comunione legale, di cui s'è detto nel primo articolo.

I frutti derivanti dal fondo patrimoniale vengono impiegati per sopprimere ai bisogni della famiglia.

Se non è stato espressamente previsto nell'atto di costituzione, i beni del fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o altrimenti vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi (se vi sono figli minori occorre anche l'autorizzazione del giudice tutelare), e nei soli casi di necessità o utilità evidente.

Il Tribunale di Verona (sentenza del 30/5/2000) ha però stabilito che, se l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, concordato tra i coniugi, li dispensa espressamente dall'autorizzazione del Tribunale ove intendano, d'accordo, alienare beni conferiti nel fondo, la presenza di figli minorenni non comporta la necessità di detta autorizzazione.

Non è infrequente che il fondo patrimoniale venga costituito al solo scopo di sottrarre i beni che ne costituiscono l'oggetto alle ragioni dei creditori.

Questi possono però vanificare la manovra giovandosi, ricorrendone i presupposti, dell'azione revocatoria.

La costituzione del fondo patrimoniale integra un atto a titolo gratuito e non di adempimento dell'obbligo giuridico di mantenere la famiglia; di conseguenza, in caso di fallimento dei coniugi che hanno conferito i beni, la costituzione del fondo, se intervenuta nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, è priva di effetti per i creditori (Cass. 8/9/2004, numero 18065).

Il fondo patrimoniale cessa in seguito all'annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se però vi sono dei figli minori il fondo dura fino al compimento della

maggior et  dell'ultimo figlio, ed in tal caso il giudice pu  dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Il giudice pu  anche, valutate le condizioni economiche dei genitori e dei figli, e ogni altra circostanza, attribuire ai figli, in godimento o in propriet , una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli trovano applicazione le norme sullo scioglimento della comunione legale.

Il Trust

Il *Trust*   uno strumento giuridico che permette di far amministrare i beni per conto di un beneficiario, trasferendoli in un "contenitore" rimanendone di fatto proprietari. E' un istituto d'origine anglosassone ammesso nel nostro ordinamento seppur limitatamente in assenza di una specifica normativa (Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 ratificata con la L.16 ottobre N.364 del 1989 entrata in vigore nel gennaio 1992) riconosce i *TRUST* istituiti all'estero affinche' producano effetti anche in Italia e viceversa i *TRUST* istituiti in Italia e riconducibili alle norme nazionali in tutti gli elementi caratterizzanti.

In *Trust* si possono conferire tutte le tipologie di beni come ad esempio:

- beni immobili (Case);
- beni mobili iscritti in pubblici registri (Auto, Barche);
- somme di denaro (Investimenti);
- crediti;
- partecipazioni societarie;
- opere d'arte.

Quando si pu  utilizzare un Trust

Trust di famiglia:

- tutela della integrit  e della destinazione del patrimonio familiare
- tutela dei componenti "deboli" della famiglia (interazioni con la tutela la curatela e l'amministrazione di sostegno)
- sistemazioni in occasione di crisi della famiglia verso la divisione ereditaria

- vicende del capitale di rischio della famiglia e vicende dell'azienda di proprietà familiare
- acquisti immobiliari operati dai genitori per conto dei figli
- rapporti con il fondo patrimoniale
- patrimonio della famiglia e patrimonio dei familiari

Il conferimento di liquidità in trust può consentire la partecipazione in fondi comuni, l'acquisto di beni mobili ed immobili, l'acquisizione di quote societarie comprensive dei diritti amministrativi connessi (che naturalmente saranno esercitati dal *Trustee*), la costituzione *ex-novo* di società affidate al gestore conferimento in trust di unità immobiliari ha come effetto quello di affidarne l'amministrazione al *Trustee*.

I proventi di tale gestione possono essere corrisposti al beneficiario, così come possono diventare parte integrante dell'oggetto del *trust*.

Disciplina fiscale

In alcuni casi la disciplina fiscale dei *Trust* può essere conveniente con riferimento soprattutto al paese della legge che lo disciplina. In ogni caso anche nei *Trust* interni si ricordi che per l'istituzione del *Trust* si è soggetti alla sola imposta di registro in tassa fissa.

Le prospettive future per il riconoscimento in Italia del *Trust* sono abbastanza buone. Vi sono sempre progetti di legge al vaglio ed il lavoro di ricerca in tal senso è in costante aumento.

I *Trusts* non sono uno strumento illecito al quale ricorrere per costruire complicati meccanismi che consentano di conseguire vantaggi fiscali o di eludere o evadere le imposte.

Questo è un uso distorto dell'istituto per gestire particolari operazioni societarie che nulla hanno a che fare con il *Trust* e con quanto di esso si potrà fare in futuro ed è compito di ogni professionista intervenire in tal senso.

I trusts non sono in contrasto con le norme imperative del nostro ordinamento ed in particolare con le norme sulla proprietà e sui diritti reali

minori, con le norme in materia di trascrizione né infine con l'articolo 2740 del codice civile, essendo i creditori sempre tutelati dall'azione revocatoria generale.

Con la legge 112/2016, nota come legge sul “Dopo di noi”, il legislatore ha introdotto importanti agevolazioni fiscali a supporto di tutte quelle iniziative orientate alla tutela delle persone con disabilità gravi.

III°

DOVERI DEI MARITI

1. Amare la consorte come Cristo amò la Chiesa.
2. Serbare la fedeltà giurata del matrimonio cristiano.
3. Non disgustare in nessuna guisa la sposa.
4. Non disprezzarla perchè compagna, anzi «aiuto dell'uomo».
5. Amarla come noi stessi.
6. Soffrirle con tutta pazienza.
7. Aiutarla con somma carità.
8. Non matrattarla nè cogli occhi nè colle parole.
9. Correggerla con buone maniere.
10. Ascoltare anche i suoi suggerimenti.
11. Non nascondere gli interessi della famiglia alla sposa; perchè essa pure è amministratrice in mancanza dello sposo.
12. Lontani dalla casa ricordarsi della sposa e dei figli.
13. Dar buono esempio.

IV°

DOVERI DELLE SPOSE

1. Voler bene al marito.
2. Rispettarlo come capo.
3. Obbedirlo come nostro superiore.
4. Assisterlo con premura.
5. Ammonirlo con reverenza.
6. Rispondergli con grande mansuetudine.
7. Tacere quando è alterato.
8. Pregare per esso il Signore.
9. Sopportarne i difetti.
10. Schivare la familiarità con altri uomini.
11. Non consumare la roba in vanità.
12. Essere sottomessa alla madre del marito e ai suoi vecchi.
13. Umile e paziente colle cognate.
14. Prudente con quelli della famiglia.
15. Amante della casa.
16. Riservata nei discorsi.
17. Osservatrice dei doveri religiosi.

Stralcio da un Manifesto ecclesiastico del 1895, che riassume in 8 paragrafi i “Doveri della famiglia cristiana”, compendio di una sacra predicazione tenuta nella zona dell’Appennino modenese.

LA DOTE

“Matrimoni per amore, matrimoni per forza”: gli sponsali ad Ancona e Fabriano prima del Concilio di Trento.

GIOIA STURBA, Archivista di Stato

Questo contributo presenta il risultato di alcune ricerche, svolte nel corso degli anni e volte ad appurare come fosse regolamentato il matrimonio in epoca medievale nel territorio in cui viviamo.

La mia indagine si ferma alle soglie del Concilio di Trento, quando le norme stabilite dal concilio incideranno significativamente tanto sulle forme esteriori della celebrazione quanto sul significato stesso di matrimonio, ma soprattutto segneranno lo spartiacque nella documentazione deputata a fornire notizie sull'argomento in questione.

Ho scelto di concentrare l'attenzione su due città, Ancona e Fabriano, in quanto rappresentative di mentalità e consuetudini legate alla rispettiva vocazione ed evoluzione.

Con la consapevolezza che il discorso che seguirà è soltanto una escursione di superficie nella sconfinata materia, giuridica e storiografia, dedicata a questo tema, mi accingo ad un rapido *résumé* partendo dalla antica Roma.

Nella antica Roma le nozze erano di solito precedute dagli *sponsalia* (dal verbo *spondeo*, prometto), una cerimonia solenne con cui si compiva la promessa di matrimonio e che rappresentava l'impegno formale con il quale il *pater familias*, promettendo di dare la propria figlia in moglie, accettava di trasferire la sua *potestas* al futuro sposo. L'atto era compiuto alla

presenza degli *aruspici* e di amici e parenti delle due famiglie, che fungevano da testimoni dell'impegno matrimoniale assunto da entrambe le parti¹. Seguiva lo scambio dei doni – di solito arredi ed abbigliamento –, che costituivano il pegno delle future nozze, poi l'uomo regalava alla donna un anello sul quale si concentrano ancora più antiche tradizioni e significati. Dopo la firma del contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare dell'insieme dei beni che la sposa avrebbe portato con sé nella casa maritale, e dopo aver fissato la data delle nozze, la cerimonia si concludeva con un banchetto al quale partecipavano tutti i presenti.

Storici e giuristi tramandano l'esistenza di tre tipi di matrimonio, la *confarreatio*, l'*usus* e la *coemptio*, praticati nella Roma antica, ciascuno con caratteristiche cerimoniali proprie.

La *confarreatio*, il più antico e solenne, istituito secondo la leggenda dallo stesso Romolo, era praticato dai patrizi e cadde ben presto in disuso; consisteva in una cerimonia religiosa celebrata davanti al sacerdote di Giove e prendeva il nome da una focaccia di farro che gli sposi mangiavano insieme per simboleggiare l'inizio della vita in comune.

L'*usus* si basava sulla convivenza dei presunti coniugi per un anno, al termine del quale si riteneva costituito il vincolo matrimoniale. Tra gli aspetti tradizionali della celebrazione c'era quello, forse in ricordo dell'antico ratto delle donne sabine, della finzione da parte dello sposo di rapire la moglie, dopo di che si formava il corteo per accompagnare la nuova coppia alla casa maritale, sulla cui soglia l'uomo rivolgeva la rituale domanda "Quis es?" e la donna rispondeva con la formula, bellissima nella sua icasticità che solo la lingua latina conosce, "Ubi tu Gaius ego Gaia".

La *coemptio*, tipica del periodo arcaico, era un vero e proprio contratto di compravendita, a seguito del quale la donna veniva chiamata *uxor*. L'istituto sopravvisse fino al IV secolo d.C. e lasciò traccia del proprio significato durante tutto il medioevo, perdurando nella documentazione il termine *uxor* per indicare la sposa.

1 DI PAOLA V. MARLETTA, *Il fidanzamento e il matrimonio nella antica Roma*.



Atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Ancona, esposti al pubblico in occasione della relazione della dott.ssa G. Sturba

Una breve digressione si rende necessaria per analizzare l'etimologia di questo vocabolo, *uxor*, denso di implicazioni e valenze profonde.

Gli studiosi concordano nel riconoscere ai termini fondamentali della parentela, come *pater, mater, frater, soror*², una corrispondenza tra le lingue indoeuropee, mentre il termine *uxor* non risulta documentato al di fuori delle lingue italiche e presenta una etimologia alquanto incerta. Ormai sembrano essere d'accordo sulla origine armena della radice *euk* o *uk*, ma persistono divergenze circa il suo significato.

Alcuni, infatti, la interpretano come "imparare, abituarsi", per cui *uk + sor*, suffisso che indica nelle lingue indoeuropee l'essere femminile, sarebbe "la donna abituale", quella cioè che rimane a lungo a fianco dell'uomo; mentre altri sostengono il significato di "acquistare", per cui il vocabolo verrebbe ad indicare la compagna acquistata con il matrimonio.

Nel primo caso l'idea della presenza protratta nel tempo (purché alleggerita dalla connotazione di mera e trita abitudine!) coincide con l'idea, anche contemporanea, che il matrimonio sia un legame "a lunga scadenza" ("finché morte non ci separi"), mentre il secondo caso giustificherebbe la sopravvivenza di un esplicito riferimento al contratto, al valore meramente merceologico legato alla figura della donna.

Uno studio del glottologo Eugenio Ramon Martinez del 1996³ aggiunge alle precedenti una terza ipotesi: partendo da una accezione arcaica, riferisce che al vocabolo è stato attribuito anche il significato di "colei che è stata impregnata"⁴ e su questa scia altri ricercatori hanno sostenuto il significato di "fecondata".

2 D. BUCK, *A dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages*, Chicago-Londra 1949, pagg. 93-108.

3 EUGENIO RAMON LUJAN MARTINEZ, *Sobre la etimologia de uxori*, in *Cuadernos de filología clásica, Estudios latinos*, n. 10, Madrid 1996.

4 E. PISANI, *UXOR. Ricerche di morfologia indo-europea*, in *Miscellanea Giovanni Galbiati*, Milano 1951, pagg. 1-8.

Dal matrimonio, dunque, in quanto situazione di fatto, il diritto faceva poi derivare effetti giuridici positivi o negativi, a seconda che si trattasse di un matrimonio legittimo o illegittimo.

Il matrimonio è legittimo solo se posto in essere da:

- cittadini che possiedono lo *ius connubii* (non godono di questo diritto gli schiavi);
- cittadini che appartengono alla stessa classe sociale (questa limitazione venne, però, abolita nel 445 a.C. dalla *lex Canuleia*, proposta dal tribuno Gaio Canuleio, che abrogava il divieto di contrarre matrimonio tra cittadini appartenenti alle due classi sociali, i patrizi e i plebei, in cui era divisa la popolazione romana);
- cittadini che siano in grado di generare figli, che siano in possesso della capacità naturale di procreare (*pubes* l'uomo e *viripotens* la donna), capacità riconosciuta agli uomini dal quattordicesimo anno di età e alle donne dal dodicesimo.

Il matrimonio si fondava, comunque, su un elemento determinante: la volontà reciproca dei contraenti, il *consensus* (o *affectio coniugalis*) *facit nuptias*, volontà che deve essere continua, perché la persistenza di tale vincolo sia garantita⁵.

Sembra, quindi, che nella mentalità dell'epoca il sentimento fosse privilegiato a fronte di qualunque altra considerazione o aspetto legati all'unione matrimoniale: infatti, *consensus* deriva da *cum sentio* = provo sentimenti univoci e *affectio* è più esplicitamente affetto, amore.

È lecito, pertanto, pensare che la latinità conoscesse – o praticasse – quasi esclusivamente “matrimoni per amore”?

Per chiudere, comunque, questo veloce *excursus* sul matrimonio nella Roma antica, si può ricordare che delle tre forme menzionate soltanto la *coemptio* si conservò fino al IV secolo d.C.. Restarono, invece, nella tradizione secolare, i due gesti più significativi dell'intero percorso cerimoniale:

⁵ *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Editore, vol. XXV, alla voce *matrimonio* (Diritto romano), pagg. 726-807.

la *dextrarum iunctio* e la consegna dell'anello, motivi ispiratori di tanta iconografia non soltanto della tarda antichità ma anche medievale e rinascimentale.

Restò, inoltre, con conseguenze giuridiche importanti e durature nel tempo, la pratica dell'attribuzione alla donna, da parte della famiglia di origine, della così detta "dote", vocabolo che reclama un'altra breve digressione al fine di appurarne il valore ed il significato.

Nel diritto romano la dote (etimologicamente derivata dai verbi *do* e *dono*) ha in origine un carattere di liberalità, che perde del tutto nel corso del tempo, pur mantenendone il nome.

Fin dalla classicità alcuni autori, come Plauto e Terenzio, portando in scena con le loro commedie (ad esempio, *Aulularia*, *Curculio*, *Trinummus*) situazioni di vita quotidiana, riferiscono del momento costitutivo della dote, e se ne arguisce che nella mentalità corrente la dote poteva consistere in qualunque cosa che avesse valore economico, valore determinato dall'*arbitratus*⁶ di una terza persona, ma raccontano anche come, a volte, personaggi particolarmente generosi, per amore o per senso di amicizia, sapessero rinunciare alla dote⁷, considerandola un elemento non indispensabile per una unione squisitamente sentimentale.

La dote, soggetta a restituzione da parte del marito in caso di scioglimento del matrimonio – questo a partire dalla fine del III secolo a. C. –, divenne ben presto un modo per assicurare alla donna dei mezzi di sussistenza dopo la cessazione del legame matrimoniale, mentre assolveva, in caso di durata del matrimonio, alla funzione sociale di contribuire agli *onera matrimonii*: era, in sostanza, "una forma speciale di credito concessa

6 A differenza del termine *uxor*, che perdura durante tutto il medioevo, l'*arbitratus*, pur previsto da alcuni statuti comunali, risulta documentato soltanto occasionalmente in epoca medievale, mentre ritorna, con maggiore frequenza, dal secolo XVII, testimoniato dagli atti notarili di cauzione dotale, dai quali si evince che la funzione di "arbitro" o estimatore era in genere affidato a donne nei casi in cui la dote consistesse non in denaro, ma in beni per l'arredo domestico, cioè lenzuola tovaglie e varie masserizie, di cui si doveva stabilire il valore.

7 È il caso di Megadoro della *Aulularia* e di Lisitele del *Trinummus*.

dalla famiglia della donna per partecipare alla formazione e al mantenimento della nuova cellula familiare. Come tale, era suscettibile di revoca da parte della donna e della sua famiglia d'origine”⁸.

L'istituto della dote, alla quale era riconosciuta inizialmente una funzione puramente sociale e priva di conseguenze giuridiche, influenzando tutta la materia del matrimonio e della famiglia – che risentiva di regole e consuetudini extra-giuridiche – subì nel tempo una evoluzione parallelamente a quella del diritto *tout-court*.

Con Giustiniano la costituzione della dote con effetto obbligatorio si concretizzò in un negozio per il quale si redigeva un documento, l'*instrumentum dotalis*, con valore probatorio; anche il regime della restituzione della dote venne riformato da Giustiniano attraverso una serie di disposizioni, delle quali, a titolo esemplificativo, si ricorda soltanto l'obbligo da parte del marito di restituire subito i beni dotali immobili, gli altri entro un anno⁹.

L'obbligo della redazione di un documento per la costituzione della dote entrerà nel diritto medievale, verrà recepito dagli statuti comunali e praticato per tutto il Medioevo, superandone i limiti cronologici, per arrivare fino al Novecento¹⁰.

8 PAOLO CAMMAROSANO, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XII-XIV*, in *Famiglia e parentela nell'Italia comunale*, a cura di Georges Duby e Jacques Le Goff, Bologna 1985, pag. 112.

9 *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè editore, vol. XIV, alla voce *dote*. Cfr. anche SABINO PATRUNO, *I contratti dotali*, in *Il notariato in area umbro-marchigiana. Esperienze professionali e produzione documentaria. Secoli X-XVIII*, Perugia 2011, pagg. 121-127; P. LANARO, G. M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo / inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII, Atti della Quarantesima Settimana di Studi, 6-10 aprile 2008*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2009, pagg. 81-102.

10 Il divieto di costituzione di dote, sancito dall'art. 166 bis del Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), entra nella "Riforma del diritto di famiglia" nel 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 47).



Atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Ancona, esposti al pubblico in occasione della relazione della dott.ssa G. Sturba

Nel Medioevo, dunque, sulla scia del diritto romano, il matrimonio continuava ad essere considerato e definito come l'istituzione, tra l'uomo e la donna, di una comunione di vita e di beni, socialmente riconosciuta, che costituiva il presupposto per una discendenza legittima¹¹.

Come in tutte le società, il matrimonio rappresentava "la chiave di volta dell'edificio sociale"¹² e per questo fu argomento di tensioni e conflitti, in particolare tra la Chiesa e l'aristocrazia.

In maniera progressiva dal IV al XIII secolo la Chiesa cercò di controllarne le regole, imponendo gradatamente un modello di matrimonio monogamo e indissolubile.

La liturgia delle benedizioni nuziali si sviluppò a partire dal secolo XI, senza divenire imperativa; la presenza di un sacerdote, così come la celebrazione del matrimonio *ante faciem ecclesiae*, venne incoraggiata, anche se non era ancora la condizione obbligatoria per il riconoscimento di validità.

Con il Concilio Lateranense IV nel 1215, sotto il pontificato di Innocenzo III, la Chiesa cattolica aveva dettato norme relative al matrimonio: in particolare veniva richiesto il consenso libero e pubblico degli sposi che doveva essere dichiarato a viva voce in un luogo aperto; veniva imposta una età minima per gli sposi (come già nel diritto romano); furono inoltre regolamentate le cause di nullità (ad esempio, in caso di violenza sulla persona, rapimento, mancata consumazione etc.) e vietati i matrimoni clandestini.

Due secoli più tardi, il Concilio di Firenze nel 1439 dichiarava il matrimonio "settimo sacramento, simbolo dell'unione di Cristo e della Chiesa", dichiarazione dalla quale conseguiva la indissolubilità del matrimonio stesso.

Ma, nei paesi cattolici, fu il Concilio di Trento (apertosi a Bologna nel 1545 per volontà di papa Paolo III Farnese e conclusosi, dopo una lunga

11 J. BASCHET, *Matrimonio*, in "Enciclopedia dell'Arte medievale", 1997.

12 G. DUBY, *Il cavaliere, la donna, il prete. Il matrimonio nella Francia feudale*, Laterza 1987, pag. 23.

interruzione, a Trento nel 1563¹³) ad imporre come condizione di validità del matrimonio una forma specifica di celebrazione: davanti alla chiesa (al suo interno solo dopo il 1614) alla presenza di due o tre testimoni, il parroco – che già aveva annunciato per tre giorni festivi durante la messa l'intenzione di un uomo e di una donna di unirsi in matrimonio – interrogata la coppia per accertarsi del loro vicendevole consenso, pronunciava la formula *Ego vos in matrimonium coniungo*, o altre simili a seconda delle consuetudini del luogo. Poi, terminata la cerimonia, il parroco era tenuto a iscrivere quanto accaduto in un apposito registro che aveva l'obbligo di conservare presso di sé: da questo momento in poi la validità e lo scioglimento dei matrimoni saranno esclusivo appannaggio della Chiesa.

Il decreto *Tametsi* – così detto dall'avverbio con cui si apre il testo – dell'11 novembre 1563 costituisce, dunque, la riforma sostanziale del matrimonio, dalle cui regole in area cattolica non si potrà più prescindere per molti secoli a venire¹⁴.

Pur restando la pratica dell'atto notarile per formalizzare la consegna

13 È questo il momento in cui la Chiesa di Roma affila le proprie armi – e non solo in senso metaforico – nel tentativo di contrastare o arginare lo scisma luterano da un lato e di consolidare la propria autorità dall'altro : vengono istituiti l'Inquisizione romana (nel 1542 con la bolla *Licet ab initio*), l'Indice dei libri proibiti (nel 1558), i ghetti per la popolazione di religione ebraica nelle varie città dello Stato pontificio (con la bolla *Cum nimis absurdum* del luglio 1555). Il controllo per accertare l'appartenenza alla fede cattolica si esplica anche attraverso le disposizioni relative al matrimonio, solo apparentemente vestite di rilievo sociale e/o religioso. Qualche anno più tardi, nel 1588, con la bolla *Sollicitudo pastoralis officii*, Sisto V organizzava, in maniera uniforme su tutto il territorio dello Stato della Chiesa, la gestione degli archivi notarili – nonché lo svolgimento della professione, la produzione gestione e conservazione degli atti – sottoposti a regolari ispezioni da parte delle autorità ecclesiastiche preposte: semplice volontà di organizzazione amministrativa o ulteriore strumento di controllo, dal momento che il parroco aveva ormai assunto le funzioni, espletate durante tutto il medioevo dal notaio per quanto attiene gli "sponsalia"?

14 Venivano stabiliti anche i periodi dell'anno, *tempus feriatum* o *tempus clausum*, cioè dalla prima domenica dell'avvento fino al giorno di Natale incluso e dal mercoledì delle ceneri fino al giorno di Pasqua incluso, durante i quali i matrimoni potevano essere celebrati, ma non avrebbero avuto la solenne benedizione nuziale. Era anche vietata la coabitazione al di fuori del matrimonio ad evitare il concubinato e l'illegittimità dei figli che fossero nati dall'unione.

della dote – il che continuerà a conferire al matrimonio l'aspetto voluto del contratto – la documentazione preposta a fornire dati sui matrimoni stessi saranno i registri parrocchiali, altri rispetto agli atti notarili dei secoli precedenti, privi comunque delle informazioni che, per mano del notaio, avevano fatto da corollario e cornice all'evento.

Sul matrimonio in epoca medievale, precedente dunque il Concilio di Trento, sconfinata è la bibliografia, giuridica e storiografica, relativa ad aree geografiche diverse¹⁵. Pertanto, senza voler niente aggiungere a quanto è già stato detto e restringendo il campo di indagine a territori a noi più vicini, mi limiterò ad esporre quanto è emerso da ricerche condotte nella documentazione dei secoli XIV, XV e XVI, conservata nell'Archivio di Stato di Ancona, documentazione che può essere considerata una fonte imprescindibile per la conoscenza dell'argomento in questione, il matrimonio, cioè gli statuti comunali e i protocolli notarili.

Così, assumendo Ancona e Fabriano come realtà emblematiche della mentalità commerciale e/o imprenditoriale del momento – l'una vocata agli scambi marittimi nel bacino orientale del Mediterraneo prima che le

15 Si possono ricordare, ad esempio, gli importanti lavori di PHILIPPE ARIÈS, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Bari 1968; e GEORGE DUBY, *Il cavaliere ...*, cit., per quanto attiene alla Francia e altri studi relativi all'area anglosassone (CHRISTOPHER BROOKE, *Il matrimonio nel Medioevo*, il Mulino 1991). Lavori in Italia sono stati svolti dalla Società italiana di demografia storica per i secoli XVI-XIX e per alcune aree della penisola: gli atti del Convegno di studi "Matrimonio e famiglia in Italia" (Firenze 2003) sono stati pubblicati nel volume *Il matrimonio in situazioni estreme: isole e isolati demografici*, a cura di M. Breschi e A. Fornasin, Forum Edizioni 2005; cfr., in particolare, CECILIA CRISTELLON, *La percezione del matrimonio prima del Concilio di Trento (Venezia 1420-1545)*, SIDeS, "Popolazione e Storia", 2/2004, pagg. 33-39; A. ESPOSITO, *L'iter matrimoniale a Roma e nella regione romana tra atti notarili e atti cerimoniali (secoli XV-XVI)*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quagliani, Bologna, 2006, pagg. 411-430. Altri studi riguardano Genova e Firenze, città per le quali i matrimoni diventavano veri e propri mezzi politici istituzionalizzati, messi in atto dalle stesse magistrature del comune, volti a garantire la pace cittadina: D. O. HUGHES, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in *La famiglia nella storia*, a cura di C. E. Rosenberg, Torino, 1979, pagg. 147-183. Inoltre, ma non ultima, DANIELA LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008.

rotte oceaniche portassero uomini e navigli oltre le colonne d'Ercole; l'altra solo apparentemente chiusa tra i monti, perché l'arte cartaria le aveva invece guadagnato una fama internazionale – si può agevolmente affermare che, fatte salve alcune minime differenze, il matrimonio, regolamentato dagli statuti comunali e rispecchiato nei suoi aspetti salienti di pubblica notorietà dagli atti notarili, appare come l'istituto in cui, a prescindere dalle implicazioni sentimentali dei coniugi, di cui non resta traccia esplicita nella documentazione, ad incontrarsi erano le volontà maschili: quella del padre della sposa e quella dello sposo.

Quando, poi, ad essere coinvolte erano le famiglie del ceto sociale più elevato, il matrimonio diventava una strategia che privilegiava le conseguenze economiche, di prestigio e di potere derivanti dall'unione: più che al “matrimonium” si guardava, dunque, al “patrimonium”, ma le due cose erano indissolubilmente legate.

Lo Statuto di Ancona

Lo statuto, come noto, è in epoca medievale la raccolta delle leggi che ogni comune ha emanato per la migliore gestione della cosa pubblica: soggetto all'approvazione da parte della autorità superiore (in questo caso il pontefice) e generalmente diviso in quattro o cinque libri *De Officiis*, *De Civilibus*, *De maleficiis*, *De Extraordinariis*, *De Damnis datis*, contiene le norme relative alle magistrature civiche, alla amministrazione della giustizia, ai costumi sociali, alle relazioni con le varie etnie presenti nel territorio comunale e alle situazioni di rilievo nella vita dei cittadini, come, appunto, il matrimonio.

Lo statuto superstite più antico del comune di Ancona è datato 1394: non integro, resta solo una parte del libro primo¹⁶; altri due testi statutari, compilati nel corso del XV secolo in una bella gotica libreria, sono conservati nell'Archivio di Stato di Ancona¹⁷.

16 Archivio di Stato di Ancona (d'ora in poi ASAN), Archivio storico del Comune di Ancona (d'ora in poi ACAn), *Statuti*, n. 1.

17 ASAN, ACAn, *Statuti*, n. 3 e n. 4.



Atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Ancona, esposti al pubblico in occasione della relazione della dott.ssa G. Sturba

Le rubriche dedicate al matrimonio sono ripetute nei due testi con lievi modifiche, che non alterano il contenuto delle disposizioni impartite, anzi evidenziano come l'argomento venisse regolamentato nei suoi aspetti giuridici – obbligo di far redigere l'*instrumentum dotalis* – e nei suoi aspetti tradizionali di festa per la comunità.

Con particolare riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico, infatti, si davano norme affinché la riunione di numerose persone non sfociasse in risse o disordini di alcun tipo, temutissimi in quel periodo per la facilità con cui si formavano all'interno dei comuni fazioni in lotta tra loro; alcune norme riguardavano il contenimento del lusso e delle spese, indicando nel dettaglio la qualità e la quantità dei cibi che potevano essere imbanditi in occasione del convivio nuziale e dei doni che non potevano essere elargiti agli sposi in prossimità delle nozze¹⁸.

In particolare, la rubrica 121 del Libro III¹⁹, con la consueta attenzione alla salvaguardia del patrimonio, vietando il matrimonio tra persone che non fossero della città contado e distretto di Ancona, proibiva l'uscita loro e soprattutto della dote dalla città contado e distretto, sotto pena di 1.000 ducati d'oro e la confisca della dote stessa.

Nel 1510 si arriva ad una ulteriore stesura del dettato statutario, ricettiva delle norme consuetudinarie e delle addende che con il passare del tempo si erano rese necessarie²⁰. Questo testo verrà dato alle stampe nel 1513 per i tipi del vercellese Bernardino Guerralda e, poi, edito nel 1566 dal veronese Astolfo de Grandi, che aveva chiesto ed ottenuto dal comune di Ancona la licenza per esercitare nella città dorica l'arte della stamperia²¹.

18 La rubrica 47 del Libro IV *De Extraordinariis*, presente in entrambi i codici, venne trascritta, commentata e pubblicata nel 1872 in occasione delle nozze di Caterina Matteucci e Daniele Massari in un *pamphlet* intitolato "Statuto anconitano del 1400 sulle nozze pubblicato nel 20 gennaio 1872 in cui l'egregia giovane signora Caterina Matteucci giurava fede di sposa all'esimio signor Daniele dott. Massari", Ancona Tipografia del Commercio 1872.

19 ASAN, ACAn, *Statuti*, n. 3.

20 ASAN, ACAn, *Statuti*, n. 6.

21 FILIPPO M. GIOCHI - ALESSANDRO MORDENTI, *Annali della tipografia in Ancona 1512-1799*, Roma 1980, pagg. XLII-XLIII, XLVI.

In questo testo statutario alcune rubriche, nel Libro II *De civilibus* e nel III *De Maleficiis*, sono dedicate al matrimonio allo scopo precipuo di regolamentare la gestione del patrimonio, che attraverso la dote transitava da una famiglia ad un'altra o che doveva essere resa in alcuni casi.

Nel Libro II *De civilibus* le rubriche 43, 45, 46, 47, 48, 49, 55 trattano l'argomento sotto diversi aspetti.

La rubrica 45 stabilisce che i debiti di una donna devono essere pagati prima del contratto matrimoniale attingendo alla dote, qualora la donna non abbia altri beni a cui attingere; se interviene il marito, avrà diritto a recuperare la somma impegnata in caso di restituzione della dote.

La rubrica 46 dispone che in caso di morte del marito gli eredi sono tenuti a restituire la dote della donna, subito se costituita da beni immobili, dopo un anno se in denaro o altri beni mobili (come nel diritto giustiniano); il corredo, se non usurato, entro un mese. Gli eredi sono tenuti a provvedere agli alimenti della donna, fino a che la dote non le sia restituita ed anche nel caso in cui la donna voglia abitare nella stessa casa.

La rubrica è corredata di due aggiunte, che nel tempo sono state ritenute necessarie precisazioni alla regolamentazione dell'argomento: la prima riguarda la valutazione dello stato di usura del corredo e degli altri arnesi femminili, per la quale si stabilisce che due o tre uomini, scelti di comune accordo dalle parti, siano chiamati a formulare una dichiarazione entro un mese sotto pena di 25 libbre in caso di inadempienza: è, questo, un chiaro esempio di *arbitratus*; la seconda è relativa agli alimenti da corrispondere alla donna, nel caso in cui la dote non le venisse restituita entro un anno dalla morte del marito, pure se nel frattempo è convolata a seconde nozze. Ma, una volta restituita la dote, nessuno potrà esigere più nulla.

Con la rubrica 47 viene stabilito che, in caso di morte della donna senza che dal matrimonio siano nati dei figli, la terza parte dei beni mobili resti al marito e al marito vada quanto la donna abbia disposto di assegnargli con testamento o codicillo o qualunque altra ultima volontà. La terza parte della dote, comunque, non dovrà mai essere resa. Le spese per la sepoltu-

ra saranno sostenute per tre parti dal marito e per due parti da coloro ai quali sarà resa la dote. Tali disposizioni valgono anche in caso di divorzio (*"in matrimoniis in futurum dissolvendis"*) e restano inappellabili. Viene specificato che queste norme valgono nel caso in cui il marito sia cittadino anconitano, o abitante del distretto o che abiti con la sua famiglia con continuità in città o nel distretto.

Nella rubrica 48 si stabilisce che, nel caso in cui la donna passi a seconde nozze, i figli del primo matrimonio, dopo la morte della madre, ne divengono gli eredi insieme ai figli del secondo matrimonio; se la donna fa testamento non può lasciare al suo secondo marito più di quanto andrebbe ad uno dei figli del primo matrimonio.

La rubrica 49 dispone che gli usufrutti dei beni di mogli e nuore siano del marito fino a che dura la convivenza e da tali usufrutti i creditori del marito non possono avere alcun ritorno.

La rubrica 55 dice che, nel caso in cui un padre o fratello o avo paterno muoia senza aver fatto testamento, nessuna donna con rapporti di parentela con i defunti intestati né i suoi figli possono pretendere niente dei loro beni.

Infine la rubrica 12 del Libro III *De maleficiis*, intitolata *De adulterantibus et committentibus crimen carnis*, esamina in un ampio ventaglio di casi ed accezioni la possibilità dell'adulterio, o della violenza carnale su una donna sposata o non sposata: discriminanti sono l'appartenenza ad una classe sociale agiata "*mulier nupta bonae conditionis*" e la specchiata moralità "*famae et honestae vitae*". Tralasciando di elencare le pene previste, che vanno dal pagamento di ingenti somme alla reclusione in convento per la donna, fino alla pena di morte per l'uomo che abbia usato violenza nei confronti di una giovane ("domicella") di buona fama e condizione o di una religiosa, quello che interessa rilevare in questa sede è che l'adulterio da parte della donna la priva di qualunque diritto sulla dote, di cui il marito può godere in modo incontestabile.



Atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Ancona, esposti al pubblico in occasione della relazione della dott.ssa G. Sturba

I protocolli notarili

Passando ad esaminare l'altro tipo di documentazione, cioè i protocolli notarili, ci si accorge che, prima del Concilio di Trento, i matrimoni, in esecuzione di quanto disposto dagli statuti, avvenivano davanti ad un notaio, il quale svolgeva un ruolo fondamentale in questa circostanza, perché veniva chiamato (*rogatus*) a compilare diversi atti relativi al matrimonio, vale a dire la *cautio* o *promissio dotis*, la *locatio dotis* e l'atto di *sponsatio* o *desponsatio*.

A seconda della entità dei beni dotali, si passava attraverso le tre fasi o – come nel caso di matrimoni tra povera gente – si chiedeva al notaio di rogare il solo atto di *desponsatio* ... e magari con la maggiore sinteticità possibile, dipendendo spesso il costo dalla lunghezza del testo!

La *cautio dotis* o *promissio dotis* consiste nella promessa da parte del padre, o del fratello, della sposa – in ogni caso di un rappresentante maschile della famiglia di origine – di consegnare al futuro sposo i beni che saranno assegnati in dote alla fanciulla. La promessa – o giuramento, con la formula “*iuravit ad sacra dei evangelia corporaliter tactis scripturis sacris*” – è, in genere, precedente l'unione coniugale e rappresenta l'impegno da parte della famiglia di origine a dare la propria figlia, o sorella, in sposa all'uomo che l'ha chiesta in moglie: questi nel giorno delle nozze donerà gli anelli nuziali, d'argento, da uno a tre a seconda del grado di agiatezza che può vantare.

La *locatio dotis* rappresenta la consegna, da parte del padre o dei fratelli della sposa, della dote allo sposo, a matrimonio già avvenuto – in genere dopo circa un mese – e il notaio precisa che la donna è stata “*legitime copulata et coniuncta tempore contracti matrimonii seu matrimonialis consensus*”.

In questa fase lo sposo, da parte sua, esplicitamente promette, in ossequio al dettato statutario, al padre della sposa di restituire la dote in caso di “*morte vel divortio vel alia iusta et rationabili causa contigerit separari sine filiis legitimis*”²².

22 ASAN, Notarile Fabriano (d'ora in poi ANFa), notaio Bartolo di Petruccio, anno 1328, n. 7, c. 37r. Formule analoghe si ritrovano negli atti di altri notai, fabrianesi o anconitani.

L'atto di matrimonio *sponsatio* o *desponsatio*, infine, registra il momento in cui gli sposi, rispondendo alla domanda tipica posta dal notaio "*placet tibi accipere in uxorem (in maritum)*", attraverso formule altrettanto tipiche esprimono il loro consenso: "*placet mihi et accipio te in meam uxorem*" e "*placet mihi et accipio te in meum maritum*", mentre il notaio conclude l'atto con l'affermazione "*et sic matrimonium invicem contraxerunt*"²³.

Il matrimonio viene contratto – come riferisce il notaio – "*per anuli impositionem in digito anulari*"²⁴, a volte con maggiore precisione "*immettendo anulum in digito anulari manus dextre domine ...*"; quanto alla reciprocità del gesto, questa apparirà soltanto dopo il XVI secolo.

L'aspetto caratteristico di questi atti notarili consiste nel fatto che lo stesso notaio è "attore", poiché interviene in prima persona nel momento in cui interroga gli sposi ed è come se avesse registrato nella scrittura la propria voce e quella degli sposi attraverso la loro risposta affermativa pronunciata in prima persona.

I notai anconitani

A mo' di esemplificazione di quanto fin qui esposto, riferirò il contenuto di alcuni atti notarili, rogati da Giacomo di Pellegrino, di cui resta un protocollo del 1391, e da Chiarozzo Sparpalli, del quale restano due protocolli per gli anni dal 1420 al 1447, i due notai più antichi dell'Archivio notarile di Ancona.

A volte succede che l'atto di cauzione dotale, rogato con un certo anticipo rispetto al previsto matrimonio, debba essere annullato per la morte di uno degli sposi: è il caso riferito dal notaio anconitano Giacomo di Pellegrino, il quale, chiamato il 19 gennaio del 1391 a rogare l'atto di cauzione dotale per il matrimonio da celebrarsi tra Lorenzo e Fiorella, "*ante quam*

23 ASAN, Notarile Ancona (d'ora in poi ANAn), notaio Chiarozzo Sparpalli, anni 1420-1439, n. 2, c. 7r.

24 A Genova e Firenze il rito dell'anello nuziale apparve nei formulari di matrimonio dal secolo XV.

dictus Laurentius ipsam dominam Florellam ad eius domum ducere et cum ea numptias celebraret” il 6 maggio dell’anno successivo è chiamato ad annullare il rogito per la morte di Fiorella (la dote viene restituita al padre di lei)²⁵.

Lo stesso avviene per Andrea e Aulivuccia, il cui matrimonio è sciolto per la morte di Andrea, e per Venanzio e Angela, a causa della morte di Venanzio²⁶.

Di miglior sorte, invece, lo spotalizio tra Margherita e Giacomo e anche di un certo lustro visto l’anello d’oro con cui viene celebrata la cerimonia²⁷.

La maggior parte degli atti di cauzione dotale e di matrimonio (complessivamente 27), rogati da Chiarozzo Sparpalli, vedono come protagonisti uomini e donne provenienti dall’altra sponda dell’Adriatico, albanesi, schiavoni, zaratini, che quasi sempre mostrano di comprendere la lingua latina che il notaio usa nella stesura dell’atto.

Quello tra Andrea e Agnese “*sclava*” viene celebrato il 17 settembre 1420 nella casa dello sposo, alla presenza di cittadini anconitani chiamati come testimoni, tra i quali frate Simone priore e rettore della chiesa di San Marco, e “*pluribus aliis*”, cioè molti altri convenuti, prova questa della pubblicità dell’evento²⁸.

È lo stesso notaio che il 14 gennaio del 1432 unisce in matrimonio Agnia di Giorgio di Zagabria e Biagio di Simone “*sclavus*”: dopo le consuete domande e le altrettanto consuete risposte, Biagio “*statim coram dictis testibus et me notario infrascripto dictam Agniam anulo desponsavit secundum modum ritum et consuetudinem civitatis Anconae et iuxta ritum sanctae matris Ecclesie de quibus omnibus et singulis rogaverunt me notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum*”²⁹.

25 ASAN, ANAn, notaio Giacomo di Pellegrino, anno 1391, n. 1, c. 10v.


26 *Ibi*, cc. 8v-9r e c. 51.

27 *Ibi*, c. 101v.

28 ASAN, ANAn, notaio Chiarozzo Sparpalli, anni 1420-1439, n. 2.

29 *Ibi*, anno 1432, cc. 3v-4r.

Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile di Fabriano,
notaio Francesco Adlutoli, anni 1337-1341, n. 11, c. 33



Atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Ancona, esposti al pubblico in occasione della relazione della dott.ssa G. Sturba

Un caso singolare è rappresentato dal matrimonio tra Bono e Giacomina Allegretti, la quale, non conoscendo il latino, ha bisogno di un interprete, tale Tommaso di Andrea da Ragusa, che, “*bene scientis linguam latinam*”, traduce per lei le domande che il notaio le pone³⁰.

Le cauzioni dotali, che in genere precedono di alcuni giorni o mesi l'atto del matrimonio, sono in questi casi contestuali, forse per l'esiguità della dote – quasi sempre limitata a qualche indumento – o forse per il fatto che, essendo gli atti rogati nella casa di qualche amico o conoscente, si cercava di limitare ad una sola occasione la richiesta di ospitalità.

Ancora atti di *desponsatio* nei protocolli di Angelo di Domenico della seconda metà del '400, notaio a cui si rivolgono diversi “schiavoni”, uomini e donne provenienti dalla Schiavonia (o Sclavonia), termine con cui si indicava una regione dell'altra sponda adriatica, compresa tra i fiumi Drava e Sava, affluenti del Danubio.

L'atto di matrimonio tra Caterina e Polo di Schiavonia viene rogato in casa del conte Liverotto Ferretti, che figura quale testimone: forse i due giovani prestavano servizio in quella casa³¹; poi cauzione dotale e immediato matrimonio a seguire tra Simone da Zara e Michela schiavona, che porta in dote 24 ducati d'argento, alcuni gioielli e pregiati tessuti e capi di abbigliamento³².

Ci si imbatte, poi, in un atto singolare: è il 25 febbraio del 1469 ed Artale e Simona, coniugi, si recano dal notaio Angelo di Domenico, perché asseriscono che non è loro possibile reperire l'atto di cauzione dotale rogato dal notaio Mercuzio Benincasa il 3 gennaio 1450. Chiedono, pertanto, che venga redatto un ulteriore atto di cauzione dotale – anche se sono sposi ormai da parecchi anni – e ciò al fine esplicito di garantire la restituzione della dote a Simona, in caso di morte di Artale o di divorzio³³.

30 *Ibi*, anno 1439, cc. 191v-192r.

31 ASAN, ANAn, notaio Angelo di Domenico, anni 1469-1470, n. 49, cc. 36v-37r.

32 *Ibi*, c. 47.

33 *Ibi*, c. 56.

Due precisazioni al riguardo: la dote pare che ammontasse, secondo quanto dichiarato, a 500 ducati d'oro veneziani, più le masserizie per un valore di 20 ducati d'oro veneziani; tra gli atti di Mercuzio Benincasa (di cui si conserva un protocollo³⁴) non figura la cauzione dotale di Simona, la quale forse avrà insistito per chissà quanto tempo affinché Artale facesse finalmente solenne promessa di restituzione della dote nel malaugurato caso di sua morte o di divorzio!

In un altro caso di cauzione dotale il notaio registra la presenza alla stesura dell'atto del figlio di primo letto dello sposo ed entrambi, padre e figlio, si impegnano a restituire la dote, secondo quanto stabilito dallo statuto, addirittura davanti al giudice delle cause civili collaterale del podestà³⁵.

Sempre davanti al giudice i fratelli di Fiorella concedono allo sposo Giacomo la ricchissima dote della sorella³⁶.

Ed ancora una ricca dote per Caterina che va sposa a Silvestro orefice anconitano, a cui fanno seguito due atti rogati nello stesso giorno (30 novembre 1469) con i quali Silvestro affida in deposito al suocero Filippo bottaio parte dei beni dotali di Caterina fino al prossimo mese di giugno e Filippo dichiara di riceverli, secondo una prassi diffusa presso il ceto artigiano; segue, infine, l'atto di "*desponsatio*"³⁷.

Lo Statuto di Fabriano

L'attenzione si sposta, ora, sulla documentazione fabrianese, partendo, anche in questo caso, dallo statuto: lo statuto di Fabriano, il così detto "chiavellesco"³⁸, è stato redatto nel 1415 per volontà di Tommaso Chia-

34 ASAN, ANAn, notaio Mercuzio Benincasa, anni 1447-1450, n. 41.

35 ASAN, ANAn, notaio Angelo di Domenico, anni 1469-1470, n. 49, c. 257.

36 *Ibi*, cc. 303-304.

37 *Ibi*, cc. 311-312. Cfr. ANNA ESPOSITO, *Diseguaglianze economiche e cittadinanza: il problema della dote*, in *Cittadinanza e diseguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secc.)*, Roma 2013.

38 Archivio storico comunale di Fabriano, *Sezione Cancelleria, Statuti*, n. 2. Cfr. *Lo Statuto comu-*

velli³⁹, ma assembla norme e consuetudini già in uso nei secoli precedenti.

Una trentina di rubriche è dedicata al matrimonio, visto soprattutto come evento che sposta capitali da una famiglia all'altra, che consente o rafforza legami più importanti dal punto di vista politico che non da quello affettivo, che crea o mette in discussione equilibri di potere tanto precari quanto fondamentali nella vita cittadina.

Nel Libro I *De causis civilibus* le rubriche 22, 46 e 87 sono dedicate al matrimonio:

- lo statuto prevede che ogni cittadino può prendere moglie dove vuole, purché faccia della promessa di matrimonio e del matrimonio stesso pubblico istrumento (rubrica 87);
- il marito può entrare in possesso della dote della sposa solo dopo averla portata nella propria casa e se l'uomo dimostra di essere poco affidabile il podestà è tenuto a fargli acquistare un bene immobile che eguagli il valore della dote, detratte le spese sostenute per l'acquisto di abiti e ornamenti destinati alla sposa (rubrica 46);
- in caso di restituzione della dote, se i beni matrimoniali non sono sufficienti, la donna può rifarsi sulle proprietà vendute dal marito senza il suo consenso (rubrica 22).

Nel Libro II *De maleficiis* ben 15 rubriche ruotano attorno all'argomento, prendendo in considerazione alcuni aspetti, legati o conseguenti il matrimonio, e cioè:

- la violenza usata nei confronti di donne sposate è punita con una ammenda molto elevata (più del doppio rispetto alla violenza nei confronti di una donna nubile) da ripartirsi tra la donna e il Comune (rubrica 33);
- l'adulterio è punito con pene pecuniarie e corporali – la pubblica

nale di Fabriano (1415), a cura di Giuseppe Avarucci e Ugo Paoli, Fabriano 1999.

39 La famiglia dei Chiavelli regge di fatto le sorti del comune fabrianese per circa un cinquantennio dal 1378 al 1435, instaurando un regime signorile, conclusosi tragicamente con l'eccidio dell'Ascensione (26 maggio 1435).

- fustigazione – a seconda dei casi (rubriche 34 e 35);
- la coercizione di una donna a lasciare la casa paterna con la forza o la seduzione o l'adescamento è punibile con una ammenda di 400 libbre di ravennati e anconitani (rubrica 36).

Lo statuto persegue, dunque, i “matrimoni per forza”?

Un gruppo abbastanza compatto di rubriche, dalla 78 alla 85, contiene ancora disposizioni relative ai matrimoni e alle doti.

La rubrica 78, in modo particolare, si presenta come un piccolo codice, nel quale gli aspetti giuridici si fondono a quelli rituali e consuetudinari, imponendo il numero massimo dei partecipanti alla cerimonia nuziale (non più di sei uomini e sei donne).

Ma il fulcro della rubrica, che ha conseguenze pratiche immediate e la cui applicazione è poi testimoniata dalla documentazione archivistica, è l'ordine ribadito a colui che si sposa di far redigere da un notaio di Fabriano pubblico istrumento del matrimonio e della dote della moglie. Seguono divieti circa alcune usanze, ritenute ormai paganeggianti, che facevano da cornice ai festeggiamenti e, nell'intento di sostituire ai riti pagani quelli della Chiesa, il legislatore dispone che nello stesso giorno in cui avviene il giuramento davanti al notaio gli sposi si rechino nella chiesa parrocchiale per ricevere la benedizione sacerdotale.

Altre disposizioni seguono a regolamentare il lusso e le spese, con il fine protezionistico di salvaguardare il patrimonio, che era poi la base su cui si fondava il potere politico di alcune famiglie: pertanto, non era consentito di donare alla sposa più di un anello (ordine a volte disatteso) e di inviare regali ai congiunti, in particolare vesti e calzature.

Pesanti sanzioni pecuniarie sono previste per colui che pretende, con parole o minacce, di ottenere in moglie una donna senza il consenso del padre, del fratello o dello zio; nella medesima pena incorre la madre che promette in sposa la figlia orfana senza il consenso di due tra i parenti più prossimi.

A favore della donna lo statuto stabilisce che, se il marito o il suocero non danno prova di amministrare con oculatezza i propri averi, i beni dotali vengano affidati alla moglie o alla nuora, purché esse paghino le tasse al comune.

Ulteriori rubriche, anche nel Libro III *De officiis*, continuano a dettare norme sulla gestione della dote, per cui appare evidente che l'attenzione del legislatore è rivolta ancora una volta alla difesa del patrimonio.

I notai di Fabriano

Lo Statuto impone, dunque, che si rediga pubblico strumento della promessa di matrimonio o del matrimonio stesso ed è proprio in esecuzione del dettato statutario che negli atti dei notai diventa possibile reperire la maggiore quantità di notizie su questo argomento.

L'Archivio notarile di Fabriano, il più antico delle Marche, inizia con un protocollo del 1297 del notaio Giovanni di maestro Compagno, notaio itinerante che roga a Fabriano ma anche in località limitrofe (Cerreto, Bargatano, Avenza etc.)⁴⁰.

In questo protocollo, che comprende rogiti dal 1297 al 1302, numerosissimi sono gli atti di consegna della dote (circa 60), ai quali si intersecano atti di restituzione di dote, di saldo di dote e di incremento della dote a seguito di lasciti o donazioni che le spose hanno ricevuto nel tempo dai loro familiari.

L'istituto dell'incremento dotale sembra essere tipico della zona, mentre sicuramente caratteristici sono gli atti detti di *morgengabio*, anch'essi numerosi in questo protocollo – ma destinati a scemare con il passare degli anni – conseguenza del permanere della influenza del diritto germanico nell'intero territorio fabrianese rimasto sotto il dominio longobardo almeno fino alle soglie del XIII secolo, quando Fabriano, a seguito della sottomissione di alcune comunità circonvicine e di alcuni privilegi imperiali, comincia ad attestarsi come comune autonomo dominante.

40 ASAN, ANFa, notaio Giovanni di maestro Compagno, anni 1297-1302, n. 1.

Il *morgengabe* o *morgengabio* ovvero “il dono del mattino” consiste nella donazione della quarta parte dei beni del marito che egli fa, la mattina successiva alle nozze, alla sposa per averne constatato la verginità; il morgengabio in genere segue l’atto di acquisizione della dote da parte dello sposo, così che sembra di trovarsi di fronte ad uno scambio di doni.

Per il resto, le carte fabrianesi rimandano una realtà simile a quella anconitana e di altri comuni marchigiani: alcuni spozalizi avvengono nelle private dimore delle famiglie coinvolte, nella casa di amici o dello stesso notaio, nella piazza o davanti la porta delle mura cittadine o all’interno di qualche chiesa; la scelta, in questo ultimo caso, non sembra, però, dettata dal fatto che si tratti di un luogo di culto, quanto piuttosto da motivazioni che si devono supporre del tutto estemporanee, come avviene nel caso del notaio Francesco Adiutoli il quale roga nello stesso giorno, all’interno della chiesa di Santa Maria di Albacina, due atti di *locatio dotis* intervallati da un atto, anche questo rogato nella stessa chiesa, ma che non ha alcuna attinenza con gli altri: è il 20 gennaio 1336 e, forse, la chiesa offriva un sicuro riparo dalla inclemenza del tempo⁴¹.

Un altro atto di questo notaio, datato 30 aprile 1339⁴², mi è sembrato interessante per alcuni motivi: la scena si svolge all’aperto, data la stagione primaverile ed una probabile bella giornata, nella piazza di Albacina dove una piccola folla si è radunata. Ci sono alcuni personaggi del luogo, chiamati a fare da testimoni, c’è Bartoluccio, lo sposo, e Bartolo Tadei, il padre di Matiola, la sposa.

Bartoluccio dichiara di aver ricevuto da Bartolo 108 libbre ravennati e anconitane (una somma non trascurabile dal momento che la dote ammontava – nella maggior parte dei casi esaminati – ad una quarantina di libbre ravennati e anconitane, poco più poco meno) quale dote di Matiola, dote che egli si impegna a restituire in caso di scioglimento del matrimonio.

41 ASAN, ANFa, notaio Francesco Adiutoli, anni 1333-1336, n. 10, cc. 52-53r.

42 ASAN, ANFa, notaio Francesco Adiutoli, anni 1337-1341, n. 11, c. 33r.

A questo atto di locazione dotale segue immediatamente l'atto di morgengabio: essendo questa l'unica testimonianza, nel protocollo notarile, del ricorso a tale consuetudine, si può pensare che si sia quasi del tutto persa memoria del diritto longobardo oppure che Bartoluccio sia stato motivato da un grande, forse grandissimo, amore; ipotesi questa non del tutto vana, dal momento che una annotazione, "*cassa voluntate partis*", sul margine sinistro della carta, riferita alla locazione dotale, può far balenare l'idea che Bartoluccio, proprio come i generosi personaggi delle commedie plautine, abbia rinunciato alla dote di Matiola, il cui amore era evidentemente per lui il bene più prezioso!

Ancora un esempio di atto notarile, questo della metà circa del '400: il notaio è Gaspare Stelluti e l'atto è datato 25 maggio 1448⁴³; l'azione si svolge a Fabriano in una strada ("in quadam strata publica") del quartiere di San Biagio nei pressi della casa paterna della sposa, alla presenza del solito gruppetto di persone: i testimoni non potevano mancare per obbligo di normativa, qualche membro della famiglia ci sarà stato, come pure è da immaginare che si sia fermato qualche passante curioso.

Paolo, padre di Gariana, promette di dare la propria figlia in moglie ad Antonio e di consegnargli la dote stabilita nel tempo che verrà indicato da mastro Nicola sarto di Sassoferrato e Giacomo di Nicola fabrianese.

La presenza di questi due personaggi risulta abbastanza atipica, come atipico è il loro ruolo, ma si può pensare che, non riuscendo ad accordarsi su una data, il padre della sposa e lo sposo abbiano delegato questo compito a due uomini che godevano della loro fiducia, nella speranza di avere un responso equanime ben accetto ad entrambi. Antonio, da parte sua, giura sulle sacre scritture di prendere in moglie Gariana secondo le norme dello statuto. Il giuramento chiude l'atto, a cui fa seguito immediatamente quello della "*desponsatio*". La dote arriverà quando mastro Nicola e Giacomo avranno fissato il giorno adatto ...

43 ASAN, ANFa, notaio Gaspare Stelluti, anno 1448, n. 47, c. 68.

Dopo poche carte ci si imbatte in un altro atto di promessa dotale e di *sponsatio*, rogito che impegna il notaio per ben quattro carte⁴⁴, ma il gioco vale la candela, perché il matrimonio è tra l' "egregius vir" Vincenzo Baldini e Carubina, figlia del nobiluomo Alberto Orlandi: è chiaro che le famiglie coinvolte sono tra le più eminenti, vista anche la moltitudine di illustri personaggi presenti all'atto, esimi dottori, maestri (diremmo oggi professionisti) e titolati di Fabriano e località viciniori (Serra San Quirico, Cerreto).

Poche righe, invece, a seguire per un matrimonio di gente comune "et dictus Petrus desponsavit ipsam Silvestrinam cum anulo more solito" (20 giugno 1448)⁴⁵.

Siamo, ormai, alle soglie del Concilio di Trento.

Negli anni 1538-1543 il notaio Giovanni Battista di Polidoro Saraceni offre ulteriori testimonianze con atti di promessa dotale e di *sponsalia*, che sovente avvengono nello stesso giorno, con atto immediatamente successivo, come nel caso di Baldassarre ed Angelina⁴⁶, Costantino e Jacoba⁴⁷, Bitto e Vincenza⁴⁸, Cipriano ed Ippolita⁴⁹ e tanti altri uomini e donne dai nomi anche desueti; mentre altre volte succede che la *promissio dotis* e la *sponsatio* vengano rogati da notai diversi, come nel caso di Cola di Pietro Gasperino e Benedetta del fu maestro Domenico, insegnante di lettere ("praeceptor ludi litterarii"), la cui promessa dotale è del notaio Romualdo Rigi, mentre vengono sposati "per anuli dationem" il 28 ottobre 1542 dal notaio Saraceni⁵⁰.

44 *Ibi*, cc. 73-76.

45 *Ibi*, c. 85v.

46 ASAN, ANFa, notaio Giovanni Battista di Polidoro Saraceni *senior*, anni 1538-1541, n. 516, cc. 5-6.

47 *Ibi*, cc. 14-15.

48 *Ibi*, c. 167.

49 ASAN, ANFa, notaio Giovanni Battista di Polidoro Saraceni *senior*, anni 1542-1543, n. 517, cc. 5-6.

50 *Ibi*, cc. 144-145.



Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile di Falerone,
notaio Giovanni Battista di Polidoro Saraceni, ann 1538-1540,
n. 516, cc. 214-215

Atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Ancona, esposti al pubblico in occasione della relazione della dott.ssa G. Sturba

Ultimo caso, quello di Luca Antonio e Francesca.

In occasione della loro unione sono presenti il padre della sposa per esprimere il proprio consenso, la nonna di lei, ma anche il padre dello sposo, presenza raramente documentata, ma nel caso specifico richiesta e motivata dalla giovanissima età degli sposi, per i quali il notaio a margine annota “maior XIV” e “maior XII”⁵¹.

Ipotesi conclusive

Questo è quanto emerge dalla documentazione conservata fino ai nostri giorni, arida sotto molti aspetti, fredda – come dice Yourcenar⁵² – dalla quale non traspaiono né sentimenti né affetti.

Come si saranno avvicinati al matrimonio i giovani uomini e le giovani donne – o anche meno giovani uomini e donne – dei secoli trascorsi? La volontà dei padri quanto avrà ostacolato, o influenzato, la propensione dell’anima? Quanti saranno stati i “matrimoni per amore” e quanti “per forza”?

Se le ricerche nei documenti consentono di fare statistiche sul valore delle doti assegnate e calcolare da queste l’appartenenza all’uno o all’altro dei gruppi sociali, certo resta quasi impossibile rispondere a domande che riguardino la sfera affettiva degli individui⁵³.

51 ASAN, ANFa, notaio Giovanni Battista di Polidoro Saraceni *senior*, anni 1538-1541, n. 516, c. 215: 9 luglio 1541 “Postquam immediate prefata domina Francisca interrogata per me notarium infrascriptum an voli consentire in dictum Lucam Antonium tamquam in eius sponsum et virum legitimum et ab eo recipere anulum aureum in signum veri et legitimi matrimonii respondit quod sic. Item dictus Lucas Antonius similiter interrogatus an voli consentire in dictam dominam Franciscam tamquam in eius sponsam et uxorem legitimum et eidem dare anulum in signum veri et legitimi matrimonii respondit quod sic. Et sic prefati Lucas Antonius et domina Francisca per verba de presenti et per anuli dationem et receptionem mutuo consensu matrimonium legitimum contraxerunt rogante me notario”.

52 MARGHERITE YOURCENAR, *Care memorie*, Cles (TN) 2002, pag. 6.

53 PHILIPPE BRAUNSTEIN, *Approcci all'intimità. Secoli XIV-XV*, in *La vita privata dal feudalesimo al rinascimento*, a cura di Philippe Ariès e George Duby, Milano 1993, pagg. 446-526; NATALIE ZEMON DAVIS, *La passione della storia. Un dialogo con Denis Crouzet*, Roma 2007.

Si possono, soltanto, formulare ipotesi, mescolando le informazioni che vengono dalle fonti documentarie a quelle fornite dalla letteratura e dalle “cronache”, appunti, epistolari o diari di autori coevi.

Da queste fonti emerge un dato inconfutabile: la Chiesa, pur non avendo ancora disciplinato dal punto di vista normativo il matrimonio, ha plasmato, attraverso i suoi predicatori e le pratiche devozionali quotidiane, la mentalità delle persone, inculcando in esse la propria morale matrimoniale, influenzando pensieri e comportamenti.

Il “libero consenso” degli sposi non prescinde, pertanto, da una serie di convincimenti assimilati e praticati, nella maggior parte dei casi, in un clima di naturale accondiscendenza.

Il sentimento comune nutrito nei confronti dei genitori sembra sia stato, dunque, per tutto il medioevo e ben oltre, quello di un profondo rispetto e di una quasi generale obbedienza: si guardava, il più delle volte, alla figura paterna come ad una figura sacerdotale o sacra e pertanto la sua autorità, minimamente messa in discussione, era accolta con sottomissione spontanea; arrivare alla nozze senza la benevolenza e la benedizione paterna, propiziatoria di un buon avvio e di buon esito all’evento, poneva gli sposi in una dimensione di percepita immoralità, quasi di sacrilegio. Così come di fondamentale importanza era, per la donna, il passaggio dalla casa parentale a quella maritale, passaggio che segnava il termine di uno stato e di un modo di vita e l’inizio di un altro, e perciò veniva accompagnato da riti simbolici, anche questi con valore propiziatorio, che rimarranno a lungo nel folklore anche se sempre più spogli del significato intrinseco e con valore crescente di mera cornice scenografica.

Dalla letteratura, infine, si possono trarre informazioni sulla percezione del sentimento amoroso, dal romanzo cortese alla novellistica italiana del Trecento. Boccaccio, in particolare, nel *Decameron* introduce in diverse novelle il tema della soggezione alla volontà paterna o fraterna: il caso di Isabetta da Messina e di Ghismonda di Salerno si pongono, invece, come emblematici tentativi di autonomia di azione e di pensiero.

Le due figure femminili, la prima di estrazione borghese (diremmo oggi), l'altra di nobile condizione, contrastano il volere e le aspettative dei fratelli e del padre ciascuna secondo la propria indole e sensibilità: l'una al silenzio, l'altra ad un'oratoria dotta affidano la propria sorte, entrambe consapevoli che soltanto il sacrificio estremo potrà riscattarle.

Alcuni secoli dopo – ma emblematicamente la vicenda è collocata nel medioevo – il poeta dell'amore per eccellenza, Shakespeare, proporrà con Romeo e Giulietta un ulteriore esempio di trasgressione al volere dei padri: la sfida a tutti gli ostacoli legati all'appartenenza sociale, alla ragione politica, persino al nome, trova il suo tragico epilogo, nemesi divina o trionfo di un altro tipo di amore, quello che attraverso la pacificazione delle due famiglie, prelude alla tranquillità cittadina, unico vero scopo di tutta l'epoca – o epopea – comunale.

Quali considerazioni, dunque, si possono formulare a fine di questa chiacchierata? Mi accorgo di aver lasciato sul campo più domande che risposte, difficili a volte impossibili da formulare, per cui, per chiudere il cerchio, mi riallaccio al titolo del discorso: proprio come poeticamente dice *La marche nuptiale* di Georges Brassens, divulgata tra quelli della mia generazione dalla versione di Fabrizio De Andrè, “matrimoni per amore, matrimoni per forza, di gente di ogni tipo, di gente di ogni sorta” si sono sempre susseguiti nel tempo e le carte antiche – come si è visto – recano testimonianza di innumerevoli unioni matrimoniali, esempi di adattamento o contrapposizione alla mentalità coeva, per le quali spesso è possibile accertare una somiglianza tra le sole caratteristiche estrinseche.

A (parziale) consolazione degli esseri umani resta, invece, l'idea che ogni matrimonio, dal momento iniziale a quello conclusivo, sia stato, o sarà, per i suoi protagonisti, sempre unico nella storia ...



Matrimonio/Patrimonio

Contributo a un percorso di conoscenza del Diritto

2° incontro **La Dote**

6 marzo 2018

Sala conferenze Archivio di Stato di Ancona - via Maggini, 80

16.00 Saluti istituzionali e introduzione - Intervengono:

Emma Capogrossi Assessora Politiche Sociali e Pari Opportunità Comune di Ancona

Pietro Ciartletta Presidente Consiglio Notarile Ancona

Meri Marziali Presidente Commissione Pari Opportunità delle Marche

Laura Pergolesi Presidente Forum Donne Comune di Ancona

Maula Sciri Direttrice Archivio di Stato Ancona

16.30 **"Matrimoni per amore, matrimoni per forza": gli sponsali ad Ancona e Fabriano in epoca medioevale**

Gioia Sturba Archivista

17.30 **Dalla Dote alla comunione dei beni: aspetti notarili**

Barbara Federici Notaia

18.30 **Contratti Notarili - visita al patrimonio archivistico presso l'Archivio di Stato Ancona**

Gioia Sturba Archivista

Presenta: **Marina Turchetti** Presidente Associazione Reti Culturali di Ancona - onlus

L'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona per la formazione professionale (n. 2 crediti)

2° incontro Il Potere, i Diritti - martedì 27 novembre 2018 - Sala conferenze Pinacoteca comunale "Benincasa" di Ancona

Info: reticulturali@virgilio.it



Dalla dote alla comunione dei beni: aspetti notarili

BARBARA FEDERICI, Notaio

Scopo dell'intervento è quello di tratteggiare i lineamenti dell'istituto della dote così come disciplinato nel Codice Civile del 1942, dagli articoli 177 e seguenti, vigenti fino al 20 settembre 1975, ovvero fino all'entrata in vigore della Riforma del diritto di famiglia (di cui alla Legge 151 del 19 maggio 1975), che ha radicalmente modificato il Libro Primo di tale codice.

Ma prima di addentrarmi in definizioni e disquisizioni giuridiche, vorrei condividere con Voi un ricordo della mia famiglia, a mio avviso significativo e rappresentativo della “parabola discendente” compiuta dall'istituto della dote nel XX secolo, che ha portato poi al suo completo superamento, anzi all'attuale divieto di costituzione di vincoli dotali.

Il mio bisnonno materno ebbe quattro figlie.

La quarta, come spesso accadeva e forse come accade ancora, nacque a considerevole distanza dalle altre, nell'ultimo tentativo dei suoi genitori di avere un erede ... maschio!

Correva l'anno 1923.

Fu così che quando venne per lei il tempo di maritarsi, le prime tre lo erano già da tempo e le doti costituite per assicurare loro un buon matrimonio avevano di molto “alleggerito” il patrimonio del mio avo.

Per questo il mio bisnonno fu costretto a prendere una decisione sorprendentemente moderna: consentì a questa figlia di studiare!

E lei studiò, si laureò in Lettere e divenne un'apprezzata professoressa.

Il mio bisnonno, senza saperlo, aveva fatto un dono di immenso valore a questa figlia: l'aveva dotata di cultura, ma soprattutto l'aveva resa una donna emancipata!

La dote consisteva, recita testualmente il Codice, *“in quei beni che la moglie o altri per essa apporta...al marito per sostenere i pesi del matrimonio”*.

Per comprendere l'istituto della dote non possiamo prescindere da un suo inquadramento nella più ampia disciplina del matrimonio secondo il Codice Civile del 1942, basata su una concezione patriarcale della famiglia e su una sostanziale disparità di trattamento dell'uomo e della donna, che ha radici culturali, prima che giuridiche, antichissime per non dire ancestrali.

Tale concezione patriarcale si connetteva ad una presunta fragilità della donna e ad una sua incapacità di amministrarsi liberamente, sì da rendere necessario un sistema di tutele per la donna maritata, specie sotto il profilo patrimoniale, di fronte ad una altrettanto presunta maggiore esperienza e idoneità del marito a condurre gli affari di famiglia.

Per tale ragione, a norma degli articoli 144 eseguenti del Codice Civile del 1942, la moglie veniva affidata alla protezione e alla potestà del marito, riconosciuto quale capo della famiglia e, in quanto tale, detentore di poteri e di un'autorità in base a norme considerate di ordine pubblico e quindi inderogabili.

Era dovere del marito provvedere al mantenimento totale della moglie, anche se la moglie avesse avuto beni propri (cosiddetti beni parafernali); mentre nei confronti dei figli, l'obbligo di mantenimento gravava anche al tempo su entrambi i genitori.

Ed è in questo quadro giuridico che si può comprendere la funzione della dote:

assicurare con i redditi prodotti dai beni costituiti in dote le risorse finanziarie necessarie al sostentamento della famiglia, così da concorrere *“ad sustinenda onera matrimoni”*, ovvero a sostenere i pesi derivanti dalla costituzione della famiglia.

Con la dote la moglie poteva assolvere, altresì, in caso di presenza di figli, all'obbligo di contribuire al loro mantenimento.

La dote consisteva quindi in un **vincolo** posto a garanzia di determinati interessi (quelli della famiglia), a fronte del quale si aveva un incremento del patrimonio del marito e che, stante la specifica finalità, era destinato ad essere temporaneo in quanto legato alla permanenza del vincolo matrimoniale.

La costituzione

L'atto costitutivo della dote rientrava nel genere più ampio delle convenzioni matrimoniali, intendendosi per tali quegli accordi volti a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, per la cui costituzione veniva prevista, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico a ministero del Notaio.

L'atto poteva essere stipulato, anzi solitamente era stipulato, prima del matrimonio e parti dello stesso potevano essere, oltre agli sposi, anche quei terzi che per la sposa volessero costituire la dote (solitamente i suoi genitori o altri parenti).

La celebrazione del matrimonio, ovviamente, si poneva come *condicio iuris*, come elemento condizionante l'efficacia della convenzione.

L'oggetto e la disciplina

Si poteva costituire in dote qualunque specie di bene, mobile o immobile o una pluralità di questi, purché presente nel patrimonio del costituente (essendo vietata la costituzione con riguardo ai beni futuri).

Il concetto di bene veniva interpretato in senso ampio, così da ricomprendervi qualsiasi diritto avente contenuto patrimoniale (ad esempio i diritti di credito, ma anche i diritti reali di godimento quali l'usufrutto o la nuda proprietà).

In base alla tipologia di bene costituito in dote si distingueva tra “dote di quantità” e “dote di specie”.

Si definiva “dote di quantità” quella il cui oggetto era costituito da som-

me di denaro o crediti, o in genere da cose fungibili, oppure da cose consumabili.

In questo caso, i beni in dote passavano in proprietà al marito, mentre alla moglie veniva riconosciuto un diritto alla restituzione (allo scioglimento del matrimonio) del *tantundem*, ovvero dell'equivalente.

Si aveva invece una “dote di specie” se l'oggetto era costituito da beni immobili o da beni mobili stimati nell'atto costitutivo al solo scopo di determinarne il valore e non di trasferirne la proprietà.

In questo caso la proprietà dei beni spettava alla moglie, mentre al marito venivano attribuiti i diritti di godimento e di amministrazione.

Era questa la “vera” dote, ovvero quella alla quale si applicavano i tipici vincoli di inalienabilità e di inespropriabilità ai quali accennerò nel proseguo.

Ma vediamo più nel dettaglio quali erano i diritti spettanti al marito.

A norma dell'art. 184 del Codice, il capo della famiglia aveva diritto al possesso e all'amministrazione dei beni dotali, nonché alla riscossione dei frutti dei quali diventava proprietario.

Riguardo a tale ultimo aspetto, si precisa che l'atto costitutivo della dote poteva prevedere il cosiddetto “patto di spillatico”, ovvero un'attribuzione di parte delle rendite dotali alla moglie per far fronte alle sue “*minute spese e per bisogni della sua persona*”.

Lo spillatico non esimeva il marito dal generale obbligo di mantenimento, ma consentiva alla moglie la libertà di disporre della somma concessa. Che tale libertà fosse in verità minima è evidente anche dall'etimologia della parola, che trae la sua origine dalla parola “spilli”, in quanto in origine il pretesto per tale pattuizione era rappresentato dalle spese per l'acquisto di spilli e analoghi oggetti!

Il potere dato al marito, tuttavia, nello spirito della legge non era dato nell'interesse dello stesso, bensì in vista di un interesse superiore, quello di far fronte ai bisogni della famiglia.

È per questo che si ponevano a carico del marito tutte le obbligazioni imposte per legge all'usufruttuario, in primis l'obbligo di possedere i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, di provvedere alla manutenzione, nonché la responsabilità per eventuali prescrizioni o per le usucapioni subite.

Inoltre, la costituzione della dote dava luogo, a norma dell'articolo 2817 n. 3 del Codice del 1942, all'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del marito, a garanzia del diritto alla restituzione dei beni dotali spettante alla moglie (la quale ovviamente poteva rinunciare a tale iscrizione).

Il vincolo dotale

Conseguenza fondamentale della costituzione della dote era il sorgere del relativo vincolo, ovvero del regime di inalienabilità e inespropriabilità, dettato nell'interesse della famiglia.

Si rammenta che tale regime era tipico solo della "dote di specie".

A norma dell'art. 187 del Codice del 1942, né il marito né tantomeno la moglie potevano alienare o altrimenti disporre (ad esempio costituendo un'ipoteca, un pegno o altra garanzia) dei beni dotali, a meno che tale facoltà non fosse stata consentita nell'atto costitutivo.

In mancanza di tale previsione, occorreva oltre al consenso di entrambi i coniugi, anche apposita autorizzazione del Tribunale e l'alienazione era consentita solo in caso di necessità o utilità evidente.

Per l'atto di trasferimento o l'obbligazione assunta su beni dotali che non fosse stata consentita dall'atto costitutivo o autorizzata dal Tribunale, l'art. 190 del Codice prevedeva la sanzione più grave prevista dall'ordinamento: la nullità.

Infine, i beni in dote non potevano essere espropriati, neppure per debiti contratti durante il matrimonio per sopperire ai bisogni familiari.

La restituzione

A seguito dello scioglimento del matrimonio (per morte – anche pre-

sunta, per dispensa, per matrimonio rato e non consumato,...) o del suo annullamento (ad esempio nel caso di consenso estorto con la violenza), la dote cessava la sua funzione e pertanto, in capo al marito sorgeva un obbligo di restituzione a favore della moglie o dei suoi eredi.

Una restituzione immediata dei beni in caso di “dote di specie”, oppure una restituzione per equivalente e da effettuarsi decorso un anno dallo scioglimento in caso di “dote di quantità”.

Dalla Riforma del diritto di famiglia alle evoluzioni dei giorni d'oggi

Il 19 Maggio 1975, il Parlamento Italiano con una larghissima maggioranza approvò la Legge 151 per la riforma del nuovo diritto di famiglia.

Si tratta di una riforma decisiva nello sviluppo giuridico e sociale del Paese, che riconosce alla donna una condizione di completa parità con l'uomo, all'interno della famiglia.

Per la verità, già nel 1948 la Costituzione Repubblicana aveva proclamato solennemente la parità di diritti e doveri tra i coniugi, con gli articoli 29, 30 e 31, ma ci vollero ancora quasi trent'anni perché la società italiana fosse pronta e le forze politiche trovassero il necessario accordo per riformare il codice civile del 1942.

Le novità della riforma prendevano atto di quanto stava accadendo nella società e accelerarono la trasformazione del ruolo delle donne nella società.

Fu una riforma che possiamo definire epocale, che innovò radicalmente la disciplina del matrimonio e della filiazione e che portò *in primis* ad una equiparazione dei coniugi, nei diritti e nei doveri:

“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”, recita l'attuale articolo 143 del Codice Civile e ancora: “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”

Niente più potestà maritale, né dovere di protezione e mantenimento in capo al solo marito, né obbligo per la moglie di accompagnare il marito dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza, ma soprattutto, come emerge dalla lettura del suddetto articolo, per la prima volta si riconosce valore al lavoro della donna, anche quello casalingo.

Ne segue l'introduzione, quale regime patrimoniale legale (ovvero applicabile in mancanza di diversa convenzione matrimoniale stipulata tra i coniugi), della comunione dei beni, per effetto della quale si determina una proprietà degli acquisti compiuti anche separatamente dai coniugi durante del matrimonio, a prescindere dal contributo economico dato dai singoli coniugi.

Le eccezioni al regime legale degli acquisti in comunione sono poche e sono tassativamente previste dall'articolo 179 del codice civile.

L'amministrazione di tali beni, inoltre, compete sia al marito che alla moglie, i quali sono liberi di agire disgiuntamente l'uno dall'altra, salvo che per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per i quali la legge impone il consenso di entrambi i coniugi.

Merita un cenno l'istituto dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice: l'introduzione di tale figura ebbe il merito di sancire il rilievo economico del lavoro svolto dai familiari dell'imprenditore e di superare la presunzione che il lavoro svolto all'interno dell'ambiente familiare da un coniuge, un figlio, un fratello o sorella, ma anche da un soggetto stabilmente convivente o da un affine entro un certo grado, fosse da considerare come prestazione gratuita, offerta nell'adempimento di un dovere familiare.

La norma prevede, infatti, che il familiare abbia diritto al mantenimento e a partecipare agli utili dell'impresa laddove svolga la sua attività di lavoro *“nella famiglia o nell'impresa familiare”*, con ciò parificando il lavoro casalingo alle prestazioni svolte all'interno dell'impresa.

La riforma in parola eliminò completamente dal nostro ordinamento l'istituto della dote, statuendo per di più la nullità di *“ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote”*.

Sono passati poco più di quarant'anni da tale riforma e indubbiamente in questo arco temporale la società italiana ha subito mutamenti ed evoluzioni molto importanti e così la sua "cellula base", ovvero la famiglia.

Una famiglia sempre meno fondata sul matrimonio, stante il drastico calo delle celebrazioni registrato negli ultimi anni, e sempre di più basata su relazioni "di fatto", che in alcuni casi rappresentano una fase di preludio al matrimonio, ma che possono anche ricoprire un ruolo ad esso del tutto alternativo: dalle ultime rilevazioni Istat emerge che dal 2008 al 2014 i matrimoni sono diminuiti al ritmo di quasi 10.000 l'anno, mentre le unioni di fatto sono più che raddoppiate dal 2008, superando il milione nel 2013-2014.


Una famiglia sempre meno stabile, per via dell'accentuata propensione dei coniugi alla separazione e al divorzio.

In questo contesto sociale, la comunione dei beni appare oggi un regime patrimoniale legale sempre più derogato dalle coppie: secondo l'Istat nel 2012 l'incidenza dei matrimoni in regime di separazione dei beni è pari al 68,9%.

Tornano oggi ad essere moderne e attuali le considerazioni del prof. Carlo Alberto Funaioli, autore nel 1965 della voce "Dote (diritto privato)" dell'Enciclopedia del diritto: "Com'è noto si preferisce di regola il regime patrimoniale della separazione dei beni...che lascia ai coniugi molta maggiore libertà nello scegliere e mutare gli investimenti dei beni stessi, di fronte alle mutevoli necessità economiche".

Sono i corsi e i ricorsi della storia.

(Ndr) L'istituto della dote sopravvive, se non nei fatti, in antiche tradizioni locali, come *La Cavata delle Zitelle* a S. Paolo di Jesi, che si tiene ogni anno a dicembre. La festa trova origine nel 1702, quando per testamento il reverendo don Antonio Agabiti destinò i frutti di un possedimento alla costituzione di una dote da assegnare, con estrazione a sorte, a due giovani "di sani principi morali e da maritarsi", tra 18 e 28 anni. Ancora oggi la dote in denaro (516 euro, pari a un milione di lire) viene elargita alle sorteggiate, residenti nel Comune e che ne abbiano fatto richiesta: poi, come vuole il testamento, viene consegnata dopo nove mesi dalla data del matrimonio.



Oggi otto del mese di Agosto
 Milleottocentottantasei in Ancona, in
 Via Guasco, e precisamente nell'abitazi-
 one del Sig. Michele Duranti, in
 occasione del matrimonio che celebravasi il
 giorno undici corrente fra la propria fi-
 glia Maria Luisa col giovane
 Menotti Pirani, e Virgilio
 Danesi chiamato da entrambi le fa-
 miglie dei Sposi per redigere l'Atto
 di Assegno di ciò che la famiglia
 Duranti dà e concede alla Sposa
 per propria Dote, e per questo, e qui
 ne faccio apposito elenco, firmato da
 me e dai Testimoni.

Setto
 composti completamente con dei garanziali:
 Sciarotta paia Masei e mezza -
 Fedorette Masei paia
 Fedorette More paia
 Coperte numero Sei -
 Biancheria
 Numero dodici Canucci di tela
 Setta dodici Canucci di mangochiani.

Ancona, 8 agosto 1889
 Atto di Assegno di Dote, con elenco redatto dal notaio Virgilio Danesi

Numero Sei Camicie di cotone
 Numero Ventidue Settane
 Numero Dieciotto paia di mutande
 Numero quattro Buste
 Numero Sei accappatoi
 Numero Dieciotto Camicebianchi
 Numero Dieci Copribusti
 Numero Sei Maglie
 Numero Quaranta paia calze
 Numero quattro paia di bianchi
 Numero quarantasette fazzoletti da notte
 Numero Ottanta fazzoletti da giorno
 { dei quali sessantotto di cotone e dodici
 { di seta -
 Numero dodici grembioli -
 Numero quaranta asciugamani -
 Numero Sei Lavagne grandi
 { " quattro Lavagne piccole -
 Numero Settantaquattro Sabotelli
 Numero Sei Fiori da cucina -
 Numero Dieci Asciugamani da cucina -
 Numero Sei Pantaloni grossi -

Abiti

Abiti diversi numero Otto, dei qua-
li due di Sete e Sei di Lana -
Uno Scialle di Francia / (ang. Echos) /
Numero Quattro paia di guanti
Numero Due Venti
Numero Due Pantaloni -
Numero Sei paia di cravatte -

Mobilie

Un letto di noce con piuma di matino
Due Macchine per la lavatura di Seta

Un fascino di raso rosso -
Un Album - Un Libro da messa -
Un porta ritratti di peltre verde -
Un necessario da Suvoro -

Oro

Numero Sei paia di orologi a
dorso -
Numero Cinque anelli di forme
Numero due fermagli
Numero due braccialetti / d'oro /
(Una posata d'argento -)

IL POTERE, I DIRITTI

Patriarcato e Matriarcato: i diritti umani

PATRIZIA CAPOROSSI, Filosofa e Storica delle Donne

*Sventurata, non tormentarti troppo il cuore:
ma torna a casa e pensa alle tue cose
telaio e fuso*

Iliade, VI (vv. 486-490)

*Caro padre in su le spalle a me ti recal
Seguami Iulio al pari; Creusa dopo*

Eneide, II (vv. 1153-1159)

L'approccio e l'orizzonte

Partiamo da un assunto. Siamo tutti mammiferi, maschi e femmine, con alcuni stigma espliciti e simmetrici: intanto sicuramente nelle ghiandole mammarie (solo nella pubertà la donna produce quantità di estrogeni e progesterone accrescendo la forma ghiandolare; nell'uomo, invece, lo sviluppo progredisce solo parzialmente per la secrezione di androgeni da parte dei testicoli) e, inoltre, nell'apparato sessuale il clitoride è il cosiddetto *pene femminile*, quale struttura omologa del comune *tubercolo genitale* primario¹. Tale rimando anatomico può permettere di avvertire, intanto, come sia la società a costruire, sui generi sessuati, visioni culturali, con ruoli e funzioni specifiche, rispetto proprio alla dimensione sociale umana sessuata, di cui *Patriarcato* e *Matriarcato* sono emblema(tiche).

¹ Cfr. VINCENZO CAPPELLETTI, *Sessualità: la costruzione del concetto* in *La scienza tra storia e società*, Studium, Roma 1978.



UTROBA CAVE. Nei Monti Rodopi, in Bulgaria. Scolpito a mano e ci sono prove che l'apertura della grotta sia stata modellata dagli antichi Traci intorno al 1000 a.C.. È stato riscoperto nel 2001. Gli archeologi sollevano l'ipotesi che un altare sia stato costruito alla fine della grotta, a circa 22 m di profondità, o alla cervice o all'utero. A mezzogiorno, la luce penetra nel tempio attraverso un'apertura nel soffitto, proiettando un'immagine di un fallo sul pavimento. Quando il sole è ad angolo retto, a fine febbraio o agli inizi di marzo, il fallo diventa più grande e raggiunge l'altare, fertilizzando simbolicamente l'utero prima delle semine primaverili. (Cfr. A forma di vulva: la grotta di Utroba. Credito fotografico: Ivo Filipov, Wikipedia).

L'approccio storiografico, necessario per l'analisi, è quello della *Storia delle Donne*, che, in Italia, dalla fine del Novecento, si è affermata come disciplina scientifica, anche accademica, grazie alla *Società Italiana delle Storiche*². Tale modalità significa, ogni volta, provare ad aprire il cerchio, in senso simbolico e lessicale, determinando un accesso e una visibilità a soggetti preclusi o meglio inglobati, sotto un unico paradigma ritenuto universale e così neutralizzati, evitando di omologarsi, soprattutto, quando il soggetto è donna, in quanto non prevista come artefice del sapere (occidentale)³. Per quel tentativo di far quadrato unico e inaccessibile a soggetti altri. Tanto che, spesso, è necessario produrre (nuove) mappe concettuali per mostrarne la presenza, tramite il cosiddetto *smascheramento*⁴. Tra l'altro, la *storia delle donne* ha cercato di rompere quegli argini e quei confini rigidi tra i saperi stessi, con vere e proprie scorribande, da *nomadi ricercatrici*⁵ per una riflessione aperta a tutto campo e, soprattutto, *intermulti* e *transdisciplinare*.

Non si tratta di una semplice presa di posizione, bensì è divenuto teoria e prassi negli attuali *Women's Studies*⁶ e nella storia stessa del *Movimento*

2 S.I.S., *Società italiana delle Storiche*, www.societadellestoriche.it, con sede a Roma, Casa Internazionale delle Donne. “La Società Italiana delle Storiche (SIS) è nata nel 1989 con l’obiettivo di promuovere la ricerca storica, didattica e documentaria nell’ambito della storia delle donne e della storia di genere. A partire da questa finalità, la SIS si propone l’introduzione di concetti e categorie nuove nella ricerca e nella didattica della storia, allo scopo di modificare contenuti e metodi della conservazione documentaria e della trasmissione delle conoscenze”.

3 Cfr. il mio *Il corpo di Diotima. La libertà e la passione femminile*, Quodlibet, Macerata-Roma 2009, 2011 (2^a).

4 “un’operazione di *smascheramento* del sapere sia come insieme di contenuti sia come metodo di pensiero” in GIANNI VATTIMO, *Il soggetto e la maschera*, Bompiani, Milano 1979, p. 142.

5 Cfr. ROSI BRAIDOTTI, *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*, Columbia University Press, New York 1994, tr. it. di Anna Maria Crispino e Tina D’Agostini, *Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità*, Donzelli, Roma 1995.

6 “Si tratta di un approccio *multidisciplinare* all’analisi e alla conoscenza della posizione e dell’esperienza della donna nelle società patriarcali di oggi e di ieri. Emersi di pari passo con la crescita del Movimento di liberazione femminile, alla fine degli anni ‘60, i programmi di *women’s studies* sono stati sviluppati in Europa e negli Stati Uniti. (...) E cercano di sfidare le rappresen-

delle Donne, tanto che approfitto per far riferimento (anche) all'esperienza anconetana di un famoso e storico Seminario, tenuto presso l'allora *Casa della Donna* di Ancona, proprio su *Patriarcato e Matriarcato*, nel 1996, organizzato dalla nostra Associazione di Donne⁷. Mi piace nominarlo perché, da storica, registro (quasi) continuamente una perdita di memoria, anche recente, della storia delle donne della stessa nostra città. Tra l'altro, in quel periodo, c'era stato un precedente esordio della *Biblioteca delle Donne* con la pubblicazione di un opuscolo volto a ripercorrere, in parallelo, le conquiste legislative delle donne e gli eventi politici dal secondo dopoguerra⁸.

tazioni femminili nelle discipline tradizionali. Il contenuto dei *women's studies* è nato dal lavoro delle studiose nelle scienze umanistiche, naturali e sociali, collegato, in particolare, alle organizzazioni di donne. (...) Un obiettivo essenziale è quello di rendere visibile la presenza qualitativa delle donne, rendendo così chiaro il pregiudizio tradizionale (maschile). I programmi cercano di esplicitare le forme di discriminazione e i rigidi confini delle discipline accademiche. Le metodologie sono fondate sui bisogni cognitivi delle donne in relazione agli aspetti teorici tradizionali (...)», in DAVID JARY e JULIA JARY, *Collins Dictionary of Sociology*, Herper Collins, Glasgow 1991, (a cura in it. di Silvia Chiarantini, 2000).

7 *Patriarcato e Matriarcato: i diritti umani*, 7 novembre 1996, a cura dell'Associazione di Donne, (www.facebook.com/groups/CiaoBelleCiao/), nata ufficialmente l'8 marzo 1996, oggi *SEMAJ-Seminari Magistrali di Genere "Joyce Lussu" Ancona*, presso l'allora *Casa della Donna* di Ancona in via Cialdini 23, aperta nel 1983, dopo le rivendicazioni delle donne anconetane e chiusa definitivamente nel 2006. Inoltre, è proprio nell'ambito della Casa della Donna di Ancona, luogo spontaneo di donne e di associazioni, come l'U.D.I., Unione Donne Italiane (oggi Unione donne in Italia), che l'attuale GRUPPO "DONNE E GIUSTIZIA" si forma, come organizzazione di volontariato, nel 1984, inizialmente composta da avvocate e non, desiderose di lavorare e aiutare le donne gratuitamente con una logica anche di servizio politico, attorno a particolari tematiche (separazioni/divorzi; relazioni violente; interruzione di gravidanza; etc.), come *Luigia Alessandrelli*, *Siusi Casaccia*, *Stefania Pasimeni* e altre, oggi attivo con professioniste che hanno aderito alla rete nazionale D I R E ("Donne in Rete contro la violenza"). E, oggi, nel 2018, si sta realizzando il progetto de "*La stanza delle donne*" (dedicata alla memoria di *Mirka Alessandrelli Cingolani*; *Ornella Marchetti Giangiacomi* e *Maria Concetta Bartolucci*) della Biblioteca delle Donne di Ancona, comprensivo dell'Archivio dell'U.D.I. e della Casa della Donna, presso la Biblioteca Comunale "Benincasa", dove tutto il materiale librario e archivistico è custodito.

8 Cfr. *Le Regole ovvero la legislazione per le donne vista dalle donne (1945-1980)*, a cura di *LUIGIA ALESSANDRELLI*, *CONCETTA BARTOLUCCI*, *PATRIZIA CAPOROSSI*, *FABRIZIA PAOLINI*, *STEFANIA PASIMENI*, *TITTI RUGGERI* della Biblioteca delle Donne di Ancona, Ed. delle Autonomie, Ancona 1984.

D'altronde, la metodologia della *coscienza-di-sé* è stata sicuramente la dichiarazione più rumorosa che sia avvenuta, negli ultimi tempi, perché attesta la presunzione neutrale del soggetto assoluto e universale, non solo nell'ambito culturale. La *Conferenza mondiale della donna*, a Pechino, nel 1995, mette in scena l'imprevisto, anche nel suo ardire e la pretesa della verità assoluta viene di fatto *s-velata*⁹, insieme alla mistificazione della stessa monolitica narrazione storica. Entra in scena il *pensare-da-sé*¹⁰, rompendo l'unicità del soggetto, presunto neutro e, come un *cono d'ombra*, mostra ed esplicita la cultura del *simbolico femminile*, che si fa azione culturale e politica. E questo varrà non solo nel senso del genere, ma di tutti quei soggetti umani (rimasti) esclusi o sottointesi. E inizia così a compiersi o meglio a mostrarsi una ragione delle donne sul patriarcato¹¹.

L'autodeterminazione soggettiva si rende sessuata e consegna la maschera neutra, che spesso ha perpetuato una schizoide scissione tra i corpi e la mente, tra il privato e il pubblico, in schemi e forme universali, ideologicamente cristallizzate, per una *misura-di-sé* che chiama, invece, di fatto, ognuno/a per nome¹². Qui si incarna un metodo, proprio come uno

9 D'altronde la radice etimologica della parola greca verità, *alètheia*, porta inscritto in sé il velo da *s-velare*.

10 Cfr. HANNAH ARENDT che recupera l'espressione *selbstdenken* da Lessing, come autonomia, capacità e libertà per essere e agire la propria contemporaneità, in PAOLA RICCI SINDONI, *Hannah Arendt. Come raccontare il mondo*, Studium, Roma 1995, p. 22 e CARLA LONZI che, negli anni 60 del Novecento, ne fa la *cifra* della coscienza della differenza sessuale, in MARIA LUISA BOCCIA, *Con Carla Lonzi. La mia opera è la mia vita*, Ediesse, Roma 2014.

11 Cfr.: REMO BODEI, *Scomposizioni*, nel capitolo, *La stanza di Gretchen*, che dedica una parte di esso alla ragione delle donne sul patriarcato, pp.138, 165.

12 Mi fa piacere, partendo soggettivamente da me, rendere evidente ed esplicitare la radice del mio stesso nome proprio come *limes* evidente e per me, qui, quasi necessario: dall'aggettivo latino, *patricius*, *a, um*, tratto dal sostantivo *patres*, *is*, ("padre", che al plur., *patres*, poteva indicare sia i *patrizi* sia i senatori). Nell'antica Roma, membro delle famiglie degli appartenenti all'antica classe dominante (*patres*), i cui capi sedevano nel senato (la parola sostantivata *patricius* veniva perciò a significare "figlio di padre libero", "nobile" per potere e dominanza). Cfr. la voce nella Treccani, www.treccani.it/vocabolario/patrizio/.

*speculum*¹³, volto a vedere e, nello stesso tempo, a segnare o sottolineare il contenuto della cultura delle donne nella tradizione occidentale, ridando, in un certo modo, senso semantico al vissuto storico di uomini e di donne e così ne diventa una *cifra* autorevole.

È possibile ripensare e anche delineare un orizzonte (nuovo) per una parola femminile, che si è data evidenza e autorevolezza sia politica sia scientifica, una sorta di *titolarità* e anche di *signoria femminile*¹⁴, dichiarando, in un famoso e ormai storico documento del Movimento delle Donne, *la fine del patriarcato*¹⁵, nel senso della fine della compiacenza, che possa permettere *una storia senza serpente*¹⁶, praticando un pensiero senza tutela altrui e che si mostra nella sua specificità e differenza. Abbandonare così i vantaggi della sudditanza e del dominio significa sistemare, anzi sistematizzare, l'eredità del patriarcato e, in un certo senso, *ristrutturare tutto un mondo per un tramonto della complicità*¹⁷.

Due modelli storiografici

Le due espressioni *patriarcato* e *matriarcato* sono ovviamente due paradigmi, quasi archetipi, relativi a due visioni antropologiche, vere e proprie costruzioni ideologiche e, in quanto tali, producono sistemi sociali con valori portanti, messi a norma, per razionalizzare e, quindi, giustificare attraverso interpretazioni che vanno decodificate, perché nulla è neutro, tanto meno la storiografia. La linea analitica perseguibile è, senz'altro, quella etimologica per delineare una sorta di mappa concettuale, utile non solo per cogliere, ma per estirpare ciò che spesso si dà per scontato.

13 Cfr. LUCE IRIGARAY, *Speculum*, Feltrinelli, Milano 1974.

14 Cfr. ELETTRA DEIANA, *Figure simboliche della democrazia, soggetto sessuato femminile, aborto come punto critico del dissidio tra eteronomia e autonomia*, in *È viva la politica. Evviva la politica*, Seminario del Centro Differenza/Comunismo, Roma, nov 1994, doc. 1.

15 In AA.VV., *È accaduto non per caso*, in "Sottosopra rosso", Libreria delle Donne di Milano, gen. 1996.

16 Cfr. la rivista "Via Dogana", n. 26/27, maggio 1996.

17 EMMA SCARAMUZZA, *ivi*, p. 3.



Cfr. <http://amicomario.blogspot.it/2012/05/la-lenta-evoluzione-della-famiglia-il.html>

Patriarcato

La radice sta nel greco antico, *patriá*, stirpe e sottintende la parola *patriarca*, che nel suffisso, *árkhēs* ne sottolinea *lo stare a capo*¹⁸. Il termine coniato, poi, dal latino medievale, *patriarchatus*, segnala sia il luogo del sapere sia quello del potere, ambedue sacri e indiscutibili e intoccabili. Il primo secolarizza la dottrina filosofica cristiana, la *Patristica*, appunto in quanto il pensiero indiscusso dei *Padri della Chiesa*, tutti poi santificati; il secondo segnala la *Patria*, come *terra patria*, *terra dei padri*, luogo dell'inseminazione, dell'origine della *stirpe* che, grazie al *padre*, *principia*, tanto che il *principio*, come il *principe* è sempre originario ed è posto o indicato a capo legittimo di un potere, in quanto *primo*. Ciò sottintende, inoltre, il *patrimonio*, termine estremamente interessante, perché nel prefisso indica il *pater familias*, proponendo alla radice, *monium*, il *nutrimento* come *alimento*, anche gli stessi beni materiali e non, valori e simboli di appartenenza. Il termine *padre*, in quanto autorità fondativa e capo protettore, è contemporaneamente un *nome agente*, perché *produttore* della vita biologica e dei beni del sostentamento. E, in questo modo, si evidenzia in tutte le lingue indoeuropee, per esempio nel tedesco, *Vater*, indica, appunto, protettore e nutritore. Da qui, ne discende il termine *patronus*, cioè *padrone*, che è in fondo un accrescitivo del termine *padre*. Anticamente era il *protettore* dei liberti o dei seguaci clienti (da cui *patrono* e *padrino*), che poi diventa nel tempo *signore* dei *servi*, dei *contadini* fino alla mezzadria¹⁹, sottintendendo così *colui che ha piena facoltà di disporre a suo volere o piacere*, nell'*impadronirsi* o *spadroneggiare*: un *padre padrone padreterno*, come afferma la nostra Joyce Lussu²⁰.

18 Dal lat. tardo *patriarcha*, dal gr. *patriárkhēs*, comp. di *patriá* 'stirpe' e -*árkhēs*, der. di *árkhō* 'sono a capo', della seconda metà sec. XIII.

19 Nelle Marche rimane in vigore fino agli anni 50 del Novecento con la lunga fase di smobilitazione dal Lodo De Gasperi sino alla riforma dei contratti agrari del 1982. Cfr.: PAOLO PASSANITI, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, G. Giappichelli editore, Roma 2017 e il Museo della Mezzadria "SERGIO ANSELMI", Senigallia (AN).

20 Cfr. JOYCE LUSSU, *Padre Padrone Padreterno*, Gwynplaine Edizioni, Camerano (AN) 2009, dove viene narrata e documentata la storia di schiave e matrone, villane e castellane, streghe e mercantesse, proletarie e patrone.

Dal punto di vista storiografico, il patriarcato rappresenta un vero e proprio sistema sociale, nel quale l'autorità e la proprietà (di persone e cose) familiare sono accentrate, nella forma del potere, nelle mani dell'individuo più anziano di sesso maschile in ciascun gruppo di discendenza, il *patriarca*, appunto²¹. Tale struttura presuppone la trasmissione dominante per via maschile: di padre e in figlio con privilegi per il primogenito maschio. Esempio, a tale proposito, è la cosiddetta legge del *maggiorascato*²² nell'*ancien regime*, eredità medievale, come struttura gerarchica e rigida dello stesso Stato assoluto piramidale, legato alla proprietà, da cui *rex/pater; dux/dominus*. A tale proposito è interessante evocare la fonte letteraria del primo romanzo storico dell'800 italiano, *I Promessi Sposi*, di Alessandro Manzoni, quando, nella vicenda di Gertrude, la monaca di Monza, racconta la sua biografia con uno spaccato d'epoca²³.

La *parentela* è intesa come insieme o meglio rete di rapporti privati e anche sociali intercorrenti tra individui (umani), che siano, anche simbolicamente, *consanguinei* oppure che appartengano a famiglie o gruppi (ceti, classi, stirpi, etc.), tra i quali vi siano legami di sangue *matrimoniali* e così *patrimoniali*. Tali legami si definiscono anche come trama di riferimento

21 Cfr. MARIJA GIMBUTAS, *Dea Madre, Indo-Europei, nascita e sviluppo del patriarcato*, tr. e a cura di Maria Grazia Pelja, Stampa Alternativa, Viterbo 2016..

22 “Il maggiorascato è un istituto di origine spagnola, affermatosi dal 16° sec., per il quale, allo scopo di assicurare l'integrità di un patrimonio, questo veniva costituito in fedecommesso e veniva trasmesso, nell'ambito della stessa famiglia, dall'ultimo possessore a chi gli era di sesso maschile più prossimo di grado, anche collaterale, senza dare la precedenza alla linea discendente” (in www.treccani.it)

23 “Alessandro Manzoni, nei capp. IX-X, descrive la sua vicenda come esemplare dei soprusi che spesso nelle famiglie aristocratiche venivano esercitati sui membri più deboli: il principe padre di Gertrude, nobile milanese e feudatario di Monza, aveva deciso il destino della figlia prima ancora che nascesse, ovvero aveva stabilito che si facesse monaca per non intaccare il patrimonio di famiglia, destinato interamente al primogenito maschio. Dunque, la piccola Gertrude viene educata fin da bambina inculcandole nella testa l'idea del chiostro (...)” in SALVATORE BATTAGLIA, *La monaca di Monza personaggio moderno*, in *Mitografia del personaggio*, Rizzoli, Milano 1968. È uno dei personaggi storici dell'opera: si tratta, in realtà, di Marianna de Leyva, di nobili natali, diventata nel 1591 suor Virginia Maria, nel convento di Monza.

genealogico, tramite il *padre biologico*, che non è detto coincida con il *padre sociale* di riferimento, come nell'aristotelica *fratria*²⁴, perché può essere riferito alla linea paterna, *patruus* o materna, nello zio, *avunculus*, che, in questo caso, per il rimando al *fratello della madre*, il regime familiare viene chiamato *ziarcato*²⁵.

Matriarcato

L'etimo è sul calco di *patriarcato* con la sostituzione del prefisso *mater*, inteso non tanto in quanto persona, ma come origine, punto di partenza, anche elemento basico, elementare o primitivo, nel senso di primario: da qui, l'espressione *MadrePatria*, intesa a indicare quella *patria* che (ci) è *madre*, da cui si è originati o meglio depositaria della *prima radice*, anche nel senso del radicamento, come in Simone Weil²⁶. E' quella *conditio* che dà in sé l'inizio alla vita per svilupparsi, nel senso di crescere come specie biologicamente, ma anche in modo ampio metaforico, anzi simbolico. Ne consegue la necessità dell'unione dei sessi che, legalmente la civiltà (occidentale), certifica con l'istituto del *matrimonio*, che altro non è che uno strumento e anche una condizione per la genealogia della *prole* e, soprattutto, della *proprietà*²⁷: una sorta di *maternità legale*. Ciò mette, sotto

24 "(...) A seconda di altre relazioni di sangue o di affinità o di parentela contratta da lui stesso o dai suoi: inoltre, altri lo chiamano compagno di *fratria* o di *tribù*..." in ARISTOTELE, *Politica*, tr. it. di Rafael Laurenti, Laterza, Bari 1972 pp. 31-32.

25 Cfr. gli studi antropologici di MARGARET MEAD e, in particolare, *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World*, 1949, tr. it. di Muzi Epifani, *Maschio e Femmina*, Il Saggiatore, Milano 1966 e di IDA MAGLI, nel testo, *Matriarcato e potere delle donne*, Feltrinelli, Milano 1978.

26 Cfr. SIMONE WEIL, *L'enracinement*, tr. it. di Franco Fortini, *La prima radice*, ed. SE, Milano 1990.

27 "Proprietà" e "prole" sono due termini abbinabili: dal lat. **propriet**as -atis, derivato di **proprius** 'proprio' e dalla prima metà sec. XIII con la variante 'proprietadē'; dal lat. **proles**, derivato di alēre 'nutrire'. Essi assumono un prefisso comune, "**pro**", fin da prima del 1321; cfr.: in www.treccani.it (ovviamente il **proletariato** indicherà, fin dall'antica Roma, quel cetto ultimo sprovvisto di averi, condizione finalizzata a dare solo figli al potere o alla *patria* e sarà indicato come classe sociale infima dal 1835 e ai *proletari* si rivolgeranno i primi socialisti, fino alla dichiara-

controllo della *patria potestas*, dal padre allo sposo, *cum manu*, la donna stessa, funzionale alla procreazione e al mantenimento, oltre che della specie, della famiglia e del medesimo *pater familias*, espressione che, non a caso, linguisticamente, è un sintagma invariabile e univocabo, in quanto elemento lessicale unico. Il matrimonio, che i Pitagorici²⁸ rappresentavano con la *Pentade* (5), indica proprio lo spotalizio, la somma della *parte femminile* (2) e *maschile* (3)²⁹, simboleggiando la vita e il potere, tanto che il pentagramma è, di per sé, l'emblema pitagorico; mentre il matrimonio, per Platone, scrive Michel Foucault, è spesso impedimento alla filosofia come libero pensiero (maschile)³⁰.

Interessanti sono stati, negli '90, gli studi sul matrimonio nell'opera di Georges Duby e di Michelle Perrot³¹, là dove viene definito come una struttura per la gestione del vivere sociale tra i sessi e, per le donne, nella storia è stato l'unico *segno di esistenza pubblica*³². Perché storicamente le donne sembrano non avere, anche linguisticamente, *Patria*³³, nonostante le parole di Ecuba, seconda moglie di Priamo, mitico ultimo re di Troia,

zione marxiana *Proletari di tutto il mondo unitevi*, 1848).

28 Cfr. ANTONIO CAPIZZI, *I Presocratici*. antologia di testi, Firenze, La Nuova Italia, 1972 e BRUNO CENTRONE, *Introduzione a i pitagorici*, Laterza, Bari-Roma, 1996.

29 La Scuola pitagorica considera il 3 un numero perfetto, in quanto sintesi del pari (2) e del dispari (1); il 3 raffigura, nella teoria dei numeri, la prima superficie perfetta, a forma di triangolo equilatero, il *tetraktys*. Il numero 1 sta alla base di tutto (lo zero sarà introdotto in Occidente nel Medioevo dagli Arabi) e i numeri *dispari* erano considerati maschili, perfetti e benevoli, mentre i numeri *pari* erano femminili e imperfetti. L'Uno è il principio primo, quindi, ha un valore a sé come una monade.

30 Cfr. MICHEL FOUCAULT, *Storia della sessualità*, I, *La volontà di sapere*, (1976), tr. it. di Pasquale Pasquino e di Giovanna Procacci, Feltrinelli, Milano 2013.

31 GEORGES DUBY, MICHELLE PERROT, *Storia delle Donne in Occidente*, Laterza, Roma-Bari, 1990, (in 5 voll., dall'antichità al Novecento).

32 MICHELA DI GIORGIO, CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

33 "Come donna non ho patria, ma ho il mio mondo intero" in VIRGINIA WOOLF, *Three Guineas, Le tre ghinee*, (1938), tr. it. di Adriana Bottini, introduzione di Luisa Muraro, Feltrinelli, Milano 1980.

nell'indicarla come la *terra che si ama*³⁴, tanto che provocatoriamente si dovrebbe allora parlare (anche) di *Matria*³⁵, in quanto terra propria, amata, seminata e coltivata³⁶, per la quale si muore ideologicamente e si dà la vita, per una sorta, quasi, di riconsegna.

Storiograficamente, ci sono ipotesi, non documentate scientificamente, di storici e, soprattutto, di etnologi, già dall'800 con le teorie evoluzionistiche, che indicano o immaginano uno stadio primitivo, nel quale pensare possibile una discendenza *matrilineare*, mancando la certezza del padre, tanto che si apre un dibattito tra *matrilinearità* e *matriarcato*, come fa l'antropologo statunitense Morgan³⁷. Mentre lo studioso svizzero Bachofen si era espresso per un'ipotesi certa di *ginocrazia*³⁸, come potere e supremazia femminile anteriore al patriarcato stesso, costruita, comunque, sull'ipotetica minaccia di regressione e di possibile deriva, se il patriarcato avesse dovuto perdere potere. Un esempio è la stessa figura di Penelope, nel suo comportamento ritenuto *strano*, per non riconoscere subito lo sposo e tentennare, perché, di fatto, la spodestava al suo ritorno³⁹ e sottolinea la filo-

34 Cfr. GIANCARLA CODRIGNANI, *Ecuba e le altre*, Ed. cultura della pace, San Domenico di Fiesole (FI), 1994.

35 MICHELA MURGIA, in *Il concetto di Patria ha fatto solo danni, cominciamo a parlare di Matria*, intervista su "L'Espresso", a cura di Elena Sempione, nov 2017.

36 Anche il lavoro di cura: semina, coltiva, produce e raccoglie con la ciclicità del tempo nella linea di un tempo (in)finito.

37 Cfr. LEWIS HENRY MORGAN, *La società antica: le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà*, 1877, tr. it. di Alessandro Casiccia, Luca Trevisan, a cura e introduzione di Alessandro Casiccia, con uno studio di Mario de Stefanis, Feltrinelli, Milano 1970 e MARIJA GIMBUTAS, *La civiltà della Dea. Il mondo dell'Antica Europa* [1991], tr. e a cura di Maria Grazia Pelaia, Stampa Alternativa, Viterbo vol. 1, 2012 e vol. 2, 2013.

38 JOHANN JAKOB BACHOFEN, *Das Mutterrecht*, tr. it. a cura di Giulio Schiavoni, *Il matriarcato. Ricerca sulla ginocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, 2 voll., Einaudi, Torino 1988; 2016; cfr., a tale proposito, gli studi di EVA CANTARELLA, *Johann Jakob Bachofen. Il potere femminile. Storia e teoria*, Milano, 1977.

39 Cfr. GEORGES DEVEREUX, *Donne e mito*, (ed. or. 1982), tr. it. di Mariangela Zanusso, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 192-200.

sofa Adriana Cavarero che “tale stranezza sia appunto indizio di un diverso ordine ermeneutico secondo il quale Penelope si mostra (e si mantiene) estranea alla logica della grande storia di Ulisse”⁴⁰. L’approccio evolutivo di Morgan viene ripreso dallo stesso Friedrich Engels, nel suo *L’origine della famiglia*⁴¹, che recupera i temi già enunciati, nelle sue opere giovanili, con Marx, in particolare nell’*Ideologia tedesca*, dove sono poste le basi della storiografia materialistica, che rifiuta, innanzitutto, la contrapposizione tra storia e preistoria, per una storia evolutiva del diritto di famiglia⁴².

Nasce il mito della *Grande Madre* che lo stesso Jung⁴³ studia e propone come idea del *grande grembo materno*, riprendendo i riti di Demetra, *meter*⁴⁴, iscritti, comunque, nell’ordine simbolico patriarcale, come l’idea espressa dello *stato di natura* per Rousseau⁴⁵. C’è tutta una letteratura femminista degli anni 70 che, da una parte, come Kate Millet ed Evelyn Reed, ne sviluppa l’uso paradigmatico per mettere in discussione l’ineluttabilità, la naturalità della *famiglia patriarcale monogamica* per l’impianto storico-

40 ADRIANA CAVARERO, *Nonostante Platone*, Ed. Riuniti, Roma 1991 (2 rist.), in nota 2, p. 125.

41 FRIEDRICH ENGELS, *L’origine della famiglia della proprietà privata e dello Stato*, 1884, tr. it. Dante Della Terza, a cura di Fausto Codino, Ed. Riuniti, Roma 2005.

42 Interessante l’analisi della sociologa CHIARA SARACENO, *Per una storia della famiglia occidentale: struttura sociale e forme familiari*, in *Anatomia della famiglia*, De Donato, Bari 1976 (1 ed.), pp.37-86. (In nota si legge che la prima stesura del saggio è stata discussa insieme a un gruppo di donne studiose della condizione della donna e della famiglia, quali LAURA BALBO, BIANCA BECCALI, LETIZIA COMBA, ANTONELLA NAPPI, RENATE ZAHAR).

43 CARL GUSTAV JUNG, *Gli aspetti psicologici dell’archetipo della Madre* (1938). Cfr. anche ERICH NEUMANN, *La Grande Madre. Fenomenologia delle configurazioni femminili dell’inconscio*, Ed. Astrolabio, Roma, 1981.

44 ADRIANA CAVARERO, *Nonostante Platone*, op. cit., p. 99 e LUCIANA PERCOVICH, *Colei che dà la vita, colei che dà la forma*, Venexia, Roma 2009; MARIJA GIMBUTAS, *Il Linguaggio della Dea*, Venexia, Roma 1989.

45 Cfr. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, *Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini*, (1755), tr. it. Diego Giordano, Bompiani, Milano 2017, dove illustra il progresso e la degenerazione dell’umanità da un primitivo stato di natura sino alla società moderna.

culturale della società; dall'altra, recuperano la figura biblica di *Lilith*⁴⁶, la prima donna, impastata con l'acqua come Adamo⁴⁷ e, quindi, sua pari: “*Elohim creò l'uomo a sua immagine: maschio e femmina lo creò e li creò*”⁴⁸. La figura e lo stesso nome di *Lilith*, che troviamo nei testi ebraici e arabi⁴⁹, indicano la fantasia libera che mal sopporta Adamo e si ribella: cacciata, viene cancellata come male e sostituita dalla *seconda donna*, Eva⁵⁰, creata dalla costola di Adamo⁵¹.

46 Il significato del nome Lilith deriva dall'accadico Lilitu e significa “della notte”. Nella religione mesopotamica, circa nel 3000 a.C., Lilith è il demone femminile della tempesta. Mentre, in quella ebraica, fu la prima moglie di Adamo, ma, poiché non si volle sottomettere al marito, fu ripudiata e sostituita da Eva. (Cfr. www.nomix.it/significato-nome/lilith.php).

47 “Primo uomo” e significa “umanità”, “uomo”, “uomo terreno”, “terroso” o “della terra rossa. Secondo NADIA CAVALERA, la parola “uomo” non è nome comune di persona ma nome proprio. “Uomo” è la traduzione in latino del nome ebraico “Adamo”. E come Adamo significa “terroso”, in CASUALS. Spoesie 2010-2015, ABeditore, Milano 2016., p. 87.

48 Gen 1, 26-27. Cfr.: La *lectio magistralis* del priore ENZO BIANCHI del Monastero di Bose, Festival della filosofia, Modena 2017, edita in “La Stampa”, 17 settembre 2017 e LUISA MURARO, *Il Dio delle donne*, Mondadori, Milano 2013.

49 Testi ebraici: Zohar, Alphabet, Ben Shira; Testi arabi: Aggadan nella Genizah de Il Cairo.

50 Dall'ebraico, Hawäh, dalla radice hāyāh, ‘vivere’; propr. “madre dei viventi”.

51 Gen 2, 18.



Cfr. *La grande madre* di Marija Gimbutas (<https://sasartiglia.com>)



Cfr. Venere preistorica detta *Venere steatopigia* (tipica delle donne di alcune etnie africane), nello specifico si tratta della Venere di Willendorf rinvenuta in Austria nel 1908, conservata al *Naturhistorisches Museum* di Vienna (<https://www.slideshare.net/chatzipetros/1-preistoria>)



Cfr. *Inanna/Cibele/Grande Madre* (Anatolia) Cibele (gr. Κυβέλη, lat. Cybèle), divinità identificata con la Grande Madre, dal 2° millennio a. C. oggetto di culto nel mondo antico a partire da una vasta area dell'Asia Minore, poi in Grecia e a Kubaba in Occidente (in <http://www.treccani.it/enciclopedia/cibele/> e in il-taccuino-dellantropologo-le-grandi-madri-studio-sul-matriarcato)

La radice

C'è un soggetto presunto neutro costruttore ideologico e secolarizzante l'Occidente, che ha nella *polis* greca l'orizzonte orientativo, su misura di un *agorà* pubblica e di un *oikos* privato, distinti e separati. "Smascherare così, con questa doppia lettura, l'ordine patriarcale e la rappresentazione di inferiorità, la condizione di subordinazione, di silenzio e di discriminazione sessuale, permette scoprire la radice di tutta la misoginia occidentale in cui si trova immersa"⁵². Non solo in Grecia e nella *polis*, ma in tutta l'antichità occidentale, il potere pubblico maschile⁵³ era meno grande, meno perfetto di quello esercitato dal *paterfamilias*, dal *dominus* sopra la sua casa di schiavi e di famigliari⁵⁴. Così la forza della parola è in sé una *vir-tù* virile⁵⁵, appunto che può avere la potenza di fecondare, azionare, produrre insomma guidare, dirigere. Le donne sono mute, nel senso che non hanno parola pubblica e non siedono neanche a tavola nei simposi⁵⁶, tradizione che è rimasta viva fino al primo Novecento nelle nostre campagne. Mentre la tradizione occidentale raramente fa riferimento a *Teano* la pitagorica, a *Ipazia* l'alessandrina, a *Leonion* epicurea, a *Pompeia Plotina* e tante altre⁵⁷.

Sarà la modernità a proclamare, rafforzando l'evidente ambiguità della neutralità del soggetto, che unico e forte, si pone in modo universale, com-

52 Cfr. *Il corpo di Diotima ovvero della libertà e della passione femminile*, cit., p.28 e, inoltre, il rimando, in particolare, ad ADRIANA CAVARERO e FRANCO RESTAGNO, *Le filosofie femministe*, Bruno Mondadori, Milano 1999, p. 80.

53 Cfr. *Il corpo di Diotima ovvero della libertà e della passione femminile*, cit, p. 33 e sgg.

54 Cfr. HANNAH ARENDT, *The Human Condition*, University of Chicago, USA 1958, tr. it. di Sergio Finzi, *Vita activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano 1991, p. 21.

55 Cfr. il mio, *L'invidia di Aristotele ovvero della vir-tù(femminile)*, edizione affinità elettive, Ancona 2017.

56 Non è un caso che Platone, nel dialogo *Il Simposio*, con oggetto l'amore, ha bisogno di una parola femminile che, non potendo essere presente, in carne e ossa, viene indirettamente riportata da Socrate quella della sacerdotessa di Mantinea, che è, appunto, *Diotima*.

57 Cfr. MARINA BRUZZESE, GIULIO DE MARTINO, *Le filosofe. Le donne protagoniste*, Liguori, Napoli 2001.

piendo rivoluzioni, come quella politica in Francia del 1789 e affermando *Dichiarazioni universali*, maschili di fatto, diventando l'apogeo della potenza virile patriarcale, che si esprime in nome dell'umanità. Ciò è provato paradossalmente, anzi svelato non tanto dall'assunzione illuministica di un'unica ragione forte⁵⁸, ma da una soggettività femminile, come quella di *Olympe de Gouges*, che, nel 1791, per aver osato scrivere una *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*⁵⁹, viene ghigliottinata da Robespierre e la stessa *Mary Wollstonecraft* che dà vita nel 1792⁶⁰ a un manifesto dei diritti della donna. Inizia quel percorso di soggettività che darà senso al riconoscimento e alla libertà femminile, dopo essere state o sepolte⁶¹ nell'antichità o donne-schermo⁶² nel Medioevo o cortigiane. Per rompere

58 Cfr. KANT, *Was ist Aufklärung?*, 1784, *Che cos'è l'illuminismo*, a cura di Nicolao Merker, Editori Riuniti, Roma 1997.

59 *I diritti della donna*, Olympe de Gouges, settembre 1791 (con un bellissimo prologo dedicato alla Regina in quanto donna), in *Cahiers de doléances. Donne e Rivoluzione francese*, La Luna, Palermo 1989, p. 120-137.

60 Nel 1792, forte della convinzione che l'educazione fosse fondamentale per la liberazione delle donne pubblica il testo *Vindication of the rights of woman*, tr. it. di Caravan Edizioni, *Rivendicazione dei diritti della donna*, a cura di Ginevra Conti Odorisio, Fiorenza Taricone e Roberta Modugno, Ed. Caravan, Roma 2013.

61 Cfr.: MARIA ZAMBRANO, *La tumba de Antígona*, Siglo XXI, Mexico 1967, tr. it. di Carlo Ferrucci, *La tomba di Antigone. Diotima di Mantinea*, La Tartaruga, Milano 2001: "C'è una presenza femminile che, come quella di Diotima, da assenza segna, parimenti, il valore di sé nell'altrove di una presenza altra, che si fa magari solo *intraudire*", p. 135, come avviene trascesa nell'esperienza religiosa medievale, che ha nel ventre di Maria una misura gloriosa, di cui tutta una certa mistica si nutre per essere. E così giunge, annunciata e reclamata, perfino nei diritti umani della modernità, che universalmente nomina, escludendo ed eliminando (proprio fuor di metafora) le teste pensanti, come per **Olympe de Gouges**. È nel Novecento che il corpo pensante e senziente di Diotima irrompe col principio di nascita sessuata e, allora, le ragioni della propria passione iniziano (ed è un inizio...) ad affermare e a praticare il senso della libertà femminile.

62 La donna diventa schermo, proiezione dell'immaginario poetico maschile, da cui emblematici risultano i nomi femminili, nella letteratura italiana come per *Dante Alighieri*, **Beatrice**, tramite per la beatitudine eterna o per *Francesco Petrarca*, **Laura**, mezzo per il conseguimento de l'aurea per la fama eterna del vate o per *Giovanni Boccaccio*, **Fiammetta**, che carnalmente in-fiamma anima e corpo nell'amore erotico maschile. (cfr. *Il corpo di Diotima*, cit., nota 106, p. 41-42.

lo schema patriarcale bisognerà, comunque, aspettare il voto delle donne nel Novecento⁶³ in un suffragio universale reale, perché era sempre (stato) paradossalmente definito e dato per scontato come universale (come, ancora, certi manuali scolastici riportano), ma, di fatto, sempre e solo *maschile*: ciò ha aperto la strada, lunga faticosa, (e non completa ancor oggi), all'affermazione di una nuova e autonoma identità, quella femminile che, in Occidente, volge a rifondare il concetto stesso di soggetto.

La giustizia e i diritti

Nel dualismo tipico della cultura occidentale, al di là, ma forse compreso, quello delle religioni monoteiste, tra necessità e libertà, tra dovere e piacere, tra bisogno⁶⁴ e desiderio, ci sono, in fondo, sempre due leggi, per dirla con Kant: la legge naturale (*sollen*) e la legge morale (*müssen*)⁶⁵, che implicano due tipologie di dovere, legate o alla natura o alla cultura. Ciò indica che il concetto di giustizia sociale e politica è frutto di una visione della vita (*Weltanschauung*) che, in Occidente, ha la sua radice in quella *medietà* aristotelica, invitante alla ricerca del *giusto mezzo*⁶⁶, massima virtù ed è costruito culturalmente come *canone* e *misura* di sé col mondo, controllando la finitezza umana verso un *fine*; ha, infatti, carattere *teleologico*, tendendo a domare o a equilibrare l'istinto, l'*hybris*, la tracotanza

63 Il primo Stato sarà l'Australia, nel 1909, poi la Gran Bretagna e l'URSS nel 1917, gli USA nel 1920, nel 1945 la Francia e l'Italia solo nel 1946. La *Dichiarazione Universale dei Diritti*, definita la *Magna Charta* dell'umanità, è stata adottata e proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948 (con la risoluzione 21/A, III), di cui il primo articolo afferma. "Tutti gli esseri umani nascono *liberi e uguali* in dignità" con il commento *non importa di che razza sei. Se sei un uomo o una donna. Se sei ricco e se sei povero. Non importa da che parte del mondo vieni, quale lingua parli, qual è la tua religione, quali sono le tue idee politiche. Non importa chi sei. QUESTI DIRITTI SONO ANCHE TUOI*".

64 Cfr. AGNES HELLER, *La teoria, la prassi e i bisogni umani*, in *Ágnes Heller tra Marx e Foucault*, a cura di Emiliano Bazzanella, p. 27, ed. abiblio forum, lug 2011.

65 Cfr. IMMANUEL KANT, *Kritik der praktischen Vernunft*, 1788, *Critica della ragione pratica*, tr. it. di Francesco Capra, a cura di Sergio Landucci, Laterza, Roma-Bari 2017.

66 Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, tr. it e a cura di Claudio Mazzarelli, Bompiani, 2000. A tale proposito rimando anche al mio, *L'invidia di Aristotele ovvero della vir-tù(femminile)*, op. cit.

ingovernabile: agli esseri umani manca, in natura, questa saggezza, giusta e pudica⁶⁷.

Il *nomos* è diverso dalla *physis* e deve essere realizzato affinché ci sia giustizia, equilibrio e la virtù della politica è proprio questa arte: la norma per il vivere sociale, per cui tra morale e diritto c'è uno stretto legame, che sarà sancito, fin dall'inizio, dal Diritto Romano. D'altronde, la stessa parola *giurisprudenza*⁶⁸ indica la capacità di ravvedersi, tramite il diritto e, in quanto tale, è una scienza arbitra che chiede conformità, garantendo l'uniformità. Tutto il dibattito moderno del giusnaturalismo⁶⁹ per la costruzione di un progetto razionale di società⁷⁰ con un'istituzione statale, si concentra sul concetto di natura, o *benigna* o *maligna*⁷¹, e, spesso, la donna, incarnata e vissuta dal maschio come terra da fecondare, ha rappresentato la natura da domare o, comunque, da gestire, perché espressione anche di ritmi naturali, come le fasi lunari, essendo ciclicamente *feconda* e

67 Nel *Protagora*, Platone affronta il mito di *Pro-meteo* ed *Epi-meteo* che termina con Zeus che, preoccupato della sorte dei mortali, rimasti privi di accorgimenti naturali, invia Ermete sulla Terra, affinché distribuisse **pudore** e **giustizia** a tutti gli uomini, di modo che tutti possiedano queste virtù e possano esercitarle per il bene dell'umanità. Cfr.: PLATONE, *Protagora*, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2001.

68 *Iuris-Prudentia*, dove *prudentia* indica, nel suo etimo, la capacità di *provvedere*, con *cognizione* e *perizia*; cfr.: ULPIANO, giurista romano (III sec): deriv. di *iurisprudens*, cioè *prudens iuris*: esperto del diritto.

69 Da UGO GROZIO (1583-1645), considerato il fondatore della *scuola del diritto naturale*. Cfr. GUIDO FASSÒ, *Grozio*, in CARLA FARALLI (a cura di), *Storia della filosofia del diritto*, vol. 2, Laterza, Roma-Bari, 2001.

70 Si tratta del dibattito, anche epistemologico oltre che metodologico, sul modello interpretativo e paradigmatico della realtà e del mondo: *organicistico* (organismo come modello che ha in relazione e in connessione le parti in un tutto organizzato finalisticamente) o *meccanicistico* (prodotto di una interdipendenza meccanica e non preordinato a una superiore finalità). Cfr.: AA.VV., *Physis: abitare la terra*, a cura di MAURO CERUTI ed ERVIN LASZLO, Feltrinelli, Milano 1988.

71 Dall'*homo homini lupus* di Hobbes allo *stato di natura* di Rousseau. E le riflessioni di Giacomo Leopardi, *Operette Morali*, 1835.

*generativa*⁷² e tale forza, insita della riproduzione, ha sempre fatto paura o determinato timore ingovernabile (agli uomini). Il corpo materno è stato, comunque, la prima mappa orientativa/sapienziale sul mondo, come tempo e spazio per e della vita, su cui misurarsi inevitabilmente.

In Italia, solo in epoca recente, si arriva all'acquisizione del *valore sociale della maternità*, dando dignità al ruolo sociale della donna⁷³ e bisogna aspettare il *nuovo diritto di famiglia*, nel 1975, per una famiglia del tutto paritaria, come emerge dai 3 articoli, che vengono letti durante le celebrazioni matrimoniali (143-144-147), sia sul piano dei diritti che dei doveri e sul piano della libertà, dettata dall'inesistenza di un unico capofamiglia⁷⁴. Un esito non scontato, ma frutto delle lotte del Movimento delle Donne di quegli anni, avviate già negli anni 60/70, con la *legge del divorzio*⁷⁵, in una memorabile manifestazione a Roma, a piazza del Popolo, nel 1966, dove è presente un'Italia variegata e diversa, appartenente agli strati più disparati della società, ma vitale e alla ricerca di concrete risposte. È, in questi anni, il caso di *Franca Viola*⁷⁶, rapita dal pretendente, che con coraggio rifiuta le nozze riparatrici, preferendo denunciare il rapitore e sconvolgere, così, le usanze millenarie nella sua Sicilia. L'iter parlamentare, non facile della legge Fortuna-Baslini, si conclude in Parlamento e il 1° dicembre

72 Cfr. *Donna, cultura e tradizione*, a cura di PIA BRUZZICHELLI e MARIA LUISA ALGINI, Mazzotta, Milano 1976 e IDA MAGLI, *La donna: un problema aperto*, Vallecchi, Firenze 1974. Cfr.: "Il discorso sulle mestruazioni non può dirsi completo senza accennare agli aspetti più profondi del misterioso ciclo che lega ogni mese la donna alla Luna e alla fertilità e che ne segna l'appartenenza all'*universo ciclico* condiviso dall'intero cosmo, per ricordare quanti tabù e quante interpretazioni le diverse culture hanno dato a questo fenomeno, così *naturale* ma anche così *culturale e sociale*" in www.mestruazioni-uno-sguardo-antropologico.it (a cura di DARIA FAGO, antropologa naturopata, Roma, 15 aprile 2008) e PIERO CAMPORESI, *Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue*, Il Saggiatore, Milano 2001.

73 Cfr. ELENA SAROGNI, *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti*, (1861-2000), Milano, 2004.

74 Cfr. Legge 19 maggio 1975, n. 151.

75 Cfr. Legge 1° dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

76 Cfr. www.enciclopediadelledonne.it/biografie/franca-viola

1970 con *la Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio* (dove si evita accuratamente la parola divorzio), che diventa legge dello Stato, ma immediatamente e contestualmente il mondo cattolico promuove la raccolta di firme per un referendum abrogativo, che il 12 maggio 1974, vede una vittoria schiacciante del No all'abrogazione⁷⁷.

Gli esiti

Tra la fine del Novecento e l'inizio del Duemila si apre un dibattito tra le donne su *emancipazione e liberazione* nel senso di avvertire che ottenere la parità, pur necessaria, non assume, di fatto, riconoscimento della specificità femminile, per cui si afferma il cosiddetto *pensiero della differenza*⁷⁸, come valore intrinseco per ognuno/a: da un *uni-verso* a un *pluri-verso*. D'altronde, la parabola novecentesca si era aperta con le novità freudiane⁷⁹ e Freud stesso si pone la domanda sulla specificità dell'essere femminile, questo *maschio mancato*⁸⁰, chiedendosi proprio "cosa vuole una donna?"⁸¹ Il passo da compiere è sì quello delle Pari Opportunità⁸², ma, partendo

77 Interessante, a tale proposito, leggere tutto il dibattito di elaborazione, quasi propedeutico, sulla famiglia che si svolge nella Sinistra italiana, che vede, al suo interno, significative presenze anche cattoliche, come nel Partito Comunista Italiano (P.C.I.). Famoso rimane un corso seminariale e di formazione-quadri, alle Frattocchie (Roma), su *I comunisti e la famiglia* (1945-1974), 28-29-30 giugno 1974, a cura di AIDA TISO, con interventi di NILDE JOTTI, MARISA RODANO, UMBERTO CERRONI, ALESSANDRO NATTA, ADRIANA SERONI, ENRICO E GIOVANNI BERLINGUER, GIGLIA TEDESCO e altri/e, con, in appendice, una documentazione degli Atti parlamentari e degli stessi Documenti interni del PCI.

78 Comunità filosofica di Diotima, Verona: "La comunità filosofica femminile Diotima nasce presso l'Università di Verona nel 1983, per iniziativa di donne interne ed esterne all'università, con l'intento di "essere donne e pensare filosoficamente" in www.diotimafilosofe.it

79 Cfr. SILVIA VEGETTI-FINZI, *Freud e la nascita della psicoanalisi*, Laterza, Bari-Roma 1992.

80 *Ibidem*, p. 62.

81 Cfr. ALESSANDRA BOCCHETTI, *Cosa vuole una donna. Storia, politica, teoria. Scritti (1981-1995)*, La Tartaruga, Milano 1995.

82 Nel 1983 si forma il Comitato per le Pari Opportunità presso il Ministero del lavoro; nell'84 si istituisce il/la Consigliere di Parità in ambito regionale e successivamente provinciale e nel 1985 c'è l'insediamento della Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei

da qui, bisogna andare oltre il diritto di parità, per una politica di genere⁸³, tutta da pensare e da vedere in continuazione. D'altronde, bisogna dare corpo al pensiero e viceversa, proprio perché il *mondo viene messo al mondo*⁸⁴ e il soggetto pensante è naturalmente sessuato, non astratto né tanto meno neutro, ma è attraverso una sua personale e collettiva presa di coscienza che prende *misura-di-sé*. Tanto che le Conferenze mondiali a Vienna⁸⁵ e a Pechino⁸⁶ hanno posto le domande necessarie, ancor oggi, all'attuale globalizzazione schiacciante, spesso subita come naturale, proprio perché, paradossalmente (e poi mica tanto), *gli/le escluse* permettono la visibilità della (in)giustizia.

E, contemporaneamente, *non bisogna aspettare la ricompensa all'ingiustizia*⁸⁷ e anche di “non credere di avere dei diritti”⁸⁸, come provocatoriamente “la generazione della libertà femminile”⁸⁹ afferma, citando la stessa Simone Weil⁹⁰, perché lo sguardo della *differenza sessuale* può permettere

Ministri. Nelle Marche la *Prima Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna* si forma nella IV Legislatura, L. R. n. 9, 12.3.1986 e insediatasi nel 1987 (in cui personalmente fui nominata consigliera).

83 “Sono i corpi a pensare e la lingua che parliamo a formare e deformare il nostro pensiero. Le condizioni di vita, la nostra storia non sono solo il contesto in cui cresciamo e viviamo, diventano carne della nostra carne, la piegatura dei gesti, le abitudini del quotidiano, la forma della nostra sintassi, il vocabolario dei significati profondi”, in intervista di MONICA LANFRANCO a LIDIA MENAPACE, “Liberazione”, 16 ottobre 2010 (cfr. blog di ROSANGELA PESENTI, www.rosangelapesenti.it)

84 Cfr. DIOTIMA *Mettere al mondo il mondo*, La Tartaruga, Milano 1990.

85 *Tutti i diritti umani per tutti*, Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Vienna, 1993.

86 *I diritti delle donne sono universali?*, Prima Conferenza Mondiale delle Donne, Pechino 1995.

87 Cfr. SIMONE WEIL, *Enracinement*, tr. it. Franco Fortini, *La prima radice*, SE 1990.

88 Cfr. LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti*, Rosenberg&Sellier, Milano 1987.

89 *Ibidem* (a sottotitolo del suddetto testo).

90 “Non credere di avere dei diritti. Cioè, non offuscare o deformare la giustizia, ma non credere che ci si possa legittimamente aspettare che le cose avvengano in maniera conforme alla giustizia; tanto più

la messa a fuoco del soggetto nella sua individuazione sessuata, ma non semplicemente come presa di posizione (formale), bensì come atto sperimentato, cioè vissuto in prima persona. La consapevolezza-di-sé è un riconoscimento identitario per ogni *soggettività incarnata*⁹¹, che lo prova vivendo: “Non dire nulla che non abbiamo lungamente sperimentato”⁹², come sottolineava anche la stessa Teresa D’Avila. Ne esce una lezione pregnante per ogni persona: bisogna specificarsi e dirsi, mostrandosi per ciò che si è (anche in divenire), altrimenti ogni analisi fatta e ogni legge conquistata possono rimanere *parola morta* o meglio rimangono senza vita reale vissuta, perché può rischiarsi di non *incarnarsi* né in noi né nelle generazioni future⁹³.

“Essere una donna bianca etero/omo/trans di cultura occidentale ebraico-cristiana”⁹⁴ significa quel *qualcosa* che la società, con la sua normativa, non può che non rendersene conto e prenderne atto. Da qui: non basta più semplicemente nominarsi o dirlo, è necessario essere autentici/he e consapevoli nella/della propria molteplicità⁹⁵, rompendo gli schemi patriarcali o matriarcali, costruiti per contenere e controllare l’individuo sociale, di cui la donna è la prima misura fondativa e generativa.

che noi stessi siamo ben lungi dall’essere giusti. Sovrapposizione verticale. Vi è un cattivo modo di credere di avere dei diritti e un cattivo modo di credere di non averne, in SIMONE WEIL, Quaderni, II, Adelphi, Milano, p. 41.

91 Cfr. ROSI BRAIDOTTI, *op. cit.*, p. 36.

92 “*Yo no soy para más de hablar*” in *Sottosopra rosso*, cit, TERESA D’AVILA, *Biografia*, cap. XVIII, *Libro della mia vita*, Nemo Editrice, Milano 2013.

93 Cfr. AA.VV., *Generazioni. Trasmissione della storia e tradizione delle donne*, Rosenberg & Selier, Torino 1993.

94 ANNA CAMAITI HOSTERT, *Passing. Dissolvere le identità, superare le differenze*, Castelvecchi, Roma 1996, p. 23 e CATERINA BOTTI, *Soggetto nomade di Rosi Braidotti*, in “Sophia”, n.0, gen/ giu 1996, p.79.

95 Cfr. MARIA NADOTTI, *Sesso & Genere*, Il Saggiatore, Milano 1996.



Enea Anchise Ascanio, (Bernini, 1618/19) (Galleria Borghese Roma)



Enea Anchise Ascanio, (Napoli, I sec. d. C.) (Beni Culturali Campania)

Potere economico e Diritti

SIUSI CASACCIA, Avvocata

Rispetto al termine *patrimonio*, consideriamo, per lo svolgimento della nostra conversazione, aspetti in certa misura più tecnici, e più banali nello stesso tempo, del suo significato etimologico.

Parlando in termini giuridici di patrimonio, occorre ricordare che si ha riguardo all'insieme dei rapporti economici attivi e passivi che fanno capo al soggetto, sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica (ente, commerciale o meno). Tale significato ritorna per quel che riguarda la definizione di responsabilità patrimoniale (2740 C.c.) per indicare il fatto che per l'adempimento delle obbligazioni individuali può essere intaccata la disponibilità economica in senso lato della persona; al termine patrimonio si fa riferimento per definire i beni dello Stato e degli enti territoriali, individuandone la tipologia, per distinguerli dal demanio e dal suo peculiare regime giuridico (artt.826, 827, 828, 829 C.c.).

Ci fermiamo, però, qui, tralasciando la regolamentazione del nostro Codice su ciò che costituisce valore patrimoniale e poste, attive o passive, nella composizione del bilancio delle società, che ci porterebbe su un percorso non utile alla discussione.

Andiamo, invece, all'accezione corrente del termine, vale a dire al significato che si è soliti attribuire nell'uso ordinario al termine patrimonio, e vediamo così che viene preso in considerazione l'insieme dei beni di cui la persona è titolare o ha la disponibilità. Quindi, secondo un senso comune, piuttosto che a 'rapporti' si pensa a 'beni', 'sostanze', 'ricchezze' direttamente maneggiabili per e con un utile personale; contratti o rapporti di credito o di debito rimangono sottotraccia.

Ricordando quanto già svolto per quel che riguarda alcuni istituti (come il regime patrimoniale della famiglia, i diritti ereditari modificati dalla riforma del '75, o la dote, di antica tradizione, ma espunto dal nostro ordinamento, benchè tuttora vigente in altri con i quali ci confrontiamo nell'attualità della globalizzazione), mi limiterò a proporre alcune istantanee, tra le tante che l'attualità della nostra società ci propone, chiedendo comprensione per l'inevitabile parzialità che la scelta implica, nel dichiarato intento di suggerire motivi di riflessione su aspetti ancora non conciliati.

Osservazioni, ricerche, statistiche, dati, questi ultimi talora mancanti, talora, e paradossalmente, sovrabbondanti e di difficile lettura, spesso rimangono da comporre nel loro significato o per l'evidenza (evidence = prova) che ci vorrebbero proporre.

Precisato che il nostro ordinamento giuridico non contempla, in via generale, limitazioni soggettive all'acquisto della proprietà e disponibilità di beni in ragione del sesso della persona, e perciò non preclude alle donne la possibilità di essere titolari di patrimoni, sia per diritto ereditario che per acquisto a titolo originario, o quali titolari di impresa, o componenti della comunità familiare, proviamo a vedere come la ricchezza risulta distribuita.

Beni

Consideriamo alcuni elementi contenuti nel rapporto 'La ricchezza degli italiani: differenze tra uomini e donne', diffuso nella primavera 2018¹.

Va ricordato che Banca d'Italia, tramite il proprio ufficio studi, pubblica annualmente numerosi rapporti a vario tema sull'economia italiana ed internazionale. L'annuale 'Rapporto sul Reddito e la ricchezza delle famiglie' è ormai un'indagine consolidata, mentre il gap di genere è elemento di recente introduzione nello sviluppo di un'analisi più disaggregata dei dati.

E dunque, nel rapporto che citiamo, si compie una ricostruzione dei dati sulla ricchezza individuale in Italia, impiegando un ampio spettro di informazioni disponibili nella più ampia indagine, pervenendo al risultato di evidenziare un sostanziale gap di genere anche in tale ambito.

1 Banca d'Italia – n. 433 – La ricchezza degli italiani: differenza tra uomini e donne. Marzo 2018.

Nei periodi più recenti gli uomini dispongono in media di una ricchezza netta di circa il 25% più elevata di quella delle donne.

Il gap è maggiore per la componente finanziaria delle risorse (35%) che non per la componente degli asset in proprietà immobiliari (15%). Tra le coppie, sposate e non, il differenziale è ancora maggiore, circa il 59% per ricchezza netta, e 43% per ricchezza immobiliare.

Il gap è ridotto in giovane età e tende a crescere con l'ingresso nell'età adulta (over 40).

Col tempo è stata osservata una riduzione in queste differenze, ma rimangono significative anche nel 2016.

I dati ricavabili dal Rapporto su Finanza e Consumi delle Famiglie (European Central Bank, Eurostat) – si precisa in tale ricerca – rendono possibile comparare i risultati con quelli degli altri paesi europei.

Soltanto in 4 dei 20 paesi considerati (Germania, Francia, Olanda e Finlandia) c'è un significativo gap in favore degli uomini; per l'Italia il coefficiente è positivo, coerente con gli altri risultati ottenuti, come sopra ricordato.

Nonostante lo squilibrio in favore degli uomini osservato nelle coppie, il modello di eguale distribuzione è il più ampiamente diffuso per le proprietà immobiliari, osservato in circa metà dei casi; nella metà rimanente la frequenza della prevalenza di ricchezza detenuta dagli uomini è circa il doppio che nel caso opposto. Così per la ricchezza netta c'è uguale distribuzione tra partners in più di un terzo dei casi; anche qui i casi in cui la ricchezza degli uomini è più grande di quella delle donne è circa il doppio del caso opposto in cui la ricchezza delle donne è maggiore di quella degli uomini (43 contro 20 %). La prevalenza della ricchezza maschile su quella femminile è più comune nelle classi molto ricche. In Italia, la percentuale di coppie che adottano un modello di uguale distribuzione è andato decrescendo negli anni recenti; è comunque più ampio che in Germania.

Gli indici Gini² di concentrazione della ricchezza netta individuale

2 **Gini**, indice di misura globale della disuguaglianza di una distribuzione. È spesso usato come indice di concentrazione per misurare la disuguaglianza nella distribuzione del reddito o anche

sono molto più elevati di quelli calcolati sulla ricchezza dei nuclei familiari o per individuo, che si dividono la ricchezza familiare in parti uguali. Questo risultato illumina il ruolo redistributivo del nucleo familiare, che assorbe una significativa percentuale (50% in termini di variabile) tra gli individui. Dall'altro lato l'ineguaglianza all'interno del nucleo familiare non è necessariamente senza conseguenze, in particolare nella relazione tra uomo e donna, come analizzato in tale rapporto. Il gap di genere nella ricchezza può assumere importanza in termini di potere quando influenza/regola consumi o risparmio e può influire su altri comportamenti individuali all'interno della famiglia. Il trend degli indici di concentrazione calcolati nelle diverse versioni, tuttavia, non cambia sostanzialmente.

A questo proposito, vogliamo fare un inciso non giuridico-economico per introdurre diverso angolo visuale, e ricordare che risulta in altro contesto analizzato come *'Il tema del denaro, talora, sia considerato un vero e proprio tabù sociale, perché le sue modalità di circolazione traducono in termini di potere reale le diseguaglianze e i conflitti sessuali, ma restano per lo più occultate, soprattutto nella sfera dell'intimità, dall'ideologia dell'amore e del disinteresse, di cui la donna è, al tempo stesso, assertrice e vittima.'*³

Tale osservazione assume rilevanza quando si vanno ad esaminare con diversa e maggiore profondità dinamiche interne alla comunità familiare ed alla relazione di coppia e se ne colgono 'distorsioni' per la non attinenza a canoni di equa ed utile amministrazione e distribuzione sia nel percorso di vita 'condiviso' che al momento della sua crisi e poi frattura.

Le conclusioni riassuntive della ricerca esaminano fino a che punto le differenze osservate nella ricchezza possono essere attribuite a differenze strutturali tra i generi in termini di età, qualifiche educative, impiego e

della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, (es.: stesso reddito per tutti); valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la situazione dove una persona percepisce tutto il reddito del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo.

3 S. Vegetti Finzi introduzione a: *Il denaro nella coppia* di Clara Coria, Ed. Riuniti 1994 [prima edizione argentina 1989]

reddito. I risultati sembrano indicare che questi fattori hanno peso, almeno fino ad un certo punto, per le differenze osservate in termini di ricchezza. In termini di politica ciò implica che la riduzione di gaps principalmente sul terreno dell'impiego lavorativo, reddito ed educazione dovrebbe condurre ad abbassare e forse anche ad eliminare i gaps di ricchezza. I beni ereditati dagli intervistati nel corso della loro vita mostrano anch'essi segnali di prevalenza in favore degli uomini rispetto alle donne.

Alcune riserve sono formulate dichiarando che quanto esposto costituisce un risultato preliminare che merita di essere approfondito in ulteriori studi, che il tema delle conseguenze di questo differenziale deve essere ancora esplorato; che sulla base di studi precedenti, i ricercatori ritengono che esso possa riguardare la rischiosità degli investimenti, la destinazione delle risorse economiche e l'equilibrio del potere economico all'interno della coppia. E che ulteriori ricerche sarebbero auspicabili per fare più luce sulla distribuzione delle risorse economiche all'interno della famiglia.

Impiego - Retribuzioni – Pensioni

Premesso che l'indipendenza economica è elemento riconosciuto necessario per l'autodeterminazione individuale (e per l'esercizio dei diritti..) di ciascuno, facendo un salto indietro nel tempo, voglio ricordare che tra gli obiettivi strategici compresi nella piattaforma di Pechino del 1995⁴, troviamo la promozione dei diritti e l'indipendenza economica delle donne, in particolare l'accesso all'occupazione e ad adeguate condizioni di lavoro, l'accesso alle risorse economiche, collocati nell'area Donne ed Economia, richiamati in quella Donne e Povertà, e qualificati come obiettivo strategico.

Poiché, quindi, per parlare di ricchezza/beni occorre guardare ai vari modi di acquisto, consideriamo una delle fonti primarie che è l'accesso al lavoro, e al relativo reddito.

I dati Eurostat ci dicono che in Europa l'Italia si colloca *“penultima*

4 Piattaforma di azione di Pechino, adottata nel 1995 alla Conferenza internazionale delle Donne., definisce 12 aree di azione per il raggiungimento dell'eguaglianza di genere con i relativi obiettivi strategici.

nell'Unione Europea per il livello di occupazione, con un tasso del 62,3% nel 2017 (ci segue solo la Grecia, con il 57,2%), e penultima anche per il gender gap". In Italia, infatti, rileva Eurostat, la differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile sfiora il 20%: solo Malta ha una differenza maggiore, del 26,1%. L'Italia è infatti, ancora una volta, il penultimo Paese Ue per donne occupate, appena il 52,5%. (e il dato, comunque, misura un miglioramento rispetto al trend precedente).

Continua a rimanere molto lontano pertanto, e per il momento, il raggiungimento dell'obiettivo Ue 2020 di un tasso d'occupazione complessivo del 67%, con particolare riguardo alla componente femminile.

Quanto al reddito, vale la pena di ricordare che anche nel nostro paese l'eguaglianza retributiva tra donne e uomini rimane argomento dibattuto, e lo è in quanto principio dichiarato, ma inattuato, o per lo meno non ancora raggiunto.

Il tema delle differenze retributive tra uomini e donne è, infatti, esemplare rappresentazione della discriminazione nell'ambito lavorativo; non la sola, evidentemente, poiché in un'analisi più approfondita andrebbe considerata la disuguaglianza relativa alla possibilità di carriera nei singoli settori e quella, più generale, di accesso alle posizioni apicali, la disuguaglianza relativa alle tipologie di impiego, il fenomeno della segregazione del mercato del lavoro per quel che riguarda i ruoli e gli impieghi a basso reddito. Circostanze risapute, ma, stante la loro persistenza, a dispetto dell'essere state rilevate e misurate da tempo, un minimo di richiamo per dignitosa composizione (certo non completezza) del quadro, va formulato. E tralascio del tutto la questione del lavoro di cura non retribuito e comunque non censito tra i valori di composizione del pil⁵.

Non dirò nulla di nuovo, ricordando che il principio di parità in generale e di retribuzione nello specifico, è già presente nella nostra Costituzione, basta citare gli artt.3, 4, 37⁶.

5 Pil: prodotto interno lordo. Termine economico utilizzato per indicare il valore della produzione di un paese, attraverso parametri convenzionalmente stabiliti.

6 Costituzione della Repubblica Italiana, Art.3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e



Matrimonio/Patrimonio

Contributo a un percorso di conoscenza del Diritto

martedì 27 novembre 2018

Ancona, Piazza del Plebiscito

Sala conferenze Biblioteca comunale "Luciano Benincasa"

Il Potere, i Diritti

16.00 Saluti istituzionali e introduzione - Intervengono:

Meri Marziali presidente Commissione PQ Marche

Emma Capogrossi assessora Politiche Sociali e Pari Opportunità Comune di Ancona

Laura Pergolesi presidente Forum Donne Comune di Ancona

Serenella Bachiocco presidente Ordine Avvocati Ancona

16.30 **Patriarcato e Matriarcato: i diritti umani**

Patrizia Caporossi storica e filosofa delle donne

17.30 **Potere economico e Diritti**

Siusi Casaccia avvocatessa

Intervento musicale del Canzoniere dell'ANPI, con canzoni tradizionali sulla realtà delle donne.

Al termine, visita alla "Stanza delle donne", sezione di libri scritti da e per le donne, guidata da Emanuela Impiccini, Direttrice della Biblioteca comunale "L. Benincasa".

Presenta: **Marina Turchetti** presidente Associazione Reti Culturali di Ancona - onlus

L'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona per la formazione professionale (in 2 crediti)

Info: reticulturali@virgilio.it



Naturalmente, come per tanti altri diritti contemplati nella Carta, con una realtà nazionale e storica che si presentava al momento della sua formulazione assai difforme rispetto al richiamo costituzionale, era necessario che le dichiarazioni di principio (si faticava a superare l'interpretazione che tendeva a considerarne i contenuti affermazioni programmatiche piuttosto che precettive, cioè direttamente applicabili) dovessero essere tradotte in legislazione derivata per poter essere considerate norme vigenti ed obbligatorie (anche se poi vedremo che ancora non è proprio così).

Abbiamo perciò, tra le numerose altre, la l.903 del 1977⁷ (ricordiamo Tina Anselmi, allora Ministra, proponente) che riafferma il diritto a parità retributiva per pari mansioni (e parecchie altre cose ancora), più tardi la l.125 del 1991⁸ che, assieme alla formulazione di azioni positive per la promozione di parità nel lavoro tra uomo e donna, costruisce una specifica azione di tutela contro le discriminazioni.

Normative tutte poi assorbite nel codice per le pari opportunità del 2006.⁹

Nel contempo L'Europa (ricordiamo, tra gli atti costitutivi la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anno 2000; in essa è previsto all'art.23 che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione) procedeva all'adozione di atti di indirizzo, direttive, programmi di azione nel medesimo

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso...

Art.4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto..."

Art.37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore..."

7 L. 27/12/1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Art. 2: La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore...

8 L. 10/04/1991, n. 125, Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

9 Dlgs 11/04/2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

senso e la giurisprudenza della Corte europea di giustizia si dedicava ad affermare il principio di non discriminazione per lavori con pari mansioni svolti da uomini o donne. Va detto, peraltro, che in una prima fase l'attenzione della corte era puntata sull'obiettivo di eliminare pratiche distorsive per la libera circolazione dei lavoratori e la concorrenza piuttosto che sul principio di parità ed uguaglianza tra i sessi in sé stesso, che assumerà autonomia rilevanza gradatamente e successivamente, correlativamente alla sua riaffermazione in carte programmatiche e atti normativi.

In ogni caso la parità retributiva tra uomini e donne non ha, ancora oggi, trovato piena attuazione in Italia e neppure negli altri Stati membri dell'Unione Europea, con differenziali variamente stimati (in Italia ci si attesta sul 17%) tanto è vero che la storia recente ci parla dell'introduzione di ulteriori normative (legge già in vigore in Islanda, progetto di legge in Francia) dirette ad introdurre meccanismi di controllo verso le imprese per ottenere l'applicazione del principio, con correlato sistema sanzionatorio.

Sofferarsi sulla questione dell'accesso al lavoro e del gap retributivo come aspetto incidente sulla possibilità/capacità di autodeterminazione femminile, porta a richiamare un commento di recente pubblicazione, che qui di seguito propongo di condividere.¹⁰

Ci si interroga se son cambiati gli equilibri e i rapporti di forza tra i sessi e l'ovvia prima risposta è che sì, certo che son cambiati i rapporti, certo che le donne hanno più potere. Quanto è stato, allora, il cambiamento nel tempo? Se si deve stare agli indici sulla disuguaglianza di genere in Italia, c'è ancora parecchio da lavorare.

Anche in questo caso si ricorre, perciò, alla verifica di come funziona la questione denaro nella coppia, esplicitando riserva sulla non esaustività del criterio, ma evidenziandone alcuni elementi significativi.

La domanda è in che misura, tuttavia, il cambiamento da evoluzione si trasformi in definitiva rivoluzione nei rapporti di forza, e per tentare una

¹⁰ *Rapporti di forza tra i sessi: rivoluzione o evoluzione?* di Francesca Bettio e Barbara Leda Kenn, in *Genere* 12.12.2017.

risposta, ci viene detto che vanno tenuti presente tre termini: orizzonte, identità e autodeterminazione.

L'orizzonte è determinato dalla scelta di una donna di acquisire istruzione pensando alla sua entrata nel mercato del lavoro, immaginando il lavoro come parte strutturale e di lungo periodo della vita (e non come una fase, oppure come qualcosa a intermittenza e in subordine rispetto ad altri impegni). Da questo punto di vista si può osservare che in Italia il 'sorpasso di genere' è avvenuto da tempo: le donne studiano di più e si laureano di più rispetto ai coetanei maschi, prendono voti migliori. Il maggior tasso di iscrizione femminile rispetto a quello maschile registrato ad inizio degli anni '90, tale è rimasto e si è affermato come trend che perdura a tutt'oggi, come nella media dei paesi OCSE. La maggior tenuta negli studi è confermata anche dal maggior tasso di abbandono precoce del sistema di istruzione e formazione, non necessariamente per maggior guadagno in diretta occupazione, da parte maschile, con un divario di genere (16,1% di giovani – tra i 18 e 24 anni, contro 11,3% di giovani donne) che viene riferito tra i più alti in Europa.

L'identità è quella di una donna che costruisce sé stessa anche attraverso il lavoro, la professione e la carriera. Senza cercare numeri, è visibile l'incrementata presenza femminile nei vari rami di impiego, come conferma l'Istat (con l'eccezione di clero ed esercito, anche se l'aumento si è verificato, seppure ad un minor tasso, anche in quest'ultimo). Un numero crescente di donne si identifica con un mestiere che progressivamente appare meno connotato dal genere (i distinguo del caso li lasciamo a miglior approfondimento settoriale), seppure rimangano molti settori declinati prevalentemente al maschile e altrettanti, se non di più, in misura assolutamente prevalente al femminile.

L'autodeterminazione, da cui si è partite per questa digressione, è quel che, invece, viene rilevato tuttora a minor tenuta o, piuttosto, ancora di non effettiva attuazione.

È venuto meno il tradizionale abbinamento nella relazione di coppia

tra *breadwinner* e *second earner*/percettore secondario di reddito? Guardando all'organizzazione ed all'economia della famiglia si ritiene di poter rispondere di no.

Certamente nella progressione storica di presenza delle donne nel mercato del lavoro (pagato), osservano le ricercatrici, il miglioramento c'è stato, anche se, confrontati all'Europa, l'Italia rimane sempre tra le ultime in classifica. Sulla modalità di occupazione, l'indicatore principale di come la scelta sia subordinata a quella del partner è data dalla quota di donne che lavorano a tempo parziale, che si riferisce cresciuta senza sosta dai primi anni '90, e che ha superato da tempo la media europea, con il 33% contro il 31%, mentre il part-time maschile è solo l'8% (Eurostat 2017). Benché per molte non si tratti di scelta volontaria, rimane il dato che tale formula di impiego è accettata/imposta prevalentemente alla componente femminile della forza lavoro.

Andando a vedere dentro l'economia delle coppie si trova, ci riferiscono ancora, che nel 39% di quelle in età lavorativa lei non guadagna affatto ed in un ulteriore 36% lei raggiunge al massimo i quattro quinti del guadagno di lui, spesso molto meno. Non si può perciò ritenere superato affatto il ruolo di *percettore secondario* per ben più di metà delle donne in coppia e tutt'ora al lavoro. La disparità è notoriamente inferiore tra i giovani, il che dovrebbe far ipotizzare trend in cambiamento, ma non va dimenticato che le disparità all'interno della coppia evolvono nel tempo (come ci ha già ricordato quanto evidenziato nella richiamata ricerca della Bd'I), e generalmente a sfavore della donna, se diventa madre.

Tendenza verso parificazione dei redditi è stata rilevata, nel decennio di crisi innescatosi dal 2007, per le coppie nella fascia di reddito medio basso, in cui l'adeguamento si è verificato verso il basso per la caduta di occupazione maschile inizialmente più significativa e la residua possibilità di impiego a livelli di minor retribuzione.

Un cambiamento radicale, cui le politiche di conciliazione pur sarebbero indirizzate (quando e se attuate...), è tuttora da realizzare.

Se si passa ad esaminare la fase della vita non più attiva, si riscontra che il differenziale, come è naturale, opera anche per quel che riguarda il livello di reddito da pensione, dal momento che gli effetti di un percorso lavorativo accidentato da interruzioni per impegni familiari e complessivamente meno remunerato ha il suo naturale sbocco in un minor trattamento pensionistico correlato alla ridotta contribuzione.

I temi e il poco di analisi fin qui sommariamente riproposti non vogliono riproporre nell'attualità teorie emancipazioniste ormai annose, contestate e sopravanzate dal pensiero della differenza, ma certo la componente economica, o per meglio dire, l'autonomia economica, come si ricordava in avvio di trattazione, connota assai, e non solo psicologicamente, la relazione tra i sessi e trova la sua evidenziazione massima, piaccia o meno, in occasione della crisi della coppia, quando i rapporti si devono ridefinire e attraverso (anche se non solo) il denaro non di rado si misura (e si esercita) il potere, la forza o la fragilità nella capacità di autodeterminazione.

Accesso al reddito d'impresa

Ed andiamo al gender gap nell'ambito del lavoro autonomo.

Dal terzo rapporto di Unioncamere risulta che una impresa su cinque in Italia è femminile. Il ruolo attivo delle donne nel tessuto imprenditoriale del Paese è espresso dalla presenza, nel 2014, di 1 milione e 302 mila imprese femminili, che rappresentano il 21,6% del totale delle imprese registrate. Sotto il profilo strettamente settoriale, le imprese femminili sono maggiormente concentrate nel settore dei servizi, dove operano circa i due terzi (65,5%; oltre 850 mila) del totale delle imprese 'rosa' contro solo poco più della metà nel caso delle imprese maschili (54,0%), e nel settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca), in cui si concentra quasi il 17% delle imprese femminili (circa 220 mila), con prevalenza netta del Mezzogiorno, contro solo poco più dell'11% di imprese maschili. Solo di recente si rileva una maggiore tendenza anche verso il settore manifatturiero più high-tech, in modalità imprenditoriali più complesse e dall'alto tasso di crescita tecnologica, innovativa e aziendale.

Le Imprese femminili sono sempre più strutturate aziendalmente. Ponendo a confronto le due forme giuridiche che stanno agli estremi della scala di complessità di organizzazione societaria, cioè le imprese individuali da una parte e le società di capitali dall'altra, si scopre una netta tendenza che inizia un po' ad indebolire il concetto della 'piccola impresa femminile'. Basti pensare che tra il 2010 e il 2015 le imprese rosa sotto forma di società di capitali hanno segnato un vero e proprio balzo in avanti registrando una crescita di oltre venti punti percentuali (+25,4%), a fronte di una flessione delle ditte individuali di poco più di due punti percentuali (-2,3%): in pratica, in termini assoluti, l'incremento delle società di capitali di quasi 52 mila unità ha nettamente più che controbilanciato la flessione subita dalle ditte individuali di circa 20 mila unità.

A tale sviluppo non fa da contraltare una modificata propensione o facilità di accesso al credito.

L'evidenza suggerisce che le imprese femminili ricorrono meno alla finanza esterna e utilizzano in misura maggiore forme di finanziamento più semplici, come lo scoperto di conto corrente. Esse si rivolgono meno spesso alle banche; il timore (fondato) di un rifiuto di finanziamento è più rilevante per le donne che per gli uomini. Le imprese femminili ottengono meno frequentemente l'intero ammontare richiesto e, con maggiore probabilità, si vedono negare il prestito o applicare condizioni ritenute inaccettabili.

Le statistiche descrittive non tengono conto delle caratteristiche delle imprese: quelle femminili sono in media più giovani; operano principalmente nei settori del commercio e dei servizi; meno spesso fanno parte di un gruppo; sono in larga parte di piccole dimensioni (nonostante la tendenza ad incremento della forma societaria). Queste caratteristiche sono, dal punto di vista della banca finanziatrice, meno desiderabili e contribuiscono plausibilmente a spiegare il divario osservato nella probabilità di richiedere un finanziamento, di ottenerlo o di non accettare le condizioni offerte dalla banca, ma non bastano a costituire spiegazione esaustiva in

un mercato del credito nel quale, seppur dall'inizio della crisi vi sia stata una ben significativa restrizione nelle erogazioni alle imprese in generale, le regole di Basilea non hanno dettato alcuna distinzione tra imprese maschili e femminili a discapito di queste ultime.

È, invece, vero che tale comportamento creditizio sembra invariabile nel tempo a dispetto della crescita delle imprese femminili, verso la cui progettazione ed avviamento l'UE indirizza da tempo importanti flussi finanziari, a promozione di un'autoimprenditorialità che dovrebbe, forse, compensare un mercato del lavoro dipendente in via di smantellamento da tempo e la cui capacità di assorbimento della auspicata maggior componente femminile appare legittimamente dubitabile.

A confermare l'invarianza di tale restrittiva pratica sono Terziario Donna di Confcommercio e Cna Impresa donna, che riportano abbondante casistica di diniego di credito tuttora sperimentata dalle iscritte, e riferiscono come il problema dell'accesso al credito sia imbarazzante nel mercato attuale e rispetto ad esso si misurino regressi anziché passi avanti.

La questione è annosa se si ricorda che la l.215 sull'imprenditoria femminile, che contemplava misure agevolate per l'accesso al credito, risale al 1992, e che tuttora protocolli d'intesa e convenzioni tra Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Pari Opportunità e ABI vengono rinnovati e risultano necessari per definire volumi certi di finanziamento garantito dal sistema bancario (e non senza faticosa contrattazione per l'utenza) al servizio di nuovi investimenti per tale settore imprenditoriale.

Gioverà ricordare che l'unità di misura del gender gap nel lavoro autonomo è stata collocata da alcuni proprio nella difficoltà dell'accesso al credito.

Per arrivare a chiudere tralasciamo temi pur rilevanti, quale le problematiche di accesso a ruoli direttivi nel comparto economico, parzialmente temperata dal sistema delle 'quote', ma meritevole senz'altro di ulteriore discussione; l'esclusiva considerazione del concetto di valore lavoro riferito al lavoro produttivo di reddito monetario, con omissione di attenzione al valore del lavoro di cura non pagato (ma l'argomento richiede sviluppo autonomo certamente più ampio di quanto consentito in questa occasione).

Concludendo

In definitiva, potere economico come disponibilità di mezzi, come capacità di reddito, capacità di accesso alla produzione di reddito, e di accantonamento per il periodo di vita meno attiva, sono stati ricordati in quanto traducono la possibilità individuale di autodeterminazione, condizione per il libero esercizio dei diritti, che si rivendica come condizione per la piena uguaglianza tra uomini e donne.

Le istituzioni internazionali e i networks economici enfatizzano oggi l'uguaglianza di genere come fattore determinante per un buono sviluppo economico e sociale dell'intera società (e lo sfruttamento della piena capacità di impiego del fattore lavoro femminile come una risorsa per l'incremento del pil). Il superamento delle disparità, a tacer d'altro, costituisce quindi un obiettivo di interesse generale e bene comune per raggiungere il quale si è percorsa molta strada, ma molta ne rimane da compiere.

Naturalmente l'eguaglianza tra donne e uomini nella società come riconoscimento di soggettività e diritti è ben di più di un mero beneficio per il pil ... ma ad altra occasione il seguito della discussione.

LE AUTRICI

PATRIZIA CAPOROSI, (1951), vive ad Ancona, *filosofa e storica delle donne*, già docente al *Liceo Classico* di Ancona, al *Liceo Scientifico* di Falconara e alla *Scuola di Specializzazione per Insegnanti* dell'Università di Macerata, impegnata da sempre nel Movimento delle Donne, dirigente provinciale dell'UDI di Modena negli anni 70, fa parte fin dalle origini della *Società Italiana delle Storiche*, è nella *Iaph-Associazione Internazionale Filosefe*, promotrice di *SEMAJ-Seminari Magistrali di Genere "Joyce Lussu"* di Ancona, dal 2013 è nella *Treccani* on line, nel 2015 conferimento della *Civica Benemerenzza* della Città di Ancona e dal 2016 è nell'*Enciclopedia delle Donne* on line. Tra le ultime pubblicazioni: *Il corpo di Diotima. La passione filosofica e la libertà femminile*, Quodlibet, Macerata/Roma 2009, 2011 (2^a); *Genere e Metodo; Donne e Scienza: dedicato a Maria Montessori*, [coll.], Lecce 2010; *Teti in mare*, Robin, Roma 2012; *Joyce Lussu e le nuove generazioni*, [coll.], Bologna, 2012; *Mia piccola libertà*, Guasco, Ancona 2014; *L'invidia di Aristotele ovvero della vir-tù (femminile)*, affinità elettive, Ancona 2016; *L'agire politico delle donne*, [coll.], Franco Angeli, Milano 2018.

SIUSI CASACCIA – Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1983 presso l'Università degli Studi di Macerata. Esercita come avvocatca ad Ancona dal 1986, con attività prevalente nell'ambito delle discipline civilistiche e nel diritto di famiglia in particolare. Consulente del gruppo legale Udi di Ancona negli anni '80, ha partecipato alla costituzione del centro anti violenza di Ancona.

Già componente di Commissione Pari Opportunità presso gli enti territoriali e poi della Commissione PP.OO. presso il Consiglio Nazionale Forense e successivamente dell'Ordine di Ancona. Fa attualmente parte della C.P.O presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona. Componente del direttivo del "Forum – Associazione Donne Giuriste" rete di avvocate di centri anti violenza di cui è socia fin dalla costituzione nel 1994. Con il Forum ha collaborato all'organizzazione di seminari, conferenze, incontri di formazione sulle tematiche del diritto di famiglia e della violenza contro le donne, alla pubblicazione di commenti e note su ddl e proposte di legge in tema, nonché del volume *Stalking e volenza alle donne - Le risposte dell'ordinamento - Gli ordini di protezione*, edito da F. Angeli, 2009.

Già presidente del Coordinamento italiano della European Women's Lobby dal 2010 al 2016, ne è ora esponente nell'Osservatorio contro la violenza, organismo della piattaforma europea EWL con sede a Bruxelles. Per il Coordinamento italiano Ewl e del forum Donne Giuriste è stata relatrice nel novembre 2017 nei seminari sulla della violenza domestica organizzati dal CNMP brasiliano nell'ambito di progetto compreso nel programma europeo Dialoghi Settoriali.

MANUELA CAUCCI, Conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1991 la laurea in giurisprudenza, la Dott.ssa Caucci, ha iniziato subito la pratica forense presso lo Studio Legale Associato Avv.ti C. M. Astrologo e G. Arturo di Bologna, con i quali ha poi iniziato una collaborazione professionale avendo immediatamente superato l'esame per l'abilitazione alla professione di Procuratore Legale nel corso della sessione 1993 indetta presso la Corte di Appello di Bologna. Nel frattempo ha frequentato per un biennio l'Istituto di Applicazione Forense "E. Redenti" di Bologna ed ha iniziato a patrocinare proprie cause, spaziando in tutti i settori del diritto civile. Trasferitasi nel gennaio 1997 ad Ancona, ha da subito collaborato con lo Studio Legale Associato Remia e contestualmente, ha svolto la professione legale in proprio, occupandosi principalmente di diritto di famiglia e diritto minorile in ambito civilistico. Nell'anno 2005 ha frequentato il I° Corso di formazione per Volontario Tutore del Minore, organizzato dalla Regione Marche - Ufficio del Garante per i Minori e l'Università degli Studi di Urbino ed ha iniziato ad avere continuamente incarichi come volontario tutore e curatore speciale dei minori. Dall'aprile 2004 fa parte dell'Osservatorio nazionale del Diritto di Famiglia – Sezione territoriale di Ancona e dal giugno 2017 fa parte dello Studio Legale Associato MSCLEX degli Avvocati Mazzocchi Stacchiotti e Caucci, ove cura prevalentemente tutte le questioni inerenti al Diritto di Famiglia.

BARBARA FEDERICI, nata a Jesi (AN) il giorno 10 agosto 1979. Conseguita la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata in data 27 aprile 2004, è risultata vincitrice del Concorso per esame a 230 posti di notaio, bandito in data 18 Luglio 2006. Nominata Notaio in Cupramontana (AN) ed iscritta al Ruolo del Collegio Notarile di Ancona il giorno 21 luglio 2011, dal 3 luglio 2015 si è trasferita nella sede di Jesi. È attualmente membro del Consiglio Notarile Distrettuale di Ancona, ove ricopre il ruolo di Consigliere.

MARIA CECILIA PROFUMO, è nata a Genova, dove ha studiato, conseguendo la Maturità Classica, la Laurea in Lettere ed il Diploma di Perfezionamento in Archeologia e Storia dell'Arte Antica. In ambito ligure ha iniziato a lavorare nel campo dei Beni Culturali ed ha realizzato le prime pubblicazioni scientifiche. Dal 1981 al 2015 è stata in servizio presso la Soprintendenza Archeologica delle Marche con la qualifica di Archeologo Medievalista, come funzionario di zona per molti comuni delle province di Ascoli, Fermo e Macerata e per il mare di competenza (essendo responsabile del nucleo di archeologia subacquea della Soprintendenza). Dal 2010 è stata direttore del Museo Archeologico Statale e del Parco Archeologico di Urbisaglia, e quindi anche del Parco Archeologico di Falerone. Ha diretto numerosi scavi archeologici concernenti siti romani, paleocristiani e medievali; i più importanti si sono svolti nei Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Fano, San Leo, Fermo, Sarnano, Fabriano, Fossombrone, Cingoli, Ripe, San Ginesio,

Civitanova Marche, Urbisaglia, Montelupone; dal 1989 ha diretto anche lavori di ricerca e di scavo archeologico subacqueo nei Comuni di Numana, Sirolo, Ancona, Falconara, Pesaro e Gabicce. Ha presentato i risultati dei suoi lavori con circa 115 pubblicazioni e con la partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali, nonché a convegni di interesse locale. Ha curato inoltre l'allestimento di musei e mostre. Ha tenuto poi molte lezioni e conferenze su temi di archeologia romana, paleocristiana, altomedievale e subacquea presso l'Università di Pisa, l'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera, i Corsi di Archeologia e Storia Navale di Cattolica, le Università per la Terza Età marchigiane, ad Ancona, Pesaro, Senigallia, Ascoli Piceno, Sarnano, San Benedetto, Fossombrone, Roma, Padova, Venezia, ecc. Ha fatto inoltre parte del Comitato per la valorizzazione del patrimonio archeologico tardoantico e altomedievale di Ascoli Piceno e del Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico. Attualmente fa parte del Comitato per il Museo del Mare di Ancona.

GIOIA STURBA, nata ad Offagna nel 1952, si è laureata presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Urbino con una tesi in Storia moderna e ha conseguito il Diploma di Archivistica Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Perugia. Dal 1978 lavora ininterrottamente nell'Archivio di Stato di Ancona, dove, per motivi istituzionali o interesse personale, ha condotto numerosi studi e ricerche sul materiale documentario ivi conservato, spaziando tra temi diversi, per lo più collocabili in epoca medievale e moderna, quali, a titolo di esempio, gli statuti di un castello del contado anconitano, la figura della madre come tutrice in epoca medievale, un processo per omicidio nel '700, la fondazione di un giornale nell'Ancona del primo Ottocento.

Stampato nel mese di Novembre 2018
presso il centro Stampa Digitale
del Consiglio Regionale delle Marche

editing
Mario Carassai

ANNO XXIII - n. 269 Novembre 2018
Periodico mensile
reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996
Spedizione in abb. post. 70%
Div. Corr. D.C.I. Ancona

ISSN 1721-5269
ISBN 978 88 3280 060 9

Direttore
Antonio Mastrovincenzo

Comitato di direzione
Renato Claudio Minardi, Piero Celani,
Mirco Carloni, Boris Rapa

Direttore Responsabile
Carlo Emanuele Bugatti

Redazione
Piazza Cavour, 23 - Ancona - Tel. 071 2298387 - 2298596

Stampa
Centro Stampa Digitale del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona

269

